SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 49**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 1° marzo 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 febbraio 1993.

Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione d'inizio di attività e per il pagamento dell'imposta sugli spettacoli e della connessa imposta sul valore aggiunto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto l'art. 14 del suindicato decreto presidenziale, il quale stabilisce che per taluni tipi di spettacoli ed attività di minima importanza e per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette, nonché per particolari tipi di scommesse, il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, imponibili forfetari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento del tributo con le garanzie e le modalità necessarie ad assicurarne l'applicazione;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1992, con il quale si è proceduto alla determinazione forfetaria degli imponibili e alla fissazione dei criteri applicativi dell'imposta sugli spettacoli e della connessa imposta sul valore aggiunto ai corrispettivi dell'esercizio delle attrazioni viaggianti;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1993, con il quale limitatamente all'anno 1993, è stato prorogato al 20 febbraio il termine per la presentazione della dichiarazione d'inizio attività e per il pagamento dell'imposta sugli spettacoli e della connessa imposta sul valore aggiunto da parte degli esercenti le attrazioni viaggianti;

Considerato che le associazioni di categoria hanno rappresentato ancora difficoltà di ottemperare nel termine del 20 febbraio 1993 agli adempimenti sopra specificati;

Ravvisata l'opportunità di prorogare al 31 marzo 1993 il termine per l'effettuazione degli adempimenti medesimi;

Decreta:

Il termine per la presentazione della dichiarazione d'inizio di attività e per il pagamento dell'imposta sugli spettacoli e della connessa imposta sul valore aggiunto, fissato al 20 gennaio con la regolamentazione approvata con il decreto ministeriale 29 dicembre 1992 e prorogato, limitatamente all'anno 1993, al 20 febbraio, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1993

Il Ministro: GORIA

93A1349

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 26 febbraio 1993.

Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Capri.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI INTESA CON

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nelle isole;

Vista la delibera della giunta municipale di Capri, in data 14 dicembre 1992, n. 712;

Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri, in data 11 gennaio 1993, n. 6;

Vista la delibera dell'azienda di cura soggiorno e turismo dell'isola di Capri in data 21 novembre 1992, n. 078;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 11 febbraio 1992, n. 013292/Gab/Econ;

Visto il telegramma in data 11 febbraio 1993, n. 271, con il quale si sollecitava il parere della regione Campania in merito alla emanazione del provvedimento di limitazione;

Visto la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in data 14 dicembre 1992, n. 1213-TI/40;

Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 10 marzo 1993 al 30 ottobre 1993 è vietato l'afflusso sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dei comuni di Capri e Anacapri.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 possono affluire nei comuni di Capri e Anacapri:

a) gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni suddetti ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a coloro che, iscritti nei ruoli comunali della tassa stessa abbiano il godimento di una abitazione nell'isola. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare. I comuni dell'isola dovranno rilasciare un contrassegno speciale per il loro afflusso;

b) i motocarri appartenenti a persone non residenti, adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili, farmaci, generi di lavanderia e distribuzione dei quotidiani e periodici di informazione;

c) ambulanze, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempreché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti, regolarmente rilasciato da una autorità italiana o estera;

e) autoveicoli con targhe estere, sempreché siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso purché residenti all'estero e autoveicoli con targa italiana noleggiati presso aeroporti intercontinentali condotti da turisti stranieri;

f) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal prefetto di Napoli.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 26 febbraio 1993

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
BONIVER

93A1366

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 gennaio 1993.

Approvazione delle tariffe per la determinazione della riserva matematica per gli iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro che richiedono la ricongiunzione di precedenti periodi assicurativi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, con il quale sono state fissate le modalità per la ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti;

Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, relativo alle modalità per la copertura di periodi assicurativi scoperti per omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 13 marzo 1964, con il quale sono state approvate le tariffe per il calcolo della riserva matematica prevista dalla predetta norma;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, con il quale sono state sostituite le tariffe di cui al citato decreto ministeriale 27 gennaio 1964;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1988, con il quale sono state fissate le tariffe per la regolarizzazione dei periodi scoperti di contribuzione per i lavoratori autonomi;

Vista la legge 5 agosto 1991, n. 249, di riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1992 con il quale erano state fissate le tariffe per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, e le istruzioni relative all'uso di dette tariffe;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro, il quale nella seduta del 12 marzo 1992 ha deliberato di approvare le tariffe per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, e le istruzioni relative all'uso di dette tariffe, da applicare alle domande di ricongiunzione presentate successivamente all'entrata in vigore della legge 5 agosto 1991, n. 249, dagli assicurati attivi iscritti all'ente stesso;

Preso atto del parere del Consiglio di Stato il quale, nella seduta del 26 febbraio 1992, ha ritenuto che, per l'emanazione del decreto ministeriale di approvazione delle citate tariffe, non debba essere seguita la procedura prevista dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessità di provvedere alla determinazione di nuove tariffe per l'applicazione dell'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, alle domande di ricongiunzione presentate successivamente all'entrata in vigore della legge 5 agosto 1991, n. 249, dagli assicurati attivi iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i consulenti del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe per la determinazione della riserva matematica, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, per gli assicurati attivi iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i consulenti del lavoro che richiedono successivamente all'entrata in vigore della legge 5 agosto 1991, n. 249, la ricongiunzione di precedenti periodi assicurativi, sono determinate sulla base dei coefficienti contenuti nelle tabelle che, vistate ed allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

Sono, altresì, approvate le allegate istruzioni per il calcolo della riserva matematica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

ISTRUZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART 2 DELLA LEGGE 5 MARZO 1990, N 45

La tabella deve essere usata esclusivamente per gli iscritti in condizione attiva ed il coefficiente per il calcolo della riserva matematica deve essere scelto all'incrocio della riga corrispondente all'età dell'interessato alla data di presentazione della domanda con la colonna corrispondente all'anzianità contributiva maturata alla suddetta operazione di ricongiunzione, tenuto conto, cioè, sia dell'anzianità posseduta che ricongiunta.

La prima parte della tabella (1-M) deve essere usata per gli individui di sesso maschile i quali vantino, dopo l'operazione di ricongiunzione una anzianità contributiva inferiore o pari a 17 anni, la seconda parte (1-*bis*-M) per quelli con anzianità superiore La seconda tabella va utilizzata in modo analogo per individui di sesso femminile

Per quanto concerne l'uso della tabella valgono le seguenti osservazioni di carattere generale

A) L'importo annuo della maggior quota di pensione potenzialmente o effettivamente acquisita per effetto dell'operazione di ricongiunzione deve essere determinato con le norme vigenti nel momento in cui l'operazione e stata richiesta dall'interessato Tenuto conto di quanto previsto nel secondo comma dell'art 2 della legge n 249, tale maggior quota è pari, per ogni anno o frazione di anno che si ricongiunge, ad un trentesimo dell'importo annuo della pensione base in vigore nell'anno di presentazione della domanda di ricongiunzione.

B) L'età dell'assicurato deve essere determinata con riferimento alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione e deve essere computata per valori interi, saranno quindi trascurate le frazioni d'anno inferiori a sei mesi mentre quelle uguali o superiori saranno computate come anno intero.

C) L'anzianità contributiva risultante dal calcolo deve essere determinata tenendo conto sia dei periodi regolarmente coperti da contribuzione comprensivi di eventuali periodi riscattati a norma dell'art 24 della legge n 249 sia del complesso dei periodi ricongiunti espressi parimenti in valori interi.

D) Il coefficiente di calcolo va ricercato, tenuto conto dell'età e dell'anzianità determinate nei modi illustrati nei precedenti punti *B)* e *C)*, nella tabella corrispondente al sesso del richiedente

E) La riserva matematica si ottiene moltiplicando la maggior quota di pensione, di cui al punto *A)*, per il coefficiente di cui al punto *D)*, operando un arrotondamento alle mille lire

Qualora il richiedente venga in possesso con l'operazione di ricongiunzione dei requisiti necessari alla liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità ovvero trattasi di superstite di iscritto, la quota di pensione, calcolata sulla base dei benefici ottenuti con l'operazione, spettante all'interessato o al nucleo superstite secondo la relativa composizione familiare, deve essere moltiplicata per i coefficienti tabellari contenuti nel decreto 29 febbraio 1988 relativo ai trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi seguendo le istruzioni ivi contenute.

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CRISTOFORI

TAB. 1-M COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI IN CONDIZIONE ATTIVA CON ANZIANITA CONTRIBUTIVA INFERIORE O PARI A 17 ANNI

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Eta	0	1	2	3	4	5	6	7	8
20	7.4860	7.6967	7.9254	8.1722	8.4369	8.7197			
21	7.4465	7.6432	7.8583	8.0918	8.3437	8.6140	8.9028		
22	7.4202	7.6027	7.8025	8.0232	8.2615	8.5188	8.7947	9.0895	
23	7.4087	7.5759	7.7622	7.9672	8.1915	8.4348	8.6975	8.9792	9.2802
24	7.4131	7.5639	7.7346	7.9248	8.1341	8.3631	8.6116	8.8797	9.1673
25	7.4343	7.5684	7.7224	7.8967	8.0908	8.3046	8.5383	8.7920	9.0651
26	7.4735	7.5899	7.7268	7.8840	8.0619	8.2602	8.4784	8.7170	8.9760
27	7.5307	7.6298	7.7486	7.8883	8.0488	8.2305	8.4329	8.6556	8.8993
28	7.6068	7.6882	7.7893	7.9106	8.0533	8.2171	8.4026	8.6092	8.8366
29	7.7025	7.7659	7.8489	7.9522	8.0760	8.2217	8.3889	8.5783	8.7892
30	7.8192	7.8635	7.9282	8.0130	8.1185	8.2449	8.3936	8.5643	8.7576
31	7.9542	7.9827	8.0280	8.0940	8.1806	8.2882	8.4173	8.5691	8.7434
32	8.0890	8.1208	8.1499	8.1961	8.2636	8.3519	8.4618	8.5936	8.7486
33	8.2237	8.2588	8.2913	8.3210	8.3662	8.4370	8.5273	8.6395	8.7740
34	8.3580	8.3965	8.4323	8.4655	8.4958	8.5440	8.6143	8.7064	8.8210
35	8.4912	9.5341	8.5734	8.6100	8.6439	8.6748	8.7240	8.7958	8.8899
36	8.1807	8.6705	8.7144	8.7545	8.7919	8.8264	8.8581	8.9083	8.9816
37	7.8788	8.3545	8.8548	8.8995	8.9405	8.9787	9.0140	9.0463	9.0976
38	7.5860	8.0473	8.5332	9.0442	9.0899	9.1317	9.1707	9.2068	9.2398
39	7.3040	7.7495	8.2209	8.7172	9.2392	9.2859	9.3286	9.3685	9.4053
40	7.0324	7.4626	7.9178	8.3994	8.9065	9.4398	9.4875	9.5312	9.5719
41	6.7648	7.1864	7.6260	8.0912	8.5833	9.1016	9.6466	9.6953	9.7400
42	6.4939	6.9145	7.3455	7.7948	8.2704	8.7734	9.3031	9.8601	9.9099
43	6.2263	6.6393	7.0693	7.5099	7.9693	8.4555	8.9697	9.5113	10.0808
44	5.9652	6.3673	6.7896	7.2294	7.6800	8.1498	8.6470	9.1729	9.7267
45	5.7152	6.1025	6.5139	6.9459	7.3958	7.8567	8.3374	8.8460	9.3840
46	5.4763	5.8490	6.2454	6.6664	7.1086	7.5690	8.0407	8.5326	9.0532
47	5.2397	5.6077	5.9893	6.3952	6.8263	7.2791	7.7505	8.2336	8.7373
48	5.0160	5.3685	5.7454	6.1365	6.5523	6.9940	7.4579	7.9410	8.4359
49	4.7887	5.1422	5.5035	5.8900	6.2909	6.7172	7.1700	7.6455	8.1407
50	4.5640	4.9119	5.2744	5.6451	6.0415	6.4527	6.8899	7.3544	7.8422
51	4.3455	4.6845	5.0416	5.4137	5.7941	6.2010	6.6231	7.0719	7.5486
52	4.1237	4.4648	4.8131	5.1800	5.5624	5.9532	6.3713	6.8049	7.2661
53	3.9009	4.2415	4.5924	4.9506	5.3280	5.7213	6.1233	6.5533	6.9993
54	3.6784	4.0168	4.3675	4.7288	5.0977	5.4863	5.8913	6.3052	6.7480
55	3.4556	3.7922	4.1411	4.5026	4.8751	5.2554	5.6560	6.0735	6.5002
56	3.2339	3.5668	3.9142	4.2743	4.6475	5.0320	5.4245	5.8380	6.2689
57	3.0604	3.3442	3.6884	4.0476	4.4201	4.8059	5.2035	5.6095	6.0370
58	2.8777	3.1672	3.4609	3.8171	4.1889	4.5743	4.9737	5.3851	5.8052
59	2.6943	2.9866	3.2870	3.5918	3.9615	4.3474	4.7474	5.1618	5.5889
60	2.5093	2.8024	3.1064	3.4189	3.7359	4.1204	4.5218	4.9378	5.3689
61	2.3218	2.6150	2.9205	3.2373	3.5630	3.8934	4.2940	4.7123	5.1459
62	2.1413	2.4270	2.7335	3.0528	3.3839	3.7243	4.0697	4.4885	4.9257
63	1.9669	2.2450	2.5445	2.8659	3.2007	3.5478	3.9047	4.2668	4.7059
64	1.7926	2.0685	2.3609	2.6760	3.0139	3.3660	3.7311	4.1064	4.4872
65		1.8916	2.1827	2.4913	2.8237	3.1803	3.5519	3.9371	4.3332
66			2.0037	2.3122	2.6391	2.9912	3.3689	3.7625	4.1706
67				2.1307	2.4587	2.8063	3.1808	3.5824	4.0009
68					2.2751	2.6253	2.9964	3.3962	3.8252
69						2.4394	2.8148	3.2128	3.6415
70							2.6275	3.0319	3.4605
71								2.8517	3.2906
72									3.1147
73									
74									

TAB. 1-M COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA
DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI IN CONDIZIONE ATTIVA
CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA INFERIORE O PARI A 17 ANNI

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a

9	10	11	12	13	14	15	16	17	
									20
									21
									22
									23
9.4747									24
9.3594	9.6732								25
9.2554	9.5553	9.8668							26
9.1636	9.4490	9.7455	10.0635						27
9.0853	9.3552	9.6359	9.9386	10.2633					28
9.0214	9.2753	9.5390	9.8255	10.1345	10.4660				29
8.9730	9.2100	9.4559	9.7251	10.0176	10.3331	10.6715			30
8.9407	9.1606	9.3878	9.6388	9.9137	10.2123	10.5344	10.8799		31
8.9266	9.1280	9.3361	9.5680	9.8243	10.1050	10.4098	10.7386	11.0914	32
8.9322	9.1140	9.3019	9.5143	9.7512	10.0129	10.2994	10.6106	10.9463	33
8.9583	9.1199	9.2870	9.4789	9.6957	9.9376	10.2047	10.4973	10.8151	34
9.0069	9.1471	9.2922	9.4628	9.6587	9.8801	10.1271	10.3999	10.6986	35
9.0777	9.1971	9.3193	9.4674	9.6416	9.8417	10.0678	10.3200	10.5985	36
9.1724	9.2705	9.3691	9.4939	9.6452	9.8231	10.0274	10.2583	10.5158	37
9.2922	9.3686	9.4428	9.5435	9.6709	9.8254	10.0072	10.2159	10.4517	38
9.4390	9.4925	9.5414	9.6172	9.7200	9.8502	10.0081	10.1937	10.4069	39
9.6095	9.6440	9.6667	9.7166	9.7940	9.8991	10.0321	10.1934	10.3831	40
9.7815	9.8200	9.8200	9.8432	9.8942	9.9733	10.0807	10.2166	10.3814	41
9.9556	9.9981	9.9981	9.9981	10.0218	10.0739	10.1547	10.2645	10.4035	42
10.1317	10.1784	10.1784	10.1784	10.1784	10.2026	10.2559	10.3386	10.4508	43
10.3091	10.3612	10.3612	10.3612	10.3612	10.3612	10.3860	10.4405	10.5250	44
9.9506	10.5464	10.5464	10.5464	10.5464	10.5464	10.5464	10.5717	10.6275	45
9.6038	10.1836	10.7344	10.7344	10.7344	10.7344	10.7344	10.7344	10.7603	46
9.2703	9.8341	10.3602	10.9241	10.9241	10.9241	10.9241	10.9241	10.9241	47
8.9520	9.4980	9.9994	10.5384	11.1162	11.1162	11.1162	11.1162	11.1162	48
8.6481	9.1772	9.6525	10.1665	10.7190	11.3114	11.3114	11.3114	11.3114	49
8.3501	8.8706	9.3212	9.8088	10.3360	10.9028	11.5103	11.5103	11.5103	50
8.0493	8.5706	9.0041	9.4667	9.9671	10.5083	11.0900	11.7136	11.7136	51
7.7559	8.2703	8.6824	9.1278	9.6031	10.1172	10.6732	11.2709	11.9117	52
7.4736	7.9775	8.3673	8.7912	9.2493	9.7382	10.2670	10.8389	11.4537	53
7.2073	7.6957	8.0701	8.4716	8.9080	9.3798	9.8832	10.4277	11.0166	54
6.9567	7.4302	7.7755	8.1616	8.5754	9.0254	9.5117	10.0306	10.5921	55
6.7094	7.1806	7.4979	7.8544	8.2529	8.6800	9.1445	9.6464	10.1821	56
6.4826	6.9382	7.2304	7.5586	7.9272	8.3393	8.7810	9.2613	9.7804	57
6.2477	6.7089	6.9751	7.2775	7.6172	7.9986	8.4251	8.8822	9.3793	58
6.0249	6.4841	6.7253	7.0016	7.3154	7.6680	8.0638	8.5064	8.9809	59
5.8131	6.2665	6.4838	6.7347	7.0221	7.3485	7.7152	8.1269	8.5873	60
5.5951	6.0580	6.2522	6.4786	6.7401	7.0395	7.3797	7.7618	8.1909	61
5.3789	5.8485	6.0209	6.2238	6.4605	6.7338	7.0468	7.4024	7.8018	62
5.1643	5.6395	5.7899	5.9707	6.1835	6.4316	6.7181	7.0463	7.4192	63
4.9490	5.4311	5.5608	5.7190	5.9091	6.1329	6.3938	6.6952	7.0403	64
4.7350	5.2223	5.3328	5.4697	5.6366	5.8372	6.0733	6.3487	6.6667	65
4.5902	5.0158	5.1049	5.2220	5.3670	5.5438	5.7563	6.0064	6.2981	66
4.4349	4.8811	4.8811	4.9759	5.1003	5.2545	5.4426	5.6685	5.9345	67
4.2720	4.7354	4.7354	4.7354	4.8366	4.9695	5.1341	5.3349	5.5761	68
4.1014	4.5805	4.5805	4.5805	4.5805	4.6890	4.8315	5.0080	5.2233	69
3.9223	4.4176	4.4176	4.4176	4.4176	4.4176	4.5345	4.6880	4.8781	70
3.7558	4.2570	4.2570	4.2570	4.2570	4.2570	4.2570	4.3839	4.5504	71
3.5941	4.1022	4.1022	4.1022	4.1022	4.1022	4.1022	4.1022	4.2408	72
3.4275	3.9551	3.9551	3.9551	3.9551	3.9551	3.9551	3.9551	3.9551	73
	3.8152	3.8152	3.8152	3.8152	3.8152	3.8152	3.8152	3.8152	74

TAB. 1-*bis*-M COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI IN CONDIZIONE ATTIVA CON ANZIANITA CONTRIBUTIVA SUPERIORE A 17 ANNI

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33	11.3065								
34	11.1578	11.5256							
35	11.0231	11.3731	11.7486						
36	10.9035	11.2349	11.5923	11.9757					
37	10.8003	11.1118	11.4502	11.8152	12.2068				
38	10.7147	11.0053	11.3234	11.6691	12.0419	12.4418			
39	10.6479	10.9165	11.2134	11.5384	11.8915	12.2723	12.6809		
40	10.6009	10.8471	11.1216	11.4249	11.7569	12.1177	12.5068	12.9242	
41	10.5753	10.7979	11.0494	11.3300	11.6399	11.9792	12.3479	12.7455	13.1721
42	10.5719	10.7700	10.9976	11.2547	11.5415	11.8582	12.2051	12.5819	12.9883
43	10.5929	10.7651	10.9677	11.2003	11.4632	11.7563	12.0802	12.4348	12.8201
44	10.6398	10.7851	10.9612	11.1683	11.4063	11.6751	11.9749	12.3061	12.6687
45	10.7140	10.8314	10.9800	11.1602	11.3721	11.6155	11.8905	12.1972	12.5361
46	10.8174	10.9059	11.0261	11.1782	11.3626	11.5794	11.8285	12.1100	12.4238
47	10.9507	11.0091	11.0997	11.2228	11.3786	11.5674	11.7894	12.0445	12.3327
48	11.1162	11.1434	11.2033	11.2962	11.4223	11.5818	11.7753	12.0028	12.2641
49	11.3114	11.3114	11.3393	11.4006	11.4958	11.6251	11.7887	11.9870	12.2202
50	11.5103	11.5103	11.5103	11.5390	11.6019	11.6995	11.8321	11.9999	12.2034
51	11.7136	11.7136	11.7136	11.7136	11.7430	11.8076	11.9078	12.0439	12.2161
52	11.9117	11.9117	11.9117	11.9117	11.9117	11.9419	12.0083	12.1112	12.2511
53	12.1127	12.1127	12.1127	12.1127	12.1127	12.1127	12.1438	12.2121	12.3180
54	11.6496	12.3283	12.3283	12.3283	12.3283	12.3283	12.3283	12.3602	12.4306
55	11.1991	11.8517	12.5514	12.5514	12.5514	12.5514	12.5514	12.5514	12.5843
56	10.7616	11.3882	12.0618	12.7839	12.7839	12.7839	12.7839	12.7839	12.7839
57	10.3343	10.9335	11.5815	12.2781	13.0248	13.0248	13.0248	13.0248	13.0248
58	9.9165	10.4897	11.1099	11.7805	12.5014	13.2742	13.2742	13.2742	13.2742
59	9.4967	10.0542	10.6492	11.2928	11.9887	12.7369	13.5390	13.5390	13.5390
60	9.0807	9.6173	10.1972	10.8160	11.4854	12.2093	12.9875	13.8217	13.8217
61	8.6707	9.1849	9.7441	10.3484	10.9933	11.6909	12.4453	13.2563	14.1256
62	8.2504	8.7518	9.2894	9.8738	10.5056	11.1796	11.9089	12.6974	13.5451
63	7.8379	8.3082	8.8339	9.3975	10.0103	10.6726	11.3793	12.1439	12.9706
64	7.4324	7.8728	8.3674	8.9203	9.5130	10.1574	10.8539	11.5971	12.4012
65	7.0309	7.4446	7.9093	8.4312	9.0147	9.6401	10.3201	11.0551	11.8394
66	6.6350	7.0207	7.4591	7.9513	8.5041	9.1222	9.7847	10.5050	11.2836
67	6.2447	6.6029	7.0131	7.4792	8.0026	8.5905	9.2477	9.9522	10.7182
68	5.8601	6.1913	6.5738	7.0118	7.5095	8.0684	8.6961	9.3978	10.1501
69	5.4819	5.7864	6.1416	6.5516	7.0213	7.5549	8.1542	8.8272	9.5796
70	5.1100	5.3886	5.7166	6.0991	6.5408	7.0466	7.6214	8.2669	8.9918
71	4.7568	5.0085	5.3108	5.6668	6.0819	6.5613	7.1104	7.7342	8.4347
72	4.4228	4.6481	4.9230	5.2532	5.6421	6.0955	6.6191	7.2188	7.9001
73	4.1076	4.3078	4.5558	4.8583	5.2217	5.6496	6.1485	6.7247	7.3846
74	3.8152	3.9850	4.2078	4.4839	4.8206	5.2251	5.7014	6.2563	6.8982

TAB. 1-*bis*-M COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI IN CONDIZIONE ATTIVA CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA SUPERIORE A 17 ANNI

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

27	28	29	30	31	32	33	34	35	
									20
									21
									22
									23
									24
									25
									26
									27
									28
									29
									30
									31
									32
									33
									34
									35
									36
									37
									38
									39
									40
									41
13.4243									42
13.2356	13.6814								43
13.0627	13.4876	13.9435							44
12.9070	13.3101	13.7448	14.2112						45
12.7706	13.1503	13.5628	14.0077	14.4849					46
12.6541	13.0092	13.3980	13.8204	14.2759	14.7647				47
12.5594	12.8887	13.2525	13.6509	14.0836	14.5504	15.0511			48
12.4882	12.7909	13.1285	13.5014	13.9098	14.3534	14.8319	15.3452		49
12.4426	12.7174	13.0279	13.3742	13.7567	14.1756	14.6306	15.1214	15.6480	50
12.4249	12.6705	12.9526	13.2713	13.6267	14.0193	14.4492	14.9163	15.4201	51
12.4280	12.6425	12.8948	13.1846	13.5121	13.8773	14.2807	14.7224	15.2023	52
12.4618	12.6438	12.8645	13.1240	13.4220	13.7588	14.1344	14.5494	15.0038	53
12.5396	12.6877	12.8751	13.1023	13.3695	13.6765	14.0233	14.4101	14.8374	54
12.6568	12.7692	12.9219	13.1151	13.3494	13.6249	13.9413	14.2988	14.6975	55
12.8179	12.8928	13.0088	13.1664	13.3658	13.6076	13.8920	14.2186	14.5876	56
13.0248	13.0600	13.1374	13.2574	13.4204	13.6266	13.8766	14.1706	14.5084	57
13.2742	13.2742	13.3106	13.3907	13.5148	13.6835	13.8969	14.1557	14.4600	58
13.5390	13.5390	13.5390	13.5767	13.6599	13.7887	13.9638	14.1853	14.4538	59
13.8217	13.8217	13.8217	13.8217	13.8610	13.9474	14.0815	14.2635	14.4939	60
14.1256	14.1256	14.1256	14.1256	14.1256	14.1666	14.2567	14.3964	14.5861	61
14.4539	14.4539	14.4539	14.4539	14.4539	14.4539	14.4966	14.5908	14.7368	62
13.8594	14.8122	14.8122	14.8122	14.8122	14.8122	14.8122	14.8571	14.9558	63
13.2706	14.2053	15.2073	15.2073	15.2073	15.2073	15.2073	15.2073	15.2545	64
12.6878	13.6053	14.5916	15.6489	15.6489	15.6489	15.6489	15.6489	15.6489	65
12.1144	13.0132	13.9850	15.0298	15.0298	15.0298	15.0298	15.0298	15.0298	66
11.5461	12.4295	13.3853	14.4187	14.4187	14.4187	14.4187	14.4187	14.4187	67
10.9679	11.8519	12.7952	13.8157	13.8157	13.8157	13.8157	13.8157	13.8157	68
10.3861	11.2631	12.2109	13.2223	13.2223	13.2223	13.2223	13.2223	13.2223	69
9.8022	10.6710	11.6155	12.6364	12.6364	12.6364	12.6364	12.6364	12.6364	70
9.2215	10.1011	11.0440	12.0691	12.0691	12.0691	12.0691	12.0691	12.0691	71
8.6653	9.5246	10.4853	11.5152	11.5152	11.5152	11.5152	11.5152	11.5152	72
8.1344	8.9764	9.9220	10.9792	10.9792	10.9792	10.9792	10.9792	10.9792	73
7.6327	8.4673	9.4046	10.4572	10.4572	10.4572	10.4572	10.4572	10.4572	74

TAB. 1-F COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI IN CONDIZIONE ATTIVA CON ANZIANITA CONTRIBUTIVA INFERIORE O PARI A 17 ANNI

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Eta	0	1	2	3	4	5	6	7	8
20	6.7561	6.9449	7.1498	7.3714	7.6099	7.8650			
21	6.7201	6.8951	7.0671	7.2962	7.5224	7.7658	8.0261		
22	6.6961	6.8577	7.0363	7.2322	7.4456	7.6765	7.9248	8.1905	
23	6.6852	6.8331	6.9980	7.1803	7.3802	7.5980	7.8335	8.0869	8.3581
24	6.6888	6.8219	6.9728	7.1412	7.3271	7.5311	7.7533	7.9937	8.2523
25	6.7075	6.8256	6.9615	7.1154	7.2873	7.4770	7.6852	7.9120	8.1572
26	6.7425	6.8448	6.9654	7.1041	7.2612	7.4365	7.6301	7.8426	8.0740
27	6.7944	6.8807	6.9851	7.1082	7.2497	7.4100	7.5889	7.7866	8.0034
28	6.8642	6.9337	7.0218	7.1283	7.2539	7.3983	7.5619	7.7445	7.9462
29	6.9535	7.0050	7.0759	7.1658	7.2745	7.4027	7.5501	7.7170	7.9034
30	7.0635	7.0962	7.1488	7.2212	7.3129	7.4239	7.5547	7.7051	7.8755
31	7.1933	7.2087	7.2421	7.2957	7.3696	7.4632	7.5765	7.7100	7.8634
32	7.3243	7.3413	7.3570	7.3911	7.4459	7.5213	7.6168	7.7324	7.8686
33	7.4566	7.4754	7.4927	7.5088	7.5435	7.5994	7.6754	7.7739	7.8919
34	7.5899	7.6105	7.6296	7.6473	7.6637	7.6992	7.7562	7.8348	7.9343
35	7.7249	7.7470	7.7680	7.7876	7.8057	7.8223	7.8586	7.9168	7.9970
36	7.4347	7.8853	7.9079	7.9293	7.9493	7.9678	7.9848	8.0218	8.0812
37	7.1504	7.5898	8.0498	8.0729	8.0947	8.1151	8.1339	8.1513	8.1691
38	6.8728	7.3003	7.7488	8.2185	8.2421	8.2644	8.2852	8.3044	8.3222
39	6.6032	7.0174	7.4538	7.9118	8.3913	8.4154	8.4382	8.4594	8.4791
40	6.3433	5.7427	7.1656	7.6113	8.0789	8.5686	8.5932	8.6164	8.6381
41	6.0859	6.4780	6.8859	7.3177	7.7729	8.2505	8.7505	8.7756	8.7994
42	5.8310	6.2160	6.6164	7.0330	7.4741	7.9390	8.4268	8.9375	8.9632
43	5.5792	5.9566	6.3498	6.7589	7.1845	7.6351	8.1100	8.6082	9.1300
44	5.3263	5.7004	6.0859	6.4877	6.9057	7.3405	7.8009	8.2861	8.7952
45	5.0808	5.4429	5.8252	6.2192	6.6297	7.0568	7.5012	7.9716	8.4675
46	4.8436	5.1933	5.5634	5.9542	6.3569	6.7766	7.2131	7.6673	8.1482
47	4.6070	4.9525	5.3101	5.6885	6.0880	6.4998	6.9289	7.3753	7.8397
48	4.3721	4.7122	5.0656	5.4313	5.8184	6.2271	6.6482	7.0871	7.5437
49	4.1395	4.4734	4.8215	5.1830	5.5573	5.9533	6.3714	6.8024	7.2514
50	3.9104	4.2369	4.5787	4.9349	5.3050	5.6880	6.0934	6.5213	6.9624
51	3.6858	4.0037	4.3380	4.6879	5.0526	5.4315	5.8237	6.2387	6.6769
52	3.4571	3.7763	4.1020	4.4445	4.8030	5.1767	5.5649	5.9666	6.3918
53	3.2257	3.5444	3.8716	4.2055	4.5566	4.9242	5.3073	5.7053	6.1172
54	2.9931	3.3096	3.6366	3.9723	4.3149	4.6751	5.0522	5.4453	5.8537
55	2.7609	3.0733	3.3982	3.7340	4.0787	4.4304	4.8004	5.1875	5.5912
56	2.5482	2.8369	3.1579	3.4918	3.8368	4.1910	4.5524	4.9325	5.3304
57	2.4073	2.6217	2.9187	3.2490	3.5925	3.9475	4.3119	4.6837	5.0748
58	2.2595	2.4801	2.7009	3.0069	3.3472	3.7011	4.0667	4.4422	4.8253
59	2.1067	2.3309	2.5584	2.7863	3.1019	3.4529	3.8180	4.1952	4.5825
60	1.9507	2.1765	2.4082	2.6433	2.8787	3.2047	3.5674	3.9446	4.3343
61	1.8053	2.0184	2.2521	2.4918	2.7350	2.9786	3.3160	3.6913	4.0815
62	1.6733	1.8727	2.0938	2.3361	2.5848	2.8371	3.0898	3.4398	3.8291
63	1.5541	1.7402	1.9475	2.1774	2.4294	2.6881	2.9504	3.2132	3.5772
64	1.4463	1.6204	1.8144	2.0305	2.2703	2.5331	2.8027	3.0763	3.3502
65		1.5119	1.6939	1.8967	2.1226	2.3732	2.6480	2.9298	3.2158
66			1.5849	1.7756	1.9882	2.2251	2.4878	2.7757	3.0712
67				1.6665	1.8670	2.0905	2.3396	2.6158	2.9186
68					1.7577	1.9693	2.2050	2.4677	2.7590
69						1.8600	2.0838	2.3333	2.6113
70							1.9752	2.2129	2.4779
71								2.1061	2.3595
72									2.2538
73									
74									

TAB 1-F COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI IN CONDIZIONE ATTIVA CON ANZIANITA CONTRIBUTIVA INFERIORE O PARI A 17 ANNI

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a

9	10	11	12	13	14	15	16	17	
									20
									21
									22
									23
8.5290									24
8.4211	8.7035								25
8.3243	8.5936	8.8745							26
8.2395	8.4950	8.7622	9.0468						27
8.1674	8.4064	8.6613	8.9340	9.2266					28
8.1092	8.3350	8.5728	8.8309	9.1092	9.4078				29
8.0656	8.2757	8.4977	8.7405	9.0039	9.2879	9.5925			30
8.0273	8.2314	8.4370	8.6636	8.9114	9.1802	9.4700	9.7809		31
8.0253	8.2027	8.3914	8.6012	8.8325	9.0854	9.3597	9.6555	9.9728	32
8.0309	8.1908	8.3617	8.5542	8.7684	9.0044	9.2625	9.5425	9.8444	33
8.0547	8.1966	8.3491	8.5235	8.7200	8.9386	9.1795	9.4429	9.7287	34
8.0986	8.2215	8.3546	8.5103	8.6883	8.8899	9.1120	9.3579	9.6268	35
8.1630	8.2668	8.3797	8.5156	8.6745	8.8562	9.0610	9.2887	9.5397	36
8.2497	8.3333	8.4253	8.5405	8.6793	8.8415	9.0270	9.2360	9.4685	37
8.3607	8.4227	8.4926	8.5865	8.7041	8.8458	9.0114	9.2008	9.4142	38
8.4972	8.5366	8.5834	8.6548	8.7506	8.8708	9.0155	9.1845	9.3779	39
8.6582	8.6767	8.6993	8.7471	8.8200	8.9179	9.0406	9.1883	9.3609	40
8.8216	8.8421	8.8421	8.8651	8.9139	8.9884	9.0883	9.2137	9.3645	41
8.9875	9.0101	9.0101	9.0101	9.0336	9.0835	9.1595	9.2616	9.3896	42
9.1562	9.1810	9.1810	9.1810	9.1810	9.2051	9.2560	9.3337	9.4379	43
9.3282	9.3550	9.3550	9.3550	9.3550	9.3550	9.3796	9.4317	9.5110	44
8.9877	9.5324	9.5324	9.5324	9.5324	9.5324	9.5324	9.5576	9.6108	45
8.6558	9.1868	9.7136	9.7136	9.7136	9.7136	9.7136	9.7136	9.7393	46
8.3314	8.8496	9.3587	9.8974	9.8974	9.8974	9.8974	9.8974	9.8974	47
8.0187	8.5216	9.0125	9.5332	10.0842	10.0842	10.0842	10.0842	10.0842	48
7.7186	8.2046	8.6756	9.1778	9.7107	10.2744	10.2744	10.2744	10.2744	49
7.4221	7.9002	8.3499	8.8320	9.3461	9.8915	10.4685	10.4685	10.4685	50
7.1285	7.5991	8.0372	8.4977	8.9913	9.5176	10.0760	10.6668	10.6668	51
6.8408	7.3035	7.7244	8.1733	8.6451	9.1507	9.6900	10.2621	10.8674	52
6.5532	7.0134	7.4173	7.8488	8.3090	8.7927	9.3112	9.8640	10.4505	53
6.2763	6.7236	7.1161	7.5304	7.9731	8.4454	8.9416	9.4735	10.0408	54
6.0105	6.4444	6.8150	7.2180	7.6434	8.0980	8.5829	9.0924	9.6386	55
5.7451	6.1760	6.5252	6.9060	7.3201	7.7573	8.2244	8.7226	9.2461	56
5.4841	5.9109	6.2402	6.5995	6.9913	7.4174	7.8671	8.3477	8.8603	57
5.2282	5.6499	5.9589	6.2982	6.6684	7.0720	7.5109	7.9743	8.4694	58
4.9777	5.3933	5.6822	6.0010	6.3510	6.7329	7.1493	7.6021	8.0801	59
4.7345	5.1428	5.4108	5.7093	6.0387	6.4003	6.7949	7.2250	7.6928	60
4.4848	4.8988	5.1461	5.4234	5.7323	6.0731	6.4473	6.8555	7.3006	61
4.2338	4.6522	4.8779	5.1344	5.4221	5.7425	6.0960	6.4841	6.9076	62
3.9820	4.4030	4.6078	4.8426	5.1093	5.4085	5.7417	6.1094	6.5130	63
3.7297	4.1518	4.3364	4.5500	4.7948	5.0728	5.3848	5.7322	6.1155	64
3.5022	3.8989	4.0639	4.2568	4.4801	4.7360	5.0267	5.3528	5.7160	65
3.3710	3.6712	3.7907	3.9637	4.1659	4.4000	4.6682	4.9729	5.3148	66
3.2293	3.5445	3.5445	3.6701	3.8520	4.0646	4.3108	4.5928	4.9132	67
3.0784	3.4061	3.4061	3.4061	3.5387	3.7305	3.9548	4.2144	4.5118	68
2.9146	3.2576	3.2576	3.2576	3.2576	3.3978	3.6008	3.8381	4.1128	69
2.7730	3.1004	3.1004	3.1004	3.1004	3.1004	3.2493	3.4649	3.7169	70
2.6420	2.9568	2.9568	2.9568	2.9568	2.9568	2.9568	3.1156	3.3454	71
2.5250	2.8273	2.8273	2.8273	2.8273	2.8273	2.8273	2.8273	2.9973	72
2.4225	2.7140	2.7140	2.7140	2.7140	2.7140	2.7140	2.7140	2.7140	73
	2.6214	2.6214	2.6214	2.6214	2.6214	2.6214	2.6214	2.6214	74

TAB. 1-*bis*-F COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI IN CONDIZIONE ATTIVA CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA SUPERIORE A 17 ANNI

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33	10.1683								
34	10.0369	10.3674							
35	9.9185	10.2330	10.5704						
36	9.8142	10.1119	10.4330	10.7774					
37	9.7248	10.0049	10.3089	10.6366	10.9882				
38	9.6516	9.9132	10.1993	10.5096	10.8442	11.2031			
39	9.5958	9.8382	10.1053	10.3973	10.7142	11.0558	11.4223		
40	9.5584	9.7809	10.0284	10.3011	10.5994	10.9229	11.2718	11.6460	
41	9.5408	9.7425	9.9697	10.2225	10.5010	10.8056	11.1360	11.4922	11.8744
42	9.5437	9.7238	9.9298	10.1618	10.4200	10.7045	11.0155	11.3530	11.7169
43	9.5687	9.7261	9.9100	10.1205	10.3575	10.6212	10.9119	11.2296	11.5744
44	9.6176	9.7511	9.9120	10.0999	10.3149	10.5571	10.8265	11.1235	11.4481
45	9.6919	9.8007	9.9373	10.1016	10.2937	10.5133	10.7609	11.0362	11.3396
46	9.7937	9.8765	9.9878	10.1274	10.2954	10.4917	10.7162	10.9692	11.2506
47	9.9237	9.9793	10.0640	10.1778	10.3205	10.4923	10.6930	10.9226	11.1813
48	10.0842	10.1111	10.1680	10.2547	10.3711	10.5170	10.6927	10.8980	11.1328
49	10.2744	10.2744	10.3019	10.3601	10.4488	10.5679	10.7172	10.8970	11.1070
50	10.4685	10.4685	10.4685	10.4966	10.5562	10.6470	10.7689	10.9217	11.1057
51	10.6668	10.6668	10.6668	10.6668	10.6956	10.7565	10.8495	10.9743	11.1308
52	10.8674	10.8674	10.8674	10.8674	10.8674	10.8963	10.9594	11.0546	11.1825
53	11.0711	11.0711	11.0711	11.0711	11.0711	11.0711	11.1014	11.1654	11.2631
54	10.6425	11.2793	11.2793	11.2793	11.2793	11.2793	11.2793	11.3103	11.3760
55	10.2211	10.8390	11.4927	11.4927	11.4927	11.4927	11.4927	11.4927	11.5246
56	9.8074	10.4059	11.0407	11.7125	11.7125	11.7125	11.7125	11.7125	11.7125
57	9.3990	9.9764	10.5921	11.2453	11.9365	11.9365	11.9365	11.9365	11.9365
58	8.9975	9.5524	10.1473	10.7816	11.4546	12.1666	12.1666	12.1666	12.1666
59	8.5908	9.1356	9.7081	10.3217	10.9761	11.6703	12.4048	12.4048	12.4048
60	8.1867	8.7144	9.2772	9.8687	10.5026	11.1788	11.8960	12.6549	12.6549
61	7.7847	8.2957	8.8417	9.4240	10.0360	10.6920	11.3916	12.1337	12.9189
62	7.3693	7.8715	8.4015	8.9679	9.5720	10.2068	10.8873	11.6130	12.3828
63	6.9534	7.4336	7.9557	8.5070	9.0960	9.7242	10.3844	11.0921	11.8467
64	6.5364	6.9956	7.4962	8.0406	8.6154	9.2295	9.8845	10.5729	11.3107
65	6.1167	6.5566	7.0366	7.5600	8.1291	8.7299	9.3719	10.0566	10.7762
66	5.6955	6.1155	6.5767	7.0799	7.6285	8.2251	8.8549	9.5279	10.2456
67	5.2726	5.6729	6.1146	6.5995	7.1286	7.7054	8.3327	8.9949	9.7025
68	4.8498	5.2289	5.6511	6.1170	6.6285	7.1865	7.7949	8.4566	9.1551
69	4.4276	4.7852	5.1864	5.6332	6.1262	6.6674	7.2579	7.9017	8.6019
70	4.0086	4.3429	4.7227	5.1487	5.6232	6.1466	6.7214	7.3485	8.0322
71	3.6141	3.9252	4.2816	4.6865	5.1408	5.6467	6.2049	6.8177	7.4864
72	3.2433	3.5308	3.8637	4.2451	4.6784	5.1646	5.7060	6.3033	6.9591
73	2.8967	3.1611	3.4702	3.8280	4.2380	4.7037	5.2262	5.8081	6.4502
74	2.6214	2.8190	3.1051	3.4396	3.8267	4.2704	4.7743	5.3398	5.9694

TAB. 1-*bis*-F COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI IN CONDIZIONE ATTIVA CON ANZIANITA CONTRIBUTIVA SUPERIORE A 17 ANNI

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

27	28	29	30	31	32	33	34	35	
									20
									21
									22
									23
									24
									25
									26
									27
									28
									29
									30
									31
									32
									33
									34
									35
									36
									37
									38
									39
									40
									41
12.1073									42
11.9461	12.3449								43
11.8004	12.1802	12.5876							44
11.6714	12.0313	12.4194	12.8358						45
11.5608	11.8999	12.2678	12.6645	13.0901					46
11.4690	11.7862	12.1329	12.5091	12.9147	13.3498				47
11.3974	11.6917	12.0161	12.3708	12.7555	13.1704	13.6155			48
11.3473	11.6181	11.9192	12.2511	12.6140	13.0077	13.4322	13.8875		49
11.3207	11.5666	11.8437	12.1520	12.4917	12.8631	13.2660	13.7005	14.1666	50
11.3191	11.5393	11.7911	12.0748	12.3904	12.7382	13.1185	13.5310	13.9759	51
11.3428	11.5358	11.7613	12.0193	12.3100	12.6333	12.9897	13.3793	13.8020	52
11.3942	11.5585	11.7564	11.9876	12.2521	12.5501	12.8816	13.2470	13.6464	53
11.4762	11.6107	11.7793	11.9823	12.2196	12.4910	12.7967	13.1368	13.5117	54
11.5921	11.6949	11.8330	12.0062	12.2146	12.4582	12.7369	13.0509	13.4001	55
11.7453	11.8146	11.9203	12.0622	12.2401	12.4543	12.7046	12.9909	13.3135	56
11.9365	11.9702	12.0415	12.1502	12.2963	12.4793	12.6997	12.9572	13.2518	57
12.1666	12.1666	12.2014	12.2748	12.3868	12.5373	12.7258	12.9529	13.2182	58
12.4048	12.4048	12.4048	12.4407	12.5164	12.6320	12.7872	12.9817	13.2159	59
12.6549	12.6549	12.6549	12.6549	12.6919	12.7702	12.8896	13.0499	13.2509	60
12.9189	12.9189	12.9189	12.9189	12.9189	12.9572	13.0383	13.1618	13.3277	61
13.1973	13.1973	13.1973	13.1973	13.1973	13.1973	13.2371	13.3211	13.4493	62
12.6473	13.4944	13.4944	13.4944	13.4944	13.4944	13.4944	13.5357	13.6231	63
12.0976	12.9323	13.8155	13.8155	13.8155	13.8155	13.8155	13.8155	13.8586	64
11.5475	12.3701	13.2426	14.1659	14.1659	14.1659	14.1659	14.1659	14.1659	65
10.9999	11.8085	12.6707	13.5854	13.5854	13.5854	13.5854	13.5854	13.5854	66
10.4572	11.2503	12.1005	13.0071	13.0071	13.0071	13.0071	13.0071	13.0071	67
9.9014	10.6975	11.5340	12.4307	12.4307	12.4307	12.4307	12.4307	12.4307	68
9.3410	10.1308	10.9732	11.8584	11.8584	11.8584	11.8584	11.8584	11.8584	69
8.7757	9.5606	10.3993	11.2938	11.2938	11.2938	11.2938	11.2938	11.2938	70
8.2154	9.0081	9.8450	10.7393	10.7393	10.7393	10.7393	10.7393	10.7393	71
7.6747	8.4548	9.3032	10.1988	10.1988	10.1988	10.1988	10.1988	10.1988	72
7.1551	7.9242	8.7627	9.6746	9.6746	9.6746	9.6746	9.6746	9.6746	73
6.6642	7.4269	8.2592	9.1665	9.1665	9.1665	9.1665	9.1665	9.1665	74

93A0852

DECRETO 17 febbraio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «27 Marzo - Società a r. l.», in Latina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 18 giugno 1992 con la quale il tribunale di Latina ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa di produzione e lavoro «27 Marzo - Società coop. a r. l.», con sede in Latina;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Vista gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «27 Marzo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Latina, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Ungari Trasatti in data 2 aprile 1980, rep. n. 1959, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. rag. Fabio Casantini, nato a Roma il 27 gennaio 1963 e residente in via Sannio, 59, 00183 Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A1350

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 febbraio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Laverda S.p.a.», in Vicenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1993 con il quale la società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.», con sede legale in Vicenza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 6 dicembre 1992, ed è stato nominato un commissario liquidatore, preposto alla procedura, nella persona del dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in Genova, viale Brigata Bisagno, 14/4;

Vista la sentenza del 16 febbraio 1993, depositata in cancelleria in data 17 febbraio 1993, con la quale il tribunale di Vicenza, sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Laverda S.p.a.», con sede in Vicenza, e ne ha riconosciuto l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettere *c)* e *d)*, del decreto-legge n. 233/1986;

Ritenuto, pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Laverda S.p.a.» in quanto la composizione degli organi amministrativi risulta sottoposta alla stessa direzione della predetta società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» già posta in liquidazione coatta amministrativa ed in quanto la società risulta finanziata in via continuativa o in misura prevalente dalla società stessa società fiduciaria;

Decreta:

1. La società «Laverda S.p.a.», con sede in Vicenza, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Vicenza in data 18 giugno 1991 al n. 26406, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore il dott. Alfio Lamanna, già nominato commissario liquidatore della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1993

Il Ministro: GUARINO

93A1351

DECRETO 23 febbraio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Biesse Italia S.r.l.», in Vicenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1993 con il quale la società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.», con sede legale in Vicenza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 6 dicembre 1992, ed è stato nominato un commissario liquidatore, preposto alla procedura, nella persona del dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in Genova, viale Brigata Bisagno, 14/4;

Vista la sentenza del 16 febbraio 1993, depositata in cancelleria in data 17 febbraio 1993, con la quale il tribunale di Vicenza, sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Biesse Italia S.r.l.», con sede in Vicenza, e ne ha riconosciuto l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge n. 233/1986;

Ritenuto, pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Biesse Italia S.r.l.» in quanto la composizione degli organi amministrativi risulta sottoposta alla stessa direzione della predetta società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» già posta in liquidazione coatta amministrativa ed in quanto la società risulta finanziata in via continuativa o in misura prevalente dalla stessa società fiduciaria;

Decreta:

1. La società «Biesse Italia S.r.l.», con sede in Vicenza, iscritta al registro delle imprese di Vicenza in data 15 febbraio 1991 al n. 25903, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore il dott. Alfio Lamanna, già nominato commissario liquidatore della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1993

Il Ministro: GUARINO

93A1352

DECRETO 23 febbraio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Gruppo Zanini Italia S.r.l.», in Vicenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1993 con il quale la società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.», con sede legale in Vicenza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 6 dicembre 1992, ed è stato nominato un commissario liquidatore, preposto alla procedura, nella persona del dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in Genova, viale Brigata Bisagno, 14/4;

Vista la sentenza del 16 febbraio 1993, depositata in cancelleria in data 17 febbraio 1993, con la quale il tribunale di Vicenza, sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Gruppo Zanini Italia S.r.l.», con sede in Vicenza, e ne ha riconosciuto l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettere *a)* e *c)*, del decreto-legge n. 233/1986;

Ritenuto, pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Gruppo Zanini Italia S.r.l.» in quanto risulta società controllante indirettamente la «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» già posta in liquidazione coatta amministrativa ed in quanto la composizione degli organi amministrativi risulta sottoposta alla stessa direzione della stessa società fiduciaria;

Decreta:

1. La società «Gruppo Zanini Italia S.r.l.», con sede in Vicenza, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Vicenza al n. 24941, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore il dott. Alfio Lamanna, già nominato commissario liquidatore della «Cofidam S.p.a. - Società fiduciaria e di servizi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1993

Il Ministro: GUARINO

93A1353

DECRETO 23 febbraio 1993.

Autorizzazione alla Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a., in Roma, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nel ramo vita VI.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e le altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto ministeriale in data 28 agosto 1991 con cui la Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio

della Repubblica, l'attività assicurativa nel ramo I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la domanda in data 29 settembre 1992 con la quale la Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 224588 del 7 dicembre 1992 e numero 330198 del 21 gennaio 1993 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in merito sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione 5 febbraio 1993;

Decreta:

Art. 1.

La Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al puto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1993

Il Ministro: GUARINO

93A1336

DECRETO 23 febbraio 1993.

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, in Roma, ad effettuare investimenti a copertura di particolari riserve ai sensi dell'art. 32, lettera *r)*, della legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita ed in particolare l'art. 32, lettera *r)*;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 10 marzo 1992 presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare gli investimenti delle attività a copertura delle riserve tecniche delle polizze relative alle gestioni separate «Fondo INA» e «Moneta Forte» in particolari investimenti;

Vista la lettera n. 224367 del 20 novembre 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato, che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione 5 febbraio 1993;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, con sede in Roma è autorizzato ad effettuare gli investimenti delle attività a copertura delle riserve tecniche delle polizze presenti nelle gestioni separate «Fondo INA» e «Moneta Forte», in titoli emessi o garantiti da Stati esteri le cui valute siano in «contovalutario», nei limiti del 20% e del 5% dell'ammontare di ciascuna gestione rispettivamente per l'impiego in titoli emessi da uno stesso Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1993

Il Ministro: GUARINO

93A1337

DECRETO 23 febbraio 1993.

Autorizzazione alla Assiba - Società di assicurazioni S.p.a., in Milano, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I e V ed approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, secondo quanto richiesto dalla società stessa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della

Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 12 febbraio 1992 e le successive integrazioni e modificazioni con le quali la Assiba - Società di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986, nonché l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 224124 del 5 novembre 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione 5 febbraio 1993;

Vista la lettera n. 224522 del 30 novembre 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole alla approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Considerato che la Assicurazioni generali S.p.a., in qualità di azionista di maggioranza della Assiba assicurazioni S.p.a., si è impegnata a non procedere all'alienazione della propria partecipazione di controllo nel primo triennio di attività;

Decreta:

Art. 1.

La Assiba - Società di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

La Assicurazioni generali S.p.a. potrà procedere all'alienazione della propria partecipazione di controllo, nel primo triennio di attività, previa autorizzazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza presentate dalla Assiba - Società di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe n. S12R (M-F) - C: assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo costante con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione - teste di sesso maschile e femminile;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 1);

3) tariffe S12R (M-F): assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione - teste di sesso maschile e femminile. I tassi di premio sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe S11R (M-F): assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione - teste di sesso maschile e femminile;

6) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) coefficienti per la conversione della rateazione della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile;

8) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

9) tariffe di opzione al termine del differimento, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

10) tariffe di opzione al termine del differimento, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

11) tariffe di opzione al termine del differimento, su testa singola, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

12) tariffa S26J - RIV: assicurazione di rendita vitalizia temporanea differita rivalutabile con controassicurazione a premio unico;

13) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa S26C - RIV: assicurazione su due teste di rendita vitalizia temporanea differita rivalutabile con controassicurazione, sulla testa del beneficiario-assicurato, a premio annuo costante pagabile finché entrambe le teste sono in vita e per il periodo di differimento stabilito;

15) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 14);

16) coefficienti per la conversione della rateazione della rendita vitalizia temporanea corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile, da abbinare alle tariffe di cui ai precedenti punti 12) e 14);

17) tariffe di opzione per la conversione in capitale della rendita vitalizia temporanea garantita al termine del differimento, da abbinare alle tariffe di cui ai precedenti punti 12) e 14);

18) tariffe di opzione per la conversione al termine del differimento della rendita vitalizia temporanea differita in una rendita vitalizia pagabile per un numero di anni compreso, a scelta dell'assicurato, fra i 6 e 10 ed a condizione che l'assicurato beneficiario sia in vita, da abbinare alle tariffe di cui ai precedenti punti 12) e 14;

19) tariffe S8D-C: assicurazione di capitale differito a premio annuo costante con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione;

20) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 19);

21) tariffe S8D: assicurazione di capitale differito a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione. I tassi di premio sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 19);

22) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 21);

23) tariffe S8C: assicurazione di capitale differito a premio unico con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione;

24) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 23);

25) tariffa S8C-Z/3: assicurazione di capitale differito a premio unico con controassicurazione e con rivalutazione annua costante garantita del capitale (tariffa a tasso tecnico 3%) comprese le condizioni di applicazione. I tassi di premio sono gli stessi della tariffa a tasso tecnico 3% di cui al precedente punto 23);

26) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 25);

27) tariffe di opzione, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

28) tariffe di opzione, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) tariffe di opzione al termine del differimento per teste di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) tariffe di opzione al termine del differimento per teste di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 10 anni e successivamente vitalizia (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

31) tariffe di opzione, per il differimento automatico del pagamento del capitale garantito alla scadenza contrattuale da applicare a contratti a prestazioni rivalutabili (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

32) tariffe di opzione per il differimento automatico del godimento della rendita garantita a scadenza da applicare a contratti a prestazioni rivalutabili (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

33) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione in forma collettiva;

34) condizioni di polizza, da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 33), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

35) condizioni di polizza, da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 33), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

36) tariffe di assicurazione di rendita a premio annuo ed a premio unico per differimenti inferiori a cinque anni da applicare a contratti assunti in forma collettiva, comprese le condizioni di applicazione;

37) addizionali di frazionamento del premio annuo delle tariffe vita a prestazioni rivalutabili e non rivalutabili;

38) tariffe S13-C: assicurazione mista (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;

39) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 38);

40) tariffe S13: assicurazione mista (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), a premio annuo rivalutabile, comprese le condizioni di applicazione. I tassi di premio sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 38);

41) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 40);

42) tariffe S13J: assicurazione mista (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

43) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 42);

44) tariffa S5: assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;

45) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 44);

46) tariffa S5J: assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

47) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 46);

48) tariffa S5-DR: assicurazione temporanea per il caso di morte del debito residuo di rate temporanee certe a premio annuo costante limitato, comprese le condizioni di applicazione;

49) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 48);

50) tariffa S5J: assicurazione temporanea per il caso di morte del debito residuo di rate temporanee certe a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

51) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 50);

52) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte;

53) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 52);

54) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità;

55) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 54);

56) condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidità permanente, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 54);

57) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità permanente stipulata a favore dei dipendenti di aziende industriali, in forza di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro;

58) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 57),

59) condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidità permanente nelle assicurazioni temporanee di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente stipulate a favore dei dipendenti di aziende industriali, relative alle ipotesi di cui al precedente punto 57);

60) tariffa S14-CO: assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa a premio annuo costante. pagabile per l'intera durata contrattuale - forma accessoria;

61) tariffa S5A-CO: assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo pari a 1/n del capitale iniziale a premio annuo costante pagabile per l'intera durata contrattuale - forma accessoria;

62) condizioni di applicazione delle tariffe di cui ai precedenti punti 60) e 61);

63) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte «garanzia di famiglia-beneficio orfani», comprese le condizioni di applicazione;

64) condizioni di polizza della tariffa di cui al precedente punto 63);

65) tariffa 68C-RIC: assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premi ricorrenti, comprese le condizioni di applicazione;

66) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 65);

67) tariffa U/O: capitalizzazione a premio unico con prestazioni rivalutabili (tasso tecnico 0%);

68) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 67);

69) condizioni di applicazione della tariffa di cui al precedente punto 67);

70) tariffa U/3: capitalizzazione a premio unico con prestazioni rivalutabili (tasso tecnico 3%);

71) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 70);

72) condizioni di applicazione della tariffa di cui al precedente punto 70);

73) tariffa U/4: capitalizzazione a premio unico con prestazioni rivalutabili (tasso tecnico 4%);

74) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 73);

75) condizioni di applicazione della tariffa di cui al precedente punto 73);

76) tariffe di capitalizzazione a premio unico con prestazioni rivalutabili (tasso tecnico 0%, 3%, 4%) per operazioni in forma collettiva;

77) condizioni di applicazione delle tariffe di cui al precedente punto 76);

78) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione;

79) condizioni generali di assicurazione:

80) regolamento della gestione denominata «GESTASSIBA».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1993

Il Ministro: GUARINO

93A1338

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 23 luglio 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 41 *(Insegnamenti della facoltà).*

1. Al n. 134) la dizione dell'insegnamento di «storia delle arti applicate» viene modificata in «storia delle arti applicate e dell'oreficeria».

2. All'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà sono aggiunti i seguenti:

155) antichità ed epigrafia medievale;
156) storia dell'amministrazione dell'Italia unita;
157) informatica documentaria e bibliografica;
158) conservazione e restauro dei documenti d'archivio;
159) paleografia e araldica;
160) sfragistica e araldica;
161) gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;
162) codicologia;
163) storia dell'editoria e del commercio librario;
164) storia degli insediamenti e del paesaggio agrario medievale;
165) storia dell'urbanistica medievale;
166) storia delle regioni meridionali nel Medioevo;
167) storia delle regioni meridionali nell'Età Moderna;
168) storia economica;
169) metodologia della ricerca storica;
170) storia dell'agricoltura;
171) storia del movimento operaio;
172) storia dei partiti politici;
173) storia del giornalismo;
174) storia della scienza e della tecnica;
175) iconologia e iconografia;
176) storia dell'arte delle aree europee nel Medioevo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 30 ottobre 1992

Il pro-rettore: CUCCURULLO

93A1343

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa alla istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e segnatamente il comma 9 dell'art. 6 ed il comma 1 dell'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 con il quale è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1991-93;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Udito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 30 ottobre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Il titolo V - Scuole dirette a fini speciali ed i relativi articoli dal n. 52 al n. 87 del vigente statuto sono soppressi e così sostituiti:

«Titolo V

CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

Art. 52. — Presso la facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario:

economia e gestione dei servizi turistici;

economia e amministrazione delle imprese;

statistica e informatica per la gestione delle imprese.

Diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici

Art. 53. — La durata del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici è di tre anni.

Sono titoli di ammissione i diplomi di maturità degli istituti della scuola secondaria di durata quinquennale e equiparati.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, le esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 54. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui al successivo art. 69 distinti nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti delle altre aree di cui all'art. 56;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti attivati di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici.

Art. 55. — Il piano di studi del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti indicati nell'art. 56 ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di quattro annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

L'organismo didattico competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il diploma di economia e gestione dei servizi turistici si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di sedici annualità, l'esame di un insegnamento annuale di lingua inglese, l'esame di un insegnamento annuale di un'altra lingua, scelta dallo studente tra lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola e lingua russa, una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base ed il colloquio finale.

L'organismo didattico competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e della prova di idoneità.

Art. 56. — Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:

economia politica;

economia aziendale;

istituzioni di diritto privato;

istituzioni di diritto pubblico;

statistica.

matematica per le applicazioni economiche e finanziarie.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici i seguenti:

Area economica.

economia dell'ambiente;

economia dell'arte e della cultura;

economia del turismo;

economia dei trasporti;

geografia del turismo;

politica economica;

storia del turismo.

Area aziendale:

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese turistiche;

gestione finanziaria e valutaria;

marketing;

metodologia e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

organizzazione delle aziende turistiche.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto dei trasporti;

diritto pubblico dell'economia;

legislazione bancaria;

legislazione del turismo.

Area matematico-statistica:

statistica del turismo.

Altre aree:

sociologia del turismo.

Art. 57. — L'organismo didattico competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici elencati nell'art. 56 e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

L'organismo didattico competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici.

L'organismo didattico competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

L'organismo didattico competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 58. — Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi per un numero complessivo uguale di ore.

L'organismo didattico competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

L'organismo didattico competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

L'organismo didattico competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso l'organismo didattico competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area si appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 55 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 59. — Il colloquio finale per il conseguimento del diploma in economia e gestione dei servizi turistici consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 60. — Ai fini del conseguimento delle lauree in economia marittima e dei trasporti, commercio internazionale e mercati valutari, economia e commercio, economia aziendale e del diploma in economia e gestione dei servizi turistici sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso sostenute le prove di idoneità di lingue straniere e di conoscenze informatiche di base.

Nel caso di passaggio dai corsi di laurea quadriennali, indicati nel primo comma di questo articolo, al corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Gli organismi didattici competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma in economia e gestione dei servizi turistici ed i corsi di laurea quadriennali indicati nel primo comma di questo articolo.

Diploma universitario
in economia e amministrazione delle imprese

Art. 61. — La durata del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese è di tre anni.

Sono titoli di ammissione i diplomi di maturità degli istituti della scuola secondaria di durata quinquennale e equiparati.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, le esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 62. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui al successivo art. 69 distinti nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e relativi settori scientifico-disciplinari;

b) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

c) gli insegnamenti attivati di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsisi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese.

Art. 63. — Il piano di studi del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici comprende 6 insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti indicati nell'art. 64, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di quattro annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

L'organismo didattico competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno 2 insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il diploma in economia e amministrazione delle imprese si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di sedici annualità, l'esame di un insegnamento annuale di lingua inglese, l'esame di un insegnamento annuale di un'altra lingua, scelta dallo studente tra lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola e lingua russa, una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base ed il colloquio finale.

L'organismo didattico competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e della prova di idoneità.

Art. 64. — Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:

economia politica;
economia aziendale;
istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
statistica;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese i seguenti:

Area economica

economia applicata;
geografia economica;
scienza delle finanze;
storia economica.

Area aziendale:

finanza aziendale;
analisi e contabilità dei costi;
marketing;
gestione informatica dei dati aziendali;
organizzazione aziendale;
programmazione e controllo;
revisione aziendale;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale;
tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto tributario;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del mercato finanziario;
diritto fallimentare.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale;
matematica finanziaria.

Art. 65. — L'organismo didattico competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese elencati nell'art. 64 e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

L'organismo didattico competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese.

L'organismo didattico competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

L'organismo didattico competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 66. — Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

L'organismo didattico competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

L'organismo didattico competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese, puo organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

L'organismo didattico competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso l'organismo didattico competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 63 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 67. — Il colloquio finale per il conseguimento del diploma in economia e gestione dei servizi turistici consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 68. — Ai fini del conseguimento delle lauree in economia marittima e dei trasporti, commercio internazionale e mercati valutari, economia e commercio, economia aziendale e del diploma in economia e amministrazione delle imprese sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso superate le prove di idoneità di lingue straniere e di conoscenze informatiche di base.

Nel caso di passaggio dai corsi di laurea quadriennali, indicati nel primo comma di questo articolo, al corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Gli organismi didattici competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma in economia e amministrazione delle imprese ed i corsi di laurea quadriennali indicati nel primo comma di questo articolo.

Art. 69. — *Discipline attivabili nei corsi di diploma in "economia e gestione dei servizi turistici" e in "economia e amministrazione delle imprese".*

AREA ECONOMICA.

P01A *Analisi economica:*

analisi economica;
dinamica economica;
econometria;
economia matematica;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01B *Economia politica:*

economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

P01C *Storia del pensiero economico:*

storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D *Politica economica:*

analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche;
economia delle istituzioni;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica dell'ambiente;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E *Economia pubblica e scienza delle finanze:*

analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;

economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F *Economia monetaria:*
economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G *Economia internazionale:*
economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H *Economia dello sviluppo:*
cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I *Economia dei settori produttivi:*
economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J *Economia regionale:*
economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K *Economia dei trasporti:*
economia dei trasporti.

P03X *Storia economica:*
storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica dell'Europa;
storia del turismo;
storia e politica monetaria;
storia marittima.

G01X *Economia ed estimo rurale:*
agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria comparata;
economia e politica montana e forestale;
estimo forestale e ambientale;
estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
pianificazione agricola;
politica agraria;
storia dell'agricoltura.

M06B *Geografia economico-politica:*
cartografia;
cartografia tematica per geografi;
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia delle comunicazioni;
geografia dello sviluppo;
geografia del turismo;
geografia economica;
geografia politica;

geografia politica ed economica;

geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;

geografia urbana e organizzazione territoriale;

politica dell'ambiente;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE.

P02A *Economia aziendale:*

analisi e contabilità dei costi;

economia aziendale;

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia delle imprese pubbliche;

gestione informatica dei dati aziendali;

istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

programmazione e controllo;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale;

storia della ragioneria;

strategia e politica aziendale;

tecnica professionale.

P02B *Economia e direzione delle imprese:*

analisi finanziaria;

economia e direzione delle imprese;

economia e direzione delle imprese commerciali;

economia e direzione delle imprese di servizi;

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese industriali;

economia e direzione delle imprese internazionali;

economia e direzione delle imprese turistiche;

economia e tecnica della pubblicità;

finanza aziendale;

gestione della produzione e dei materiali;

marketing;

marketing industriale;

marketing internazionale;

strategie d'impresa;

tecnica industriale e commerciale.

P02C *Organizzazione aziendale:*

amministrazione del personale;

direzione aziendale;

organizzazione aziendale;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

organizzazione della produzione;

organizzazione del lavoro;

organizzazione delle aziende commerciali;

organizzazione delle aziende di credito;

organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

organizzazione delle aziende industriali;

organizzazione delle aziende turistiche;

organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;

organizzazione e controllo aziendale;

relazioni industriali.

P02D *Economia degli intermediari finanziari:*

economia degli intermediari finanziari;

economia delle aziende di assicurazione;

economia delle aziende di credito;

economia del mercato mobiliare;

economia e tecnica dell'assicurazione;

finanziamenti di aziende;

gestione finanziaria e valutaria;

tecnica bancaria;

tecnica dei crediti speciali;

tecnica di borsa.

C01B *Chimica merceologica:*

analisi merceologica;

chimica merceologica;

merceologia;

merceologia dei prodotti alimentari;

merceologia delle risorse naturali;

merceologia doganale;

tecnologia dei cicli produttivi;

tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA.

N01X *Diritto privato:*

diritto agrario;

diritto agrario comparato;

diritto agrario comunitario;

diritto agrario e legislazione forestale;

diritto civile;

diritto di famiglia;

diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A *Diritto commerciale:*

diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B *Diritto bancario:*

controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C *Diritto della navigazione:*

diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X *Diritto del lavoro:*

diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A *Diritto costituzionale:*

diritto costituzionale;
diritto parlamentare.

N04B *Istituzioni di diritto pubblico:*

diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X *Diritto amministrativo:*

contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
legislazione forestale.

N07X *Diritto tributario:*

diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X *Diritto internazionale:*

diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto internazionale;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X *Diritto processuale civile:*

diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B *Diritto penale:*

diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;

diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO-STATISTICA.

S01A *Statistica:*

analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B *Statistica per la ricerca sperimentale:*

antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X *Statistica economica:*

analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazioni e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A *Demografia:*

analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B *Statistica sociale:*

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

S04A *Matematica per le applicazioni economiche:*

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica generale;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per l'economia;
matematica per le scienze sociali;
metodi matematici per la gestione delle aziende;

ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni.

S04B *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*

economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
modelli matematici per i mercati finanziari;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

A01A *Algebra e logica matematica:*

algebra lineare.

A01B *Geometria:*

geometria.

A02A *Analisi matematica:*

analisi matematica.

A02B *Calcolo delle probabilità:*

calcolo delle probabilità;
processi stocastici.

A04A *Analisi numerica:*

analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B *Ricerca operativa:*

ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione.

K04X *Automatica:*

analisi dei sistemi;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e gestione dei sistemi ambientali;
modellistica e simulazione.

K05A *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
sistemi informativi.

K05B *Informatica:*

informatica generale;
intelligenza artificiale;
programmazione;
sistemi operativi.

K05C *Cibernetica:*

cibernetica;
elaborazioni di immagini.

Diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese

Art. 70. — La durata del corso di diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese è di tre anni.

Sono titoli di ammissione i diplomi di maturità degli istituti della scuola secondaria di durata quinquennale ed equiparati.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, le esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 71. — Gli insegnamenti attivabili nei corsi di diploma in statistica e informatica per la gestione delle imprese sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui al successivo art. 78 distinti nelle seguenti aree: matematica, probabilità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economia, aziendale, e relative sottoaree;

b) la lingua inglese;

c) insegnamenti attivati di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di due.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche del corso di diploma in statistica e informatica per la gestione delle imprese.

Art. 72. — Il piano di studi del corso di diploma in statistica e informatica per la gestione delle imprese comprende cinque insegnamenti fondamentali, l'equiva-

lente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti indicati nell'art. 73, di cui uno per ciascuna area, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di quattro annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

L'organismo didattico competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento dei crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivo uguale di ore.

Il diploma di statistica e informatica per la gestione delle imprese si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di quindici annualità, l'esame di un insegnamento annuale di lingua inglese nonché una prova di idoneità di laboratorio statistico-informatico ed il colloquio finale.

L'organismo didattico competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e della prova di idoneità.

Art. 73. — Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:

calcolo delle probabilità;
informatica generale;
matematica generale;
rilevazioni statistiche;
statistica.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in statistica e informatica per la gestione delle imprese i seguenti:

Area economica:

economia politica;
microeconomia;
politica economica;
analisi costi-benefici.

Area aziendale:

economia aziendale;
marketing;
organizzazione aziendale;
economia e direzione delle imprese;
ragioneria generale ed applicata.

Area matematica:

metodi matematici per la gestione delle aziende;
matematica computazionale;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
ricerca operativa per le scelte economiche.

Area statistico-economica:

statistica economica;
contabilità nazionale;
rilevazione e controllo dei dati economici;
gestione di basi di dati economici;
analisi statistico-economica territoriale;
serie storiche economiche;
modelli statistici di comportamento economico.

Area statistico-aziendale:

analisi di mercato;
controllo statistico della qualità;
statistica aziendale;
statistica industriale.

Area informatica:

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
statistica computazionale;
linguaggi di programmazione;
basi di dati e sistemi informativi.

Art. 74. — L'organismo didattico competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in statistica e informatica per la gestione delle imprese elencati nell'art. 73 e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

L'organismo didattico competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma in statistica e informatica per la gestione delle imprese.

L'organismo didattico competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

L'organismo didattico competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 75. — Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per corso di diploma in statistica e informatica per la gestione delle imprese possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

L'organismo didattico competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

L'organismo didattico competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma in statistica e informatica per la gestione delle

imprese, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutore, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

L'organismo didattico competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso l'organismo didattico competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area si appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art.72 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 76. — L'organismo didattico competente definisce l'organizzazione didattica del laboratorio statistico-informatico e le modalità di accertamento delle competenze in esso acquisite; stabilisce anche le modalità degli esami di profitto e della prova di idoneità nella lingua straniera.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma in statistica e informatica per la gestione delle imprese consiste nella discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale oppure in un rapporto che documenti l'attività svolta nell'ambito del laboratorio o l'esperienza di tirocinio o di ricerca applicata maturata nell'eventuale stage.

Art. 77. — Ai fini del conseguimento delle lauree in economia marittima e dei trasporti, commercio internazionale e mercati valutari, economia e commercio, economia aziendale e del diploma in statistica informatica per la gestione delle imprese sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso superate le prove di idoneità di lingua inglese e di laboratorio statistico-informatico.

Nel caso di passaggio dai corsi di laurea quadriennali, indicati nel primo comma di questo articolo al corso di diploma in statistica e informatica per la gestione delle imprese, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Gli organismi didattici competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra il corso di diploma in statistica e informatica per la gestione delle imprese ed i corsi di laurea quadriennali indicati nel primo comma di questo articolo.

Art. 78 *(Discipline attivabili nel corso di diploma in statistica e informatica per la gestione delle imprese).*

Area matematica:

algebra;

algebra lineare;

algebra ed elementi di geometria;

logica matematica;

geometria;

geometria e algebra;

analisi matematica;

analisi funzionale;

analisi superiore;

istituzioni di analisi matematica;

analisi numerica;

matematica computazionale;

metodi numerici per l'ottimizzazione;

matematica generale.

Area probabilità:

calcolo delle probabilità;

processi stocastici;

statistica matematica;

teoria dei giochi;

teoria dell'affidabilità;

teoria delle code;

statistica e calcolo delle probabilità;

teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

Area statistica:

analisi dei dati;

analisi statistica multivariata;

analisi statistica spaziale;

didattica della statistica;

metodi statistici di previsione;

piano degli esperimenti;

rilevazioni statistiche;

statistica;

statistica computazionale;

statistica matematica;

storia della statistica;

tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;

teoria dei campioni;

teoria dell'inferenza statistica;

teoria statistica delle decisioni;

metodi statistici di controllo della qualità;

metodi statistici di misura;

modelli stocastici e analisi dei dati;

statistica applicata alle scienze fisiche;

statistica e calcolo delle probabilità;

statistica per la ricerca sperimentale;

teoria e metodi statistici dell'affidabilità;

teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

Area statistica economica:

analisi statistico-economica territoriale;

classificazione e analisi dei dati economici;

contabilità nazionale;

gestione di basi di dati economici;

metodi di valutazione di politiche economiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica.

Area statistica aziendale:
analisi di mercato;
controllo statistico della qualità;
statistica aziendale;
statistica industriale.

Area demografica:
analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teorie della popolazione.

Area statistica sociale:
indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sociale.

Area informatica:
sottoarea - informatica di base:
basi di dati;
fondamenti di informatica;
intelligenza artificiale;
sistemi informativi;
basi di dati e sistemi informativi;
informatica generale;
linguaggi di programmazione;
sistemi di elaborazione dell'informazione;
programmazione;

sottoarea - informatica applicata:
statistica computazionale;
gestione di basi di dati economici;
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie.

Area matematica per le decisioni economiche e finanziarie:
metodi matematici per la gestione delle aziende;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria delle decisioni;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
modelli matematici per i mercati finanziari;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

Area matematica finanziaria e scienze attuariali:
economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio.

Area ricerca operativa:
metodi e modelli per il supporto alle decisioni;
metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;
metodi e modelli per la pianificazione economica;
metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione;
teoria dei giochi;
ricerca operativa per le scelte economiche.

Area economia:
sottoarea - analisi economica:
analisi economica;
econometria;
economia matematica;
tecniche di previsione economica;

sottoarea - economia politica:
economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia;

sottoarea - politica economica:
economia applicata;
economia del lavoro;
politica economica;
programmazione economica;

sottoarea - economia pubblica e scienza delle finanze:
analisi costi-benefici;
economia dell'ambiente;
economia della sicurezza sociale;
economia pubblica;
economia sanitaria;
scienza delle finanze;

sottoarea - economia dello sviluppo e regionale:
economia agraria;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia regionale;
pianificazione economica territoriale;
geografia della popolazione;
geografia economica;
geografia politica ed economica;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

Area aziendale:
economia e direzione delle imprese;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
direzione aziendale;
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
economia delle aziende di assicurazione;
economia degli intermediari finanziari;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 31 ottobre 1992

Il rettore. FERRARA

93A1342

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 1° febbraio 1993, n. 4.

Linee guida per la predisposizione dei programmi zonali regionali di applicazione del regolamento CEE n. 2078/92.

Agli assessorati dell'agricoltura delle regioni e province autonome

Alla commissione delle Comunità europee - D G VI II - BRUXELLES

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato

Ai commissari di Governo presso le regioni

e, per conoscenza

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche comunitarie

Al Ministero degli affari esteri - D G A E

Al Ministero dell'ambiente - Gabinetto del Ministro

Alla rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità europee - BRUXELLES

Alla Direzione generale per l'economia montana e foreste

Alla Direzione generale tutela economica dei prodotti agricoli

All'Ispettorato centrale repressioni frodi

All'A I M A

PREMESSE

1. Il regolamento CEE n. 2078/92, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, fa parte di un pacchetto di misure «di accompagnamento» alla riforma della PAC.

Scopo precipuo di tali misure è quello di rendere meno gravoso, per i produttori agricoli, il passaggio dalla vecchia alla nuova politica agricola comune.

Il regolamento n. 2078/92, in particolare, prevede una serie di misure a favore degli agricoltori che si impegneranno ad utilizzare metodi di produzione a basso impatto ambientale o a porre in essere altre attività utili alla protezione dell'ambiente rurale.

La corretta applicazione delle suddette misure costituirà un'importante opportunità per bilanciare le possibili conseguenze negative delle nuove misure comunitarie di mercato sull'economia agricola nazionale, ridimensionando il rischio di una depressione dei comparti produttivi più direttamente toccati dalla riforma PAC.

L'attivazione delle misure agroambientali, inoltre, potrà produrre un'importante stimolo all'innovazione tecnologica, produttiva e socio-strutturale dell'agricoltura, orientandola vieppiù in direzione della salvaguardia dell'ambiente naturale e delle tradizioni del mondo rurale· difesa e/o ripristino della prevalente naturalità del sistema

agrario e del paesaggio, diffusione dell'agriturismo, sviluppo delle produzioni biologiche e o di qualità, estensivizzazione delle produzioni, ecc.

Conseguentemente, il regolamento n. 2078/92 potrà contribuire a intensificare la ricerca e le azioni volte a favorire l'applicazione di tecniche a basso impatto ambientale ed il miglioramento qualitativo delle produzioni allo stato sia fresco che trasformato.

È evidente che, per una corretta e consapevole applicazione delle misure ambientali, sarà fondamentale il ruolo dei Servizi di sviluppo agricolo: molti degli impegni che gli agricoltori dovranno sottoscrivere, infatti, saranno effettivamente attuabili e verificabili solo se preceduti dall'adozione di disciplinari per i prodotti di qualità, di protocolli di coltivazione per l'impiego di tecniche a basso impatto ambientale, di analisi per il controllo dei residui dei fitofarmaci e per la garanzia della qualità dei prodotti agricoli. Saranno, poi, imprescindibili le funzioni di divulgazione ed assistenza dei suddetti servizi e delle associazioni di categoria, in assenza delle quali le misure sarebbero destinate ad una limitata e parziale applicazione.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E TERMINI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI

2. Le misure ambientali, come si è già ricordato, devono essere applicate sulla totalità del territorio nazionale sulla base di programmi zonali pluriennali. Pertanto, ciascuna regione e provincia autonoma, nella predisposizione dei suddetti programmi, dovrà considerare l'intero territorio di propria competenza.

Le singole misure andranno applicate su zone territorialmente delimitate ed omogenee sotto il profilo ambientale, strutturale e sociale, che potranno eventualmente anche coincidere con l'intero territorio regionale, qualora quest'ultimo presenti le suddette condizioni di omogeneità.

Ciascun programma zonale dovrebbe dare applicazione, in linea di principio, a tutte le misure di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento CEE n. 2078/92; le regioni potranno tuttavia escludere uno o più aiuti motivando esaurientemente la scelta operata ed evidenziando una scala di priorità dei problemi locali, in base alla quale sia risultato opportuno non dare integrale applicazione al citato regolamento. Tale motivazione costituirà un elemento di valutazione dell'ammissibilità del programma al cofinanziamento comunitario da parte della Commissione CEE.

I programmi, della durata di cinque anni, dovranno riportare:

la delimitazione della zona e delle eventuali sottozone;

i criteri utilizzati nella suddetta delimitazione (caratteristiche naturali, ambientali e strutturali);

l'eventuale esclusione di talune misure, adeguatamente motivata;

la descrizione degli obiettivi perseguiti;

i criteri seguiti nella determinazione dell'entità degli aiuti;

la previsione delle spese annuali per la realizzazione del programma;

le disposizioni da adottare per informare adeguatamente gli operatori che potrebbero essere interessati;

le condizioni che il beneficiario deve osservare per ottenere l'aiuto;

i sistemi di controllo previsti;

le disposizioni a carattere sanzionatorio (decadenza totale o parziale ecc.) per il caso di inadempimento degli impegni assunti.

I singoli programmi verranno trasmessi alla Commissione CEE via via che perverranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame tendente a verificare la conformità degli stessi alle disposizioni comunitarie e la coerenza con gli altri programmi zonali.

Il Ministero provvederà a completare la trasmissione di tutti i programmi relativi al territorio nazionale entro il 30 luglio 1993; si fa presente, al proposito, che il ritardo nella elaborazione di uno o più programmi zonali regionali potrebbe provocare conseguenze negative e ritardi nell'approvazione dei programmi presentati entro i termini dalle altre regioni.

Per consentire al Ministero dell'agricoltura di svolgere le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento e di tramite con gli organi comunitari, le amministrazioni competenti dovranno predisporre e trasmettere i programmi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale produzione agricola div. I - Settore strutture, entro il 15 marzo 1993.

Sarebbe comunque opportuno dare una più sollecita applicazione al citato regolamento, anticipando l'iter procedurale in modo da inviare i programmi anche anteriormente alla suddetta data del 30 luglio, onde beneficiare delle favorevoli condizioni di cofinanziamento comunitario previste per le misure in esame (75% nelle regioni ob. 1 e 50% nelle altre regioni).

In tale ottica, si invitano le amministrazioni competenti a convertire, quanto prima, i programmi già operativi nell'ambito degli articoli 21 - 24 del regolamento n. 2328/91 (ex art. 19 del regolamento n. 797/85) in programmi zonali di eguale o più ampia portata prevedendo, ove opportuno, un adeguamento dei premi.

CRITERI DI SCELTA NELLA DELIMITAZIONE DELLE ZONE

3. Nella delimitazione delle zone e nella individuazione degli interventi più indicati nelle singole aree, si suggeriscono i seguenti criteri di massima:

le misure tendenti alla salvaguardia ed al miglioramento dell'ambiente ed al recupero dei terreni agricoli e forestali abbandonati potrebbero avere una applicazione generalizzata su gran parte del territorio, privilegiando in particolar modo i territori montani e collinari a più alto rischio di erosione;

l'adozione o il mantenimento di tecniche di produzione a basso impatto ambientale può costituire una esigenza primaria nelle zone ad agricoltura particolarmente intensiva.

Nella elaborazione dei programmi, si ritiene opportuno, inoltre, prestare particolare attenzione alla cura ed alla protezione dell'ambiente rurale nell'ambito di tipologie di territorio particolarmente sensibili sotto il profilo ambientale (definibili «aree preferenziali»), che potrebbero essere, a titolo puramente indicativo, le seguenti:

zone di montagna e di collina svantaggiata;

zone agricole situate entro l'ambito delle aree cosiddette protette (parchi nazionali e regionali) e aree circostanti;

zone sensibili dal punto di vista ambientale, perché situate lungo importanti corsi d' acqua o lungo le coste o attorno a laghi o lagune, con problemi di eutrofizzazione per eccesso di nutrienti anche di origine agricola o con rischi di salinizzazione;

fascia delle risorgive e zone di ricarica delle falde acquifere;

zone idrogeologicamente instabili in cui i terreni presentano rischi di erosione e di smottamenti;

aree con sistemi agricoli ad elevata intensità o con allevamenti intensivi in cui le misure di estensivizzazione costituiscono un'esigenza fondamentale contro il degrado dell'ambiente.

Le amministrazioni competenti, inoltre, dovrebbero prendere in particolare considerazione quelle aree che, per le loro specifiche caratteristiche, possano essere designate come «aree vulnerabili», ai termini della «Direttiva nitrati» (cfr. art. 3, par. 2, della direttiva CEE n. 91/676 in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 375 del 31 dicembre 1991).

In relazione alle priorità che verranno indicate nei programmi, si suggerisce di classificare le zone in più categorie, operando una adeguata modulazione dei premi secondo uno schema preordinato, del quale, a titolo indicativo e non vincolante, si fornisce un esempio all'allegato 1 della presente circolare.

TIPI DI IMPEGNO PREVISTI DALL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO CEE N. 2078/92

4. Per ciascuno degli impegni previsti dall'art. 2 del regolamento in questione, si evidenziano le seguenti tipologie di limiti e possibilità di intervento:

A1) *Sensibile riduzione dei concimi e/o fitofarmaci.*

La corretta applicazione della misura presenta notevoli difficoltà per quanto attiene alla possibilità di operare un'efficace azione di controllo.

Si suggerisce, pertanto, che detta misura venga attivata solo qualora l'amministrazione competente sia in grado di garantire, tramite propri servizi tecnici o altri soggetti, secondo modalità da determinarsi, un effettivo ed efficace sistema di controllo in azienda.

Il programma zonale può prevedere, nell'ambito della suddetta misura, un piano di lotta fitopatologica integrata collegato con il corrispondente programma nazionale già elaborato, con il quale si miri a ridurre i trattamenti, a rispettare l'entomofauna utile, ecc.

In tutti i casi, si sottolinea che, ai fini del riconoscimento del premio, la riduzione dei fitofarmaci e/o dei concimi dovrà necessariamente comportare una «sensibile riduzione della produzione», la cui misura dovrà preferibilmente essere quantificata dalle amministrazioni competenti anche tenendo conto degli altri fattori che incidono sulla produzione.

A2) *Mantenimento delle riduzioni già effettuate nell'impiego di concimi e/o fitofarmaci.*

Tale aiuto può essere concesso solo se il livello di impiego dei prodotti sopraindicati sia già molto basso e si mantenga nettamente al di sotto di quello che sarebbe l'optimum economico (ad es. livelli inferiori al 50% della concimazione normale adottata per le grandi colture come mais, frumento, medica, barbabietola da zucchero, tabacco ecc.).

A3) *Introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica.*

La suddetta misura può essere ammessa soltanto nei confronti dei metodi di produzione che soddisfino i criteri fissati dal regolamento CEE n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli.

Ai fini della gestione della misura da parte delle regioni e province autonome e in coerenza con il decreto ministeriale n. 338/1992 del 25 maggio 1992, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà a trasmettere alle amministrazioni interessate gli elenchi di aziende ad agricoltura biologica riconosciute ai sensi del regolamento CEE sopra citato, con i relativi dati strutturali ed operativi.

Si ritiene che questa misura debba essere prevista e favorita da tutte le amministrazioni competenti su tutto il loro territorio; in tale ottica, sarebbe opportuno fissare l'importo dei premi destinati alle aziende che praticano questo tipo di agricoltura nella misura massima consentita dal regolamento CEE n. 2078/92.

B1) *Introduzione o mantenimento delle produzioni vegetali estensive.*

Nel quadro generale delle tecniche adottabili spetterà alle regioni, in considerazione delle proprie realtà agricole, adottare le linee più opportune fra quelle di seguito indicate, eventualmente adattate ed armonizzate fra loro.

In tal senso si ritiene opportuno che ciascuna amministrazione stabilisca, nell'ambito delle proprie zone omogenee, specifici parametri e dettagliate modalità tecniche.

In particolare, sembra preferibile che l'estensivizzazione venga orientata essenzialmente al ridimensionamento delle produzioni per le quali non vi siano sistematici sbocchi di mercato.

L'obiettivo dell'azione in esame può essere, evidentemente, conseguito utilizzando sistemi diversi, eventualmente interrelabili, da adattare alle diverse colture.

Tali sistemi possono consistere, in particolare, nella applicazione di determinati ordinamenti colturali o nella scelta di tecniche di produzione adeguate allo scopo.

Riguardo gli ordinamenti colturali, si ritiene debba essere data la preferenza alla conversione dei seminativi in pascoli per l'allevamento estensivo ed in prati permanenti.

Quanto alle tecniche che si ritengono in via di massima idonee a ridurre la produzione per unità di superficie, si potrebbe far riferimento alle diverse fasi del ciclo colturale, secondo le linee che, a titolo meramente esplicativo, si indicano qui di seguito.

In pratica, si potrebbe agire sulle seguenti fasi:

1.1 scelta varietale;
1.2 preparazione del terreno;
1.3 sesto d'impianto e densità di semina;
1.4 irrigazione.

In riferimento a ciò e tenuto debitamente conto delle difficoltà poste, si è pervenuti alla definizione di taluni suggerimenti operativi.

1.1. Una prima modalità è quella della scelta varietale. La scelta di una adeguata varietà colturale sembra azione prioritaria da compiersi; è ovvio che l'adozione di cultivar meno produttive, ma ove possibile caratterizzate da maggiori pregi qualitativi, può dar luogo all'obiettivo della riduzione della produzione agricola e alla valorizzazione della produzione.

Ad esempio, per quanto riguarda il frumento duro, e specialmente nelle zone meridionali ed insulari, deve essere data la preferenza a varietà non altamente produttive, peraltro caratterizzate da un prodotto di qualità superiore per l'elevata resa di semola, l'alto contenuto in glutine e l'attitudine alla pastificazione.

Parimenti per i frumenti teneri la preferenza deve indirizzarsi verso le varietà di forza.

Per il mais, invece, la scelta dell'ibrido potrebbe ricadere su ibridi di maggiore precocità e a frattura vitrea.

Nel caso delle coltivazioni di girasole e soia, potrebbero essere privilegiati ibridi o varietà precoci e ad alto contenuto in acido oleico per il girasole, mentre per la soia in semina primaverile potrebbero essere privilegiate le varietà precoci del gruppo di maturazione 00 e 0.

Un discorso similare puo essere esteso anche alle colture ortive, quali il pomodoro, il cavolfiore, la melanzana ed altri ortaggi i quali occupano un posto di rilievo nelle aree agricole meridionali. A tale proposito, con riferimento ad esempio al pomodoro, la reintroduzione della varietà San Marzano, cultivar praticamente abbandonata per ragioni produttive, comporterebbe oltreché la riduzione della produzione rispetto agli ibridi recentemente introdotti, anche un indubbio miglioramento dei pregi qualitativi.

Più complesso è il discorso riguardante la frutticoltura. Tecnicamente proponibile è l'adozione del sovrinnesto, sostituendo cultivars di minor pregio o eccedentarie e molto produttive con cultivars di maggior pregio, non eccedentarie e meno produttive.

1.2. Altro criterio che appare di notevole importanza riguarda la preparazione del terreno. La riduzione della profondità delle lavorazioni fino alla sostituzione con tecniche di «lavorazione minima» o con semina su sodo può notevolmente contribuire alla riduzione delle rese in molte colture.

1.3. Grande importanza riveste anche la scelta del sesto d'impianto e della densità di semina. Per molte colture siffatta tecnica può rivelarsi la sola sufficiente per la riduzione della produzione.

A titolo esemplificativo la riduzione della densità d'impianto degli ortaggi può essere sufficiente a determinare una riduzione delle rese e potrebbe realizzarsi anche attraverso l'adozione di investimenti con file binate o con più numerosi vialetti di servizio intercalati nella unità colturale per una superficie del 20% in più di quella usualmente coperta.

Nei frutteti di elevata densità si potrebbe procedere ad una razionale estirpazione di parte dell'impianto, operazione, questa, che comporterà di certo una riduzione della produzione, se praticata in misura significativa. Con l'utilizzo di tale tecnica sarà anche conseguibile un miglioramento qualitativo della produzione.

1.4. Altra tecnica che potrebbe comportare una diminuzione della produzione è la riduzione dei volumi stagionali della irrigazione. In linea di massima si stima che tale riduzione possa assestarsi sul 30-40% dei volumi ottimali in condizione di normalità con opportuna scelta del momento dell'intervento irriguo.

C) *Riduzione della densità del patrimonio bovino od ovino per unità di superficie foraggera.*

L'importo massimo previsto per tale impegno è di 210 ECU per UBA di bovini o di ovini ridotta. Trattandosi di densità, ossia di un rapporto tra numero di UBA ed ettari di superficie foraggera, l'impegno può essere assolto sia mediante una riduzione dei capi allevati, a parità di superficie foraggera, sia mediante un aumento di quest'ultima a parità di capi allevati.

L'aumento di superficie foraggera si può ottenere anche attraverso l'acquisto o l'affitto di durata almeno quinquennale.

A tali fini, sono altresì utilizzabili i terreni abbandonati di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, del regolamento CEE n. 2078/92, con conseguente cumulo dei premi (evidentemente per il solo primo anno), purché prossimi all'azienda zootecnica.

L'aumento del numero di UBA è ammesso solo nel caso in cui esso avvenga come conseguenza di fusione (mediante acquisto o affitto) con altra azienda zootecnica già dotata di bestiame e di superficie foraggera, purché, a seguito della fusione, la densità del patrimonio bovino od ovino venga ad essere ridotta.

Il premio può essere modulato a seconda della effettiva riduzione della densità del bestiame, in relazione agli scopi che si prefigge il programma zonale.

Ad evitare il pericolo di un calo areale troppo drastico del patrimonio zootecnico le amministrazioni competenti possono prevedere la riduzione del premio oltre una certa percentuale di estensivizzazione e/o imporre dei livelli minimi di densità oltre i quali la corresponsione del premio cessa del tutto.

D1) *Impiego di altri metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente.*

In tale misura possono rientrare gli interventi di ricostituzione e di conservazione di elementi naturali e paesaggistici quali siepi naturali arbustive o arboree, stagni, boschetti, vecchi muretti, peculiarità biologiche o paesaggistiche. Si consideri che, ad esempio, una siepe naturale posta sui confini dell'azienda ed una strada poderale arborata possono di per sé comportare, per aduggiamento di una fascia laterale di terreno, una riduzione della produzione aziendale.

Si ricorda che le siepi naturali costituiscono anche un ambiente indisturbato di ricovero, ad esempio, per gli insetti e gli acari utili, oltre che per l'avifauna.

Altri esempi di metodi rispettosi dell'ambiente possono essere: la falciatura tardiva per consentire le nidificazioni di uccelli; l'impianto di medica o altri prati artificiali per ricovero di lepri e di quaglie; le sistemazioni superficiali dei terreni collinari e montani che riducano i pericoli di erosione; l'adozione di sistemi irrigui che permettano un risparmio dell'acqua ed il rispetto della struttura del terreno.

D2) *Allevamento di «specie» animali locali in pericolo di estinzione.*

Per tale tipo di impegno viene stabilito un premio dell'importo massimo di 100 ECU per UBA allevata.

Un documento di lavoro della Commissione CEE del 28 ottobre 1992 (vedi allegato 2) spiega i motivi — genetici, zootecnici, culturali — che rendono necessario un programma di conservazione e di protezione di particolari razze e specie autoctone in pericolo di estinzione.

S'intendono in pericolo quelle razze per le quali si scende al di sotto di una soglia indicata in 5.000 femmine riproduttrici per i bovini e 7.500 per ovini e caprini. Le razze elencate sul citato documento si riferiscono esclusivamente ai ruminanti; l'elenco potrà però essere ampliato dalla Commissione su proposta delle amministrazioni interessate, con riferimento alle specie di interesse nazionale (vedi allegato 3).

Ovviamente questi tipi di allevamento, che in genere hanno limitate finalità di lucro, potrebbero essere abbinati con la gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e le attività ricreative, con benefici effetti anche sulle attività agrituristiche.

In tutti i casi, si ritiene utile segnalare che in tale specifico argomento è imminente la diffusione, a cura di questo Ministero, di un piano specifico d'azione.

Coltura e moltiplicazione dei vegetali adatti alle condizioni locali e minacciati di erosione genetica

Per tale impegno deve farsi riferimento, sul piano sistematico, alle misure di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del regolamento CEE n. 2078/92; l'importo massimo ammissibile del premio è fissato in 250 ECU per Ha, ai sensi dell'art. 4, comma 2, ultimo trattino.

E' compito delle singole amministrazioni proporre i criteri per la definizione dei vegetali adatti alle condizioni locali e minacciati di erosione, eventualmente con l'ausilio del Ministero e degli organismi di ricerca.

E) *Cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati.*

Quanto agli aiuti previsti per la cura delle superfici abbandonate, se ne consiglia l'attivazione in quelle zone caratterizzate da tendenza allo spopolamento, da pericolo di incendi, di erosione e da altri rischi naturali.

A tali fini, si possono prevedere misure diverse da assumere caso per caso come, ad esempio:

sfalcio delle erbe e il controllo di erbe e arbusti infestanti;

creazione di siepi di essenze arbustive o arboree;

manutenzione delle sistemazioni superficiali esistenti;

manutenzione delle strade interne e dei sentieri poderali.

È compito delle regioni e delle province autonome definire le pratiche che si ritiene necessario considerare, lasciando la scelta di una o più di esse all'agricoltore all'atto di sottoscrivere l'impegno.

Gli eventuali prodotti ottenuti dalla cura di tali terreni non devono essere, in linea di massima, commercializzati, ma solo reimpiegati in azienda.

Sarebbe opportuno che nel programma venisse previsto un periodo minimo di durata, anteriore all'assunzione dell'impegno, nel corso del quale dovrà essere mantenuta la condizione di non coltivazione della terra, onde evitare possibili fenomeni speculativi.

Quanto ai terreni forestali abbandonati, possono rientrare in tale categoria quei terreni forestali nei quali sono venute meno le normali, periodiche forme di utilizzazione e si riscontrano, di fatto, situazioni di vero e proprio abbandono tali da pregiudicare l'efficienza dell'ecosistema forestale, con la conseguente insorgenza di rischi naturali o d'incendio e di altri pericoli connessi allo spopolamento delle regioni agricole.

Si fa presente che, ai sensi del regolamento in esame, l'aiuto può essere concesso anche a beneficiari che non siano agricoltori (ad es. cooperative di giovani e associazioni di assistenza interaziendale di cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 2328/91, in caso di assenza di agricoltori.

F) *Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni.*

Per il ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni e per il loro utilizzo per scopi di carattere ambientale, con particolare riguardo alla creazione di riserve, di biotopi o parchi naturali, o per la salvaguardia di sistemi idrologici, il regolamento n. 2078/92 prevede un premio annuo dell'importo massimo di 600 ECU per Ha.

La gamma degli interventi è assai ampia, potendosi ipotizzare la creazione di parchi e riserve e biotopi naturali. Per impegni di questo tipo, il programma dovrebbe prevedere una superficie minima da ritirare (anche di proprietà di più agricoltori con aziende confinanti), che dovrebbe risultare congrua rispetto alle finalità perseguite.

Nella determinazione delle superfici da assoggettare alla presente misura, si dovrebbero privilegiare, in particolare, le seguenti finalità ambientali:

la tutela di sorgenti o risorgive;

la tutela di alberi monumentali;

la protezione di aree di nidificazione o di posa di uccelli di passo;

l'eliminazione del drenaggio e il conseguente ripristino di aree umide;

la tutela di aree di riproduzione di rettili, anfibi e altri animali ritenuti meritevoli di protezione;

la tutela di fasce di terreno lungo le rive dei fiumi, torrenti e canali;

creazione di «fasce tampone» localizzate in prossimità delle aree protette.

Va ricordato, peraltro, che nonostante il ritiro dei seminativi sia ipotizzato per un periodo di 20 anni, la destinazione dei terreni agricoli ad aree di tutela ambientale diventa una destinazione difficilmente reversibile alla luce della vigente politica vincolistica. Questo pericolo andrebbe esplicitato per correttezza nei confronti di proprietari beneficiari degli interventi.

L'impegno dovrebbe essere accompagnato quantomeno da un piano aziendale, redatto da tecnici qualificati, che preveda, oltre all'impianto di essenze vegetali locali, strade campestri e la valorizzazione di elementi diversi che esaltino la peculiarità del luogo.

I terreni ritirati non devono, in linea di massima, dar luogo a produzioni agricole vendibili.

Il premio relativo a tale impegno non è cumulabile con quello di altri impegni: l'imprenditore deve pertanto scegliere se aderire alla misura in esame o a quella, disciplinata dal regolamento CEE n. 2080/92, relativa al rimboschimento dei seminativi.

G) *Gestione dei terreni per l'accesso al pubblico e per le attività ricreative.*

Il regolamento n. 2078/92 non da indicazioni in merito alla durata di tale impegno; sul piano interpretativo, sembra però che tale impegno debba essere preferibilmente di lunga durata, considerando gli investimenti che comporta (per strade campestri, luoghi di sosta per il pubblico con relativi servizi igienici).

Si potrebbe proporre quest'attività nei terreni che partecipano al set-aside ventennale — lettera *f)* — corrispondendo, naturalmente, il solo premio per la messa a riposo dei terreni. A tal proposito, nella determinazione dei premi annuali per ettaro, si dovrebbe tener presente anche dell'eventuale cumulo dei due impegni.

Il suddetto collegamento appare particolarmente opportuno, in quanto, attraverso l'accesso al pubblico nelle aziende i cui seminativi, soggetti al ritiro ventennale, sono utilizzati per scopi di carattere ambientale, si raggiungerebbero, oltre a finalità ecologiche, anche finalità ricreative e culturali quali, ad esempio, una più diffusa e approfondita conoscenza del mondo rurale e delle sue tradizioni da parte di persone ad esso estranee.

Parimenti, la misura in esame potrà essere vantaggiosamente collegata all'impegno di cui alla lettera *e)*, comma 1, dell'art. 2 del regolamento, consentendo l'accesso al pubblico nei terreni agricoli o forestali abbandonati, una volta recuperati.

La combinazione, poi, di uno degli impegni suddetti — lettere *e)* ed *f)* —, con l'accesso al pubblico e con gli impegni relativi all'allevamento di specie animali o vegetali in pericolo di estinzione (lettera D2) potrebbe dare luogo a realizzazioni particolarmente organiche.

In questi casi, andrebbero determinati i tempi ed i modi di tale accesso, con l'eventuale predisposizione di uno o più percorsi guidati.

E' evidente che le suddette combinazioni appaiono particolamente interessanti se abbinate ad attività agrituristiche.

Si precisa che la Commissione CEE ha espressamente indicato che, nell'ambito della misura in esame, non sono ammessi aiuti agli investimenti.

CONDIZIONI DELL'IMPEGNO DA SOTTOSCRIVERE

5. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento, gli aiuti sono concessi agli agricoltori (anche se non imprenditori agricoli a titolo principale) che sottoscrivono uno o più degli impegni assunti tra quelli elencati nel precedente punto 4. Ciò sottintende la volontarietà dell'assunzione dell'impegno e il carattere personale dell'impegno stesso.

Appare pertanto improbabile che tali impegni possano essere assunti da organizzazioni professionali, associazioni di produttori, centri di assistenza tecnica per conto degli imprenditori che tutelano o rappresentano.

L'art. 5, comma 1, del regolamento prevede che le amministrazioni competenti stabiliscano con precisione il contenuto dell'impegno da sottoscrivere, anche ai fini della verifica e del controllo dell'osservanza degli impegni assunti; dovranno essere altresì precisate le condizioni per la concessione dell'aiuto, nel caso in cui l'agricoltore stesso non sia in grado di sottoscrivere un impegno per il periodo minimo richiesto, in quanto, ad esempio, ha la disponibilità del terreno per un periodo inferiore.

Per quanto si riferisce ai singoli impegni si ritiene che sia preferibile, per alcuni di essi, che, all'atto della sottoscrizione, l'interessato produca un piano aziendale predisposto da un tecnico abilitato, che esponga le azioni che si intendono realizzare.

Per altre misure, invece, potrà essere sufficiente la compilazione e la sottoscrizione di una modulistica appositamente predisposta.

AZIONI FORMATIVE

6. L'art. 6 del regolamento consente di attivare un aiuto speciale per la promozione di corsi e seminari di formazione concernenti i metodi di produzione agricola e forestale compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché con la cura dello spazio naturale e del paesaggio e conformi, in particolare, a norme di comportamento in agricoltura e ai criteri dell'agricoltura biologica.

A questo riguardo si prevede la concessione di aiuti sia per la frequenza a corsi o seminari, sia per l'organizzazione e la realizzazione degli stessi. Le spese sostenute dagli Stati membri sono sovvenzionabili fino ad un massimo di 2500 ECU per ciascun partecipante che abbia seguito un corso o un seminario completo.

Si sottolinea che, qualora per detti corsi e seminari ci si rivolga alle esistenti strutture dei servizi di sviluppo agricolo, vanno impartite disposizioni chiare per far comprendere che si tratta di attività sostanzialmente diverse, sia negli obiettivi che nella forma, a quelle fin qui svolte nell'ambito dell'assistenza tecnica di cui all'art. 28 del regolamento CEE n. 2328/91.

Il comma 2 del precitato art. 6 prevede, inoltre, la possibilità da parte della Comunità di partecipare alla realizzazione di progetti dimostrativi che riguardino metodi di produzione ecocompatibili, con particolare riferimento ai metodi dell'agricoltura biologica.

La Commissione ha chiarito che sono ammissibili al cofinanziamento tutte la spese legate ai progetti dimostrativi (strumentazione per rilevazioni meteorologiche, materiale informatico, ecc). Non sono invece ammissibili le spese relative agli stipendi del personale impiegato, se appartenente all'amministrazione.

Si auspica una fattiva collaborazione da parte delle amministrazioni competenti, per una incisiva, puntuale ed organica applicazione del regolamento sul territorio nazionale.

Il Ministro: FONTANA

ALLEGATO 1

MASSIMALI DI PREMIO IN RELAZIONE AGLI IMPEGNI ED ALLE FASCE

FASCIA 1. aziende che praticano agric biologica o che intendono attivare il ricon , ai sensi del reg (CEE) 2092/91, o che convertono i semin in pascolo o prati perm

FASCIA 2 aziende situate in aree preferenziali

FASCIA 3. altre aziende

Tipo di impegno	Coltura o allevamento oggetto dell impegno	Fascia 1 (1)	Fascia 2	Fascia 3
A) e/o B) oppure D1 e/o A) e/o B)	Colture annuali che beneficiano di premi per Ha in virtù della regolamentazione relativa all'organizzazione comune di mercato	ECU/HA 150	130	100
A) e/o B) oppure D1 e/o A) e/o B)	Altre colture annuali e pascoli	ECU/HA 250	230	200
A) e/o B) più D1 o D2 (2)	Altre colture annuali e pascoli	ECU/HA 350	330	300
C)	patrimonio bovino e ovino	ECU/UBA ridotta (3) 210	210	210
D2)	specie o razze locali in pericolo di estinzione	ECU/UBA allevata 100	100	100
A) e/o B) oppure D1 e/o A) e/o B)	uliveti specializzati	ECU/HA 400	380	350
A) e/o B) oppure D1 e/o A) e/o B)	agrumeti	ECU/HA 1000	950	900
A) e/o B) oppure D1 e/o A) e/o B)	meleti, pereti, pescheti e vigneti specializzati	ECU/HA 700	650	600
E)	terreni forestali abbandonati	ECU/HA —	250	250
E)	terreni agricoli abbandonati	ECU/HA —	150	150
Compreso negli impegni di cui alla lettera D)	coltura e moltiplicazione di vegetali adatti alle condiz e minacciati di erosione genetica	ECU/HA —	250	200
F) rit. semin per scopi ambientali eventual. con G)	seminativi	fino ad un massimo di 600 ECU/HA in base alle effettive perdite di reddito		

(1) A meno che non si sommino a contributi specifici per le aziende biologiche In tal caso i premi indicati vengono ridotti al 50%
(2) Se si opta per l impegno D2 al premio indicato va aggiunto quello per specie o razza animale locale in pericolo di estinzione (100 ECU/UBA)
(3) Se le riduzioni supereranno il 40% si consiglia di ridurre il premio di 30 ECU/UBA per la parte eccedente

ALLEGATO 2

RAZZE DI INTERESSE ZOOTECNICO IN PERICOLO DI ESTINZIONE (ESTRATTO DAL DOCUMENTO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE CEE DEL 28 OTTOBRE 1992)

Bovini

Pezzata Rossa Oropa
Pinzgau
Valdostana Pezzata Nera
Reggiana
Bianca Val Padana
Cabannina
Agerolese
Burlina
Varzese Ottonese
Mucca Nera Pisana
Garfagnina
Calavana
Pustertaler Sprinzen
Pontremolese

Caprini

Sciara
Alpine
Valgerola
Di L'Aquila
Di Potenza
Di Teramo
Vallesana
Roccaverano
Campobasso
Cilentana Nera
Cilentana Fulva
Napoletana
Sempione
Cilentana Grigia
Istriana

Ovini

Finarda
Brentegana
Saltasassi
Locale
Zerana (nostrana)
Frabosana
Vissana
Varesina
Pomarancina
Alpagota
Brogne
Trimeticcia di Segezia
Matesina
Brigasca
Cornigliese
Garfagnina Bianca
Istriana (Carsolina)
Garessina
Marrane
Tacola
Lamon
Di Benevento
Cornella Bianca
Sambucana

ALLEGATO 3

SPECIE E RAZZE DI INTERESSE ZOOTECNICO IN PERICOLO DI ESTINZIONE NON PREVISTE IN ALLEGATO 2

Bovini

Valdostana Castana
Cinisara

Ovini

Sampeirina
Bagnolese
Quadrella
Turchessa
Bellunese
Sciara e Moscia
Savoiarda
Livo
Brianzola
Vicentina
Gavenasca
Zucca Modenese
Ciuta
Pusterese
Rosset
Altamurana
Gentile di Puglia

Caprini

Argentata dell'Etna
Grigio Alpina
Facciuta Rossa
Facciuta Bianca
Val di Livo (probabilmente estinta)
Sarda Primitiva
Sporadi
Pictus
Montecristo
Nana Africana
Ciociara Grigia
Potentina
Molisana
Cosentina
Screziata
Camosciata
Mantellata posteriore
Selvaggia

Equini

A) *Cavalline*

Cavallo del Ventasso
Norico
Cavallo del Catria
Pony di Esperia
Salernitano
Calabrese
Siciliano
Sanfratellano
Sardo
Cavallino della Giara
Murgese
Samolaco
Tolfettano
Cavallino di Monterufoli
Agricolo italiano da tiro pesante rapido
Bardigiano
Maremmano
Lipizzano

B) *Asinine:*

Irpinia
Asino dell'Amiata
Asino ragusano
Asino dell'Asinara
Asino sardo
Asino di Martina Franca
Castel Morrone
Pantelleria

Suini

Cinta Senese
Calabrese
Casertana
Nero delle Madonie
Della Basilicata
Mora Romagnola
Sardo

93A1344

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE febbraio 1993, n. **1188/93.**

Le nuove disposizioni legislative e l'attività della Cassa per il 1993.

Alle amministrazioni provinciali e comunali

e, per conoscenza:

Alle presidenze delle giunte regionali

Alle presidenze delle province autonome di Trento e di Bolzano

Alle prefetture

Ai comitati regionali di controllo

All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)

All'Unione province italiane (U.P.I.)

All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)

Alla Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (C.I.S.P.E.L.)

Alla Associazione nazionale certificatori revisori enti locali

1. *Premessa.*

Le disposizioni legislative e regolamentari che sono alla base dell'esposizione che segue sono:

decreto-legge n. 333/1992 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di risanamento della finanza pubblica;

la legge 23 dicembre 1992, n. 498, in materia di finanza pubblica (provvedimento di accompagnamento della finanziaria 1993);

decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica;

l'art. 46 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504;

ed infine, le direttive del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

2. *Disponibilità finanziarie.*

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nella seduta del 10 febbraio 1993, in coerenza con le decisioni governative, ha stabilito in 6.000 miliardi, di cui 500 da destinare all'edilizia giudiziaria, le risorse finanziarie che la Cassa depositi e prestiti può utilizzare per la sua attività di finanziamento.

Essendo il *quantum* disponibile pari a quello dello scorso anno, anche i plàfonds dei singoli enti vengono confermati all'importo dello scorso anno.

E cioè:

comuni:

fino a 2.000 abitanti: L. 250.000.000 a comune;

da 2001 a 20.000 abitanti: L. 90.000 per abitante con un minimo di L. 250.000.000 a comune;

da 20.001 abitanti in poi: L. 60.000 per abitante con un minimo di L. 1.600 milioni a comune;

province: L. 20.000 per abitante;

comunità montane: L. 15.000 per abitante.

consorzi e aziende: gli eventuali finanziamenti verranno imputati, previa autorizzazione del comune stesso, al plafond del comune che usufruisce dell'investimento.

3. *Esclusioni dal plafond.*

ENTI LOCALI

Non verranno imputate al plafond del singolo ente le richieste per mutui di:

edilizia giudiziaria;

mutui per la metanizzazione, legge n. 784/1980;

progetti informatici di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio;

mutui per disavanzi e/o passività;

tutte le operazioni che si concretano nella concessione di contributi e/o di messa a disposizione di fondi;

la trasformazione dei mutui agevolati a mutui ordinari, per adesioni già date, ai comuni sotto i 5.000 abitanti per opere idriche, fognarie, depurative e smaltimento rifiuti, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti.

Qualche chiarimento per questi ultimi mutui.

Come noto l'art. 1 del decreto-legge n. 333/1992 ha sospeso dal luglio 1992 la concessione di mutui a carico del bilancio dello Stato. Questo Istituto provvide, a suo tempo, in attuazione di questa norma, ad annullare le adesioni già date.

Ora il consiglio di amministrazione di questo Istituto ha deliberato che, qualora i comuni sotto i 5.000 abitanti per opere idriche, fognarie, depurative e smaltimento rifiuti — che hanno avuta annullata l'adesione — richiedano di trasformare i mutui ex lettera *a)* a carico del bilancio dello Stato in mutui a carico del bilancio dell'ente, l'adesione di massima non venga imputata al plafond disponibile per il 1993.

CONSORZI

Per i consorzi, potranno non gravare sul plafond degli enti associati i soli interventi per opere idriche, fognarie, depurative e di smaltimento rifiuti, che non siano al servizio di un solo comune. In questo caso, comunque, per situazioni particolari, si potrà egualmente intervenire fuori plafond; la richiesta del finanziamento dovrà essere motivatamente proposta alla direzione generale.

4. *Esclusioni di finanziamento.*

Il consiglio di amministrazione ha confermato, come lo scorso anno, di escludere dal finanziamento — tranne che non si tratti di: richieste di devoluzione di mutui già concessi per altra opera, di completare l'opera gia iniziata, di effettuare opere di manutenzione straordinaria — le seguenti tipologie di opere: museo, biblioteca, impianti ricreazione e spettacolo, ostello, camping, fiere, centro sociale polifunzionale.

5. *Mutui per leggi speciali.*

Come noto l'art. 1 del decreto-legge n. 333/1992 convertito dalla legge n. 359/1992 ha sospeso la concessione dei mutui della cosiddetta «legislazione speciale».

Questa disposizione risulta confermata dall'art. 1, comma 6, della legge n. 498/1992.

Di conseguenza sono sospese le concessioni dei mutui per tutte le «leggi speciali» con la sola esclusione dei mutui per:

l'edilizia giudiziaria,

l'edilizia scolastica ai sensi della legge n. 430/1991;

gli impianti sportivi ai sensi delle leggi n. 65/1987 e n 289/1989;

gli impianti di metanizzazione ai sensi della legge n. 784/1980;

gli interventi per l'abbattimento della barriere architettoniche ai sensi dell'art. 29 della legge n. 67/1988 le cui risorse, peraltro, sono già state assegnate. Con l'occasione si invitano gli enti interessati che hanno già avuto l'adesione di massima a trasmettere i documenti per la concessione definitiva entro il 31 marzo 1993.

Nel secondo semestre dell'anno, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 498/1992, potranno, inoltre, essere attivati i finanziamenti per i parcheggi ai sensi della legge n. 122/1989 e gli interventi per il trasporto rapido di massa di cui alla legge n. 211/1992 per un importo complessivo di 1.000 miliardi.

Sono necessarie alcune precisazioni per le leggi sospese:

a) per i mutui ai comuni sotto i 5.000 abitanti, ed ai comuni montani del centro-nord per le opere di metanizzazione di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 8/1993, la sospensione prevista per la concessione dei mutui si applica anche alla decorrenza del termine previsto per l'utilizzo delle risorse.

Da ciò consegue che, non appena il blocco verrà meno, il termine di decadenza comincerà a decorrere di nuovo, per un periodo pari a quello che residuava al momento in cui è stata imposta la sospensione;

b) per i mutui per maggiori oneri di esproprio, in considerazione dei dubbi manifestati dagli enti, si precisa che, la sospensione della concessione di cui alla legge n. 498/1992, opera anche per questa fattispecie.

Infatti la disposizione di cui all'art. 6 del nuovo decreto-legge n. 8/1993 è riferita alle fattispecie finanziabili una volta superato il blocco; salvo nuove norme integrative.

6. *Art. 46 del decreto legislativo n. 504/1992.*

Del tutto rivoluzionaria nel sistema delle opere pubbliche risulta la previsione dell'art. 46 del decreto legislativo n. 504/1992 per gli interventi relativi ai servizi pubblici.

Data la novità dell'impostazione e le problematiche che possono presentarsi, si ritiene di dover esporre in maniera più approfondita la norma.

1) Soggetti: enti locali territoriali e loro aziende: comuni, province, comunità montane, consorzi ed aziende speciali.

2) Oggetto: opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici.

3) Presupposto: redazione di un piano economico-finanziario che dimostri l'equilibrio economico dell'investimento, convalidato da un istituto di credito mobiliare.

4) Condizioni esecutive: procedura di appalto «chiavi in mano» con esclusione di offerte in aumento e di trattativa privata.

5) Controlli: monitoraggio in corso d'opera, a cura di apposite società, per controllare tempi e modi di esecuzione in relazione alle previsioni di piano.

6) Intervento cassa: per le opere finanziate dalla Cassa, sia l'attività di controllo dei piani economici-finanziari che quella di monitoraggio, possono essere svolte dalla Cassa stessa.

In dettaglio:

1) da notare che la nuova normativa si applica anche alle aziende speciali ed ai consorzi, nonostante questi, agiscano già o dovranno agire (nuovi consorzi) in regime di contabilità economica. Ovviamente questi enti presenteranno il solo piano economico-finanziario e non anche quello ex art. 4 della legge n. 155/1989;

2) dalla generica dizione di «servizi pubblici» di cui all'art. 22 della legge n. 142/1990, bisogna enucleare quelli che hanno rilevanza imprenditoriale, perché la norma è applicabile esclusivamente ai servizi che diano luogo a ricavi, mediante l'applicazione di tariffe, e che quindi devono essere forniti in condizioni di economicità e di efficienza: depurazione, parcheggi, fornitura energia, teleriscaldamento, impianti sportivi non di quartiere ecc.;

3) il piano economico-finanziario previsto dall'art. 46 è cosa ben diversa dal piano finanziario dell'art. 4 della legge n. 155/1989; questo è un atto astratto che fa riferimento a grandezze finanziarie

presenti in bilancio al momento della deliberazione, ma che non verranno utilizzate in ordine all'investimento; il primo è invece la classica previsione dei costi e ricavi futuri di un investimento, che viene posto a base di ogni richiesta di mutuo al sistema bancario da parte delle imprese.

La coerente valutazione dei vari costi di esercizio e di ammortamento finanziario e tecnico è necessaria per determinare il livello della tariffa che deve essere fatta pagare all'utente, affinché possa assicurare l'equilibrio economico dell'attività; ma il livello necessario della tariffa raffrontato all'utenza potenziale ed ai livelli di mercato, indica anche se quell'investimento è conveniente o è fuori mercato.

Un problema, che può dar luogo a diverse soluzioni, è quello relativo alla applicabilità della norma ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore della norma stessa.

La Cassa, basandosi su di una interpretazione che tenga conto della finalità e della *ratio* dell'art. 46, ritiene di dover operare come segue:

a) progetti approvati prima del 1° gennaio 1993 di importo inferiore al miliardo:

poiché il progetto è stato già approvato non trova applicazione il presupposto di legittimità del piano economico-finanziario;

trova applicazione, invece, l'obbligo sancito dal primo comma dell'articolo (appalto «chiavi in mano»; offerte al ribasso; esclusione della trattativa privata);

non è previsto il monitoraggio;

b) progetti approvati prima del 1° gennaio 1993 di importo superiore al miliardo:

poiché per i progetti superiori al miliardo si dovrà procedere al monitoraggio e perciò ad una verifica anche dei valori indicati nel piano economico-finanziario, in analogia a quanto operato in occasione dell'introduzione del piano finanziario ex art. 4 del decreto-legge n. 65/1989, lo stesso verrà richiesto per la concessione definitiva, salvo non sia già stata inviata la documentazione completa;

per l'appalto vedi sopra;

c) progetti approvati dopo del 1° gennaio 1993:

si applica l'intera normativa.

Non si ritiene che si debba procedere alla redazione del piano economico-finanziario per:

1) interventi di manutenzione straordinaria;

2) mutui di importo non superiore a L. 150.000.000 poiché trattasi di operazioni che non dovrebbero dar luogo a fissazione o modificazioni di tariffe.

Egualmente si ritiene che possa escludersi l'adozione del piano per le reti idriche e fognarie, salvo che non si tratti di nuovi insediamenti abitativi o produttivi, nella considerazione che le richieste di finanziamento per tali opere difficilmente si concretizzano in una costruzione *ex novo* ma in estensione delle reti già esistenti o manutenzione straordinaria delle stesse.

Perciò, per il momento e fino all'importo di un miliardo, salvo che non sia l'ente stesso a voler considerare l'intervento ai fini della rideterminazione della tariffa, questo Istituto non richiederà il piano ex art. 46.

Infine si precisa che i principi finora esposti valgono anche per i progetti da finanziare con la devoluzione di mutui concessi.

La Cassa costituirà, appena possibile, un nucleo di valutazione dei piani: in attesa della sua funzionalità gli enti dovranno trasmettere, oltre alle attestazioni di rito, la copia del piano e della relativa attestazione bancaria, che costituiscono presupposto di legittimità per l'approvazione del progetto esecutivo da parte della giunta. Successivamente verranno costituiti anche più gruppi tecnico-amministrativi, per il monitoraggio delle opere superiori al miliardo.

In allegato a titolo esemplificativo si è predisposto un riepilogo di piano economico-finanziario con un'ipotesi di determinazione della tariffa.

7. *Gestione dei servizi pubblici locali.*

QUESTIONE GENERALE

7.1 La legge n. 142/1990 — e successive integrazioni — ha indicato esaustivamente in quali forme possano essere gestiti i servizi pubblici da parte degli enti locali:

art. 22:

a) in economia;

b) in concessione a terzi;

c) azienda speciale;

d) tramite «istituzione»;

e) società per azioni, con maggioranza pubblica;

e/1) idem, senza maggioranza pubblica (art. 12 della legge n. 498/1992);

art. 25: *f)* in consorzio;

art. 24: *g)* in associazione convenzionale o obbligatoria.

Ai fini della presente esposizione, interessano le forme di cui alle lettere *c), e), f)* e *g)*, in quanto le altre forme o riguardano dimensioni che rimangono all'interno dell'ente (lettera *a)* o riguardano altri soggetti (lettera *b)* oppure non hanno rilevanza imprenditoriale (lettera *d)* o, infine, non rientrano nell'attività della Cassa (lettere *d)* e *e/1)*.

Prima di entrare nel merito delle singole fattispecie, in relazione all'intervento finanziario della Cassa, è necessario premettere che, rispetto alla preesistente situazione normativa, le novità assolute riguardano i «Consorzi» e le «Associazioni».

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142/1990 il consorzio deve essere costituito tutte le volte che la gestione di un servizio a rilevanza imprenditoriale travalichi lo stretto ambito territoriale del comune: il parallelismo con l'azienda speciale è dato dall'applicabilità ai consorzi delle norme dedicate alla azienda stessa, in quanto compatibili.

Tra gli stessi enti non può essere costituito più di un consorzio, che, evidentemente, può gestire più servizi. Qualora la scarsa complessità del servizio da gestire, non consigli la creazione di un consorzio, più enti locali, in base ad una «convenzione» tra di essi potranno accordarsi per l'esercizio comune del servizio stesso. In questo caso, ovviamente, non sorge alcun nuovo soggetto giuridico e sarà un solo ente ad avere rapporti con la Cassa.

Nulla è innovato, infine, per quanto riguarda le modalità di accesso ai mutui della Cassa per le società per azioni a prevalente capitale locale (cfr. circolare Cassa).

L'applicazione delle suddette disposizioni combinata con l'art. 60 della legge n. 142/1990 comporterà, nell'immediato futuro, che i consorzi — costituiti anteriormente alla legge citata — provvedano alla loro trasformazione, per adeguarsi alla nuova figura delineata dalla legge ovvero addivengano allo scioglimento qualora scegliessero la forma della convenzione.

Tale situazione di transizione avra riflessi sulle procedure di finanziamento, con una casistica notevolmente variegata. Perciò questo Istituto ritiene, per il nuovo anno, di dar corso alle operazioni di finanziamento solo dopo l'avvenuta trasformazione, salvo che per le aziende speciali che potranno essere finanziate, in quanto i provvedimenti di concessione non comporteranno, dopo la trasformazione, modifiche rilevanti.

LE NEO-AZIENDE SPECIALI

7.2 Per rendere più agevole la lettura si presenta una breve scheda di riferimento

Azienda: ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto.

Oggetto: servizi di rilevanza imprenditoriale ed economica.

Dimensione territoriale: anche per piu servizi ma all'interno della dimensione dell'ente locale.

Criteri di gestione contabile e finanziaria: efficienza, efficacia ed economicità, pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi compresi i trasferimenti.

Delegabilità: le operazioni di mutuo a favore di questi enti continuano ad essere effettuate secondo le modalità indicate nel capitolo delle aziende della circolare-Cassa n. 1182/91 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1991).

Per quanto riguarda la garanzia di detti finanziamenti, si sottolinea che questa dovrà essere offerta sul complesso delle entrate ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 440/1987

L'adeguamento alla legge n. 142 comporterà modifiche soggettive ai mutui concessi secondo quanto indicato al punto 7.5.

Spiegazioni *ad hoc* verranno fornite sulla base dell'istruttoria specifica qualora l'ente subentrante fosse una S.p.a.

I NEO CONSORZI

7.3 Per il testo unico del 1934, tra gli enti locali potevano essere costituiti uno o più consorzi, aventi una propria personalità giuridica e capacità patrimoniale, per qualsiasi gestione comune di un bene (es.: una scuola) o di un servizio (es.: acquedotto), e i cui risultati finanziari a consuntivo si ribaltavano *ope legis* sui bilanci degli enti consorziati.

A parere di questo Istituto, la grande innovazione introdotta dalla legge n. 142/1990 è stata quella di delimitare il campo di attività dei consorzi alla gestione dei pubblici servizi con rilevanza imprenditoriale e di estendere a tali enti la disciplina della aziende, in quanto compatibile.

Ciò significa, che tra le forme associative e di cooperazione contemplate dalla legge n. 142/1990, gli enti non possono, come in passato, avvalersi del consorzio, ogniqualvolta lo ritengano opportuno, anche per la sola realizzazione di un'opera di interesse sovracomunale, ma soltanto quando si profila la gestione congiunta di un servizio pubblico.

In sostanza, il legislatore è ricorso ad un istituto già collaudato, imprimendo allo stesso una nuova identità, per quanto attiene alle funzioni, ed una nuova organizzazione, di tipo imprenditoriale, relativamente alla gestione, parificata a quella delle aziende.

Rispetto alle procedure di finanziamento della Cassa, la novità più rilevante, accanto a quelle conseguenti all'art. 46 del decreto legislativo n. 504/1992, concerne il profilo delle garanzie.

Infatti, considerato che i consorzi devono essere creati o trasformati solo per lo svolgimento — in forma associata — di un pubblico servizio e che rispondono agli stessi criteri di gestione delle aziende, la garanzia può essere offerta sul complesso delle entrate effettive accertate sul conto consuntivo, secondo le disposizioni e le modalità attualmente vigenti per le aziende (art. 10-*bis* della legge n. 440/1987; si rinvia al punto 25.3 della circolare-Cassa n. 1182/91).

SERVIZI CONVENZIONATI AI SENSI DELL'ART 24

7.4 Come abbiamo visto, quando gli enti locali non ritengano di ricorrere a forme strutturate, ma di adottare strumenti più flessibili in presenza di servizi che possono anche non avere rilevanza imprenditoriale, soccorre l'istituto della «convenzione» mediante il quale, dice la legge, più enti si accordano per l'esercizio coordinato di determinate funzioni o servizi, stabilendo i reciproci rapporti finanziari e le forme di consultazione.

In questo caso dovrà essere individuato il comune coordinatore che, dovrebbe coincidere con il comune nel cui territorio l'opera viene localizzata, che diverrà intestatario del mutuo.

Nella convenzione potranno essere regolati i rapporti finanziari — garanzia del mutuo e relativa delegabilità — tra gli enti sottoscrittori.

SUCCESSIONE DI NUOVI SOGGETTI
NEI RAPPORTI DI MUTUO VIGENTI

7.5 Si è accennato alla necessità di modifiche ai provvedimenti di concessione di mutui già adottati dopo l'avvenuto adeguamento alla legge n. 142. In modo molto sintetico si chiariscono, presupponendo che resti invariata la destinazione dell'opera, le operazioni da compiere per l'intestazione dei mutui in ammortamento ai nuovi soggetti.

a) Consorzio in scioglimento - Convenzione ai sensi dell'art. 24 od attribuzione ad un unico ente locale.

Qualora il consorzio esistente non gestisca servizi a rilevanza imprenditoriale questo deve essere sciolto e la titolarità del mutuo dovrà essere attribuita all'ente locale nel cui territorio è ubicata l'opera realizzata con il mutuo della Cassa.

Poiché i rapporti derivanti dallo scioglimento del consorzio dovranno essere regolati convenzionalmente, le garanzie a suo tempo rilasciate possono rimanere valide; in caso contrario dovranno essere indicati i nuovi garanti e rilasciati i nuovi atti di delega.

Gli atti da trasmettere alla Cassa per la «novazione soggettiva» (modifica nella titolarità del mutuo) sono i seguenti:

la delibera dell'Assemblea consortile, esecutiva a tutti gli effetti di legge, di scioglimento del consorzio;

la convenzione ex art. 24 della legge n. 142/1990 ove sia individuata la durata che non dovrà essere inferiore a quella dell'ammortamento del mutuo, il nuovo ente mutuatario e previsto il mantenimento delle garanzie del mutuo a suo tempo prestate (qualora si ricorra all'art. 24);

delibera del consiglio del nuovo ente, esecutiva a tutti gli effetti di legge, di subentrare nel finanziamento;

dichiarazione del segretario che l'opera finanziata entra a far parte del patrimonio del nuovo ente intestatario del mutuo.

Nel caso in cui uno degli enti garanti non intenda mantenere la propria quota di mutuo, la garanzia della stessa dovrà essere assunta da altri enti locali sottoscrittori della convenzione.

In questo caso sarà necessario acquisire anche:

la/e delibera/e del consiglio/i, esecutive a tutti gli effetti di legge, di assunzione della nuova garanzia;

la/e nuova/e delega/e di pagamento;

attestazione circa la capacità d'indebitamento.

Si ha la medesima situazione se, pur trattandosi di servizi a rilevanza imprenditoriale, gli ex enti consorziati ritengano di ricorrere alla gestione convenzionale del servizio stesso (*ante*: punto 7.4) anziché alla ricostituzione del consorzio.

b) Trasformazione di consorzi e di aziende ai sensi della legge n. 142/1990.

Nei casi di finanziamenti a consorzi ed aziende, costituiti anteriormente alla legge n. 142/1990, garantiti dalla azienda ex art. 10-*bis* della legge n. 440/1987 e trasformati, in adeguamento alla citata legge n. 142, sarà sufficiente trasmettere — rimanendo inalterate le garanzie — il nuovo statuto con l'indicazione della nuova «ragione sociale» dell'ente trasformato ovvero la delibera del consorzio con la successione in tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente preesistente ed in particolare nei finanziamenti in essere (è opportuno indicare tutti i numeri di posizione dei mutui interessati).

c) Ingresso nuovi enti, con conferimento di beni, finanziati dalla Cassa, al consorzio.

Nel caso in cui al consorzio venga conferito un bene — finanziato dalla Cassa (mutuo in ammortamento) e funzionale al servizio che gestisce — di altro ente, senza alcuna variazione delle altre condizioni di mutuo (l'ente pagatore delle rate resta invariato), occorrerà procedere alla novazione soggettiva.

Per l'operazione necessita acquisire:

la delibera dell'assemblea consortile, esecutiva a tutti gli effetti di legge, di adeguamento alla legge n. 142 ovvero lo statuto del nuovo consorzio;

la delibera sia del precedente ente mutuatario che del consorzio subentrante, rispettivamente di cedere e di subentrare nel finanziamento, esecutive a tutti gli effetti di legge;

dichiarazione del segretario che l'opera finanziata entra a far parte del patrimonio del nuovo ente intestatario del mutuo.

Qualora oltre alla novazione del soggetto si dovesse procedere anche alla modifica della garanzia, sarà necessario acquisire:

la delibera dell'organo competente, esecutiva a tutti gli effetti di legge, di assunzione della garanzia;

attestazione circa la capacità di indebitamento;

le nuove deleghe di pagamento che se rilasciate dal consorzio dovranno rispettare le disposizioni dell'art. 10-*bis* della legge n. 440/1987.

CONSORZI ED AZIENDE *ex-novo*

7.6 Per i consorzi e le aziende di nuova costituzione si pone il problema della garanzia. Infatti la disposizione dell'art. 10-*bis* della legge n. 440 prevede che dovranno essere rilasciate deleghe di pagamento sulle proprie entrate effettive, accertate in base al conto consuntivo dell'esercizio precedente tenendo presente:

il limite di indebitamento è del 25% delle entrate effettive accertate (*rectius*, riscosse e da riscuotere);

dal conto consuntivo dell'esercizio precedente e dal bilancio preventivo dell'esercizio in cui si effettua l'operazione, non risulti un disavanzo di gestione.

Ciò esclude la possibilità che i nuovi consorzi e le aziende possano rilasciare delegazioni di pagamento nei primi due anni di vita. In questo periodo, perciò, la garanzia dei mutui assunti dovrà essere assicurata da altri enti mutuatari, come previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 1° marzo 1992 sulle procedure della Cassa depositi e prestiti.

8. *Ulteriori precisazioni.*

REVISIONE PREZZI

8.1 L'art. 3 del decreto-legge n. 333/1992 convertito dalla legge n. 359/1992 ha abolito la revisione prezzi. Pertanto i lavori e le forniture aggiudicate dopo il 12 luglio 1992 non possono essere oggetto di tale revisione.

L'art. 15, comma 5, della legge n. 498/1992 ha, altresì, abrogato, in coerenza con le disposizioni che prevedono l'obbligo dei «progetti chiavi in mano», il quarto comma dell'art. 33 della legge n. 46/1986 che consentiva di adeguare nei limiti del prezzo chiuso, il valore contrattuale al 5% annuo. Sono stati fatti salvi soltanto i contratti approvati prima della entrata in vigore della legge (13 gennaio 1993).

PIANI DI ZONA

8.2 Si richiama l'art. 23 della legge 17 dicembre 1992, n. 179 che ha espressamente abrogato l'art. 3 della legge n. 847/1964 così come modificato dall'art. 43 della legge n. 865/1971, il quale prevedeva che l'importo dei mutui per l'acquisizione ed urbanizzazione delle aree non dovesse superare il 25% della spesa totale prevista nella relazione finanziaria allegata al piano di zona.

A seguito di ciò, per il finanziamento degli interventi rientranti nei piani di zona non è più possibile il riferimento generico al piano ma alla specifica opera da finanziare secondo la procedura ordinaria, oppure alle singole aree da acquisire.

ANTICIPAZIONI

8.3 Con il decreto 18 novembre 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 23 dicembre 1992), viene confermata la possibilità di concessione dell'anticipazione pari al 10% del prezzo contrattuale, da parte delle amministrazioni dello Stato, alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni e di servizi.

FAX

8.4 Per agevolare la comunicazione con la Cassa depositi e prestiti sono stati introdotti nuovi fax.

I relativi numeri di telefono sono:

47234026 - 47232480 - 47232481 - 47232482.

Il direttore generale: FALCONE

ALLEGATO *A*

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
(art. 46, secondo comma, del decreto legislativo n. 502/1992)

N.B. Le cifre indicate sono puramente esemplificative e come tali devono essere intese.

Ipotesi = Piscina coperta: investimento prev. 3 miliardi
(in migliaia di lire)

SEZIONE A = COSTI

I Personale:		
4 addetti		150 000
II Spese di gestione		
Forza motrice	10 000	
Illuminazione e acqua	10.000	
Condizionamento	50.000	
Pulizie	5 000	
Altre spese	10 000	
		85 000
III Oneri diversi		
Materiale di consumo	10.000	
Generali di amministrazione	3.000	
Spese varie	2 000	
		15 000
IV Ammortamento tecnico-finanziario:		
Opere murarie	150.000	
Attrezzature	20.000	
		170 000
Totale costi		420 000

SEZIONE II = RICAVI

Pubblicità	10.000	
Convenzioni società sportive	10 000	
Manifestazioni agonistiche	15 000	
Utenza (a saldo)	385.000	
		420 000

Osservazioni

Così costruito il piano, risulta che la normale utenza deve assicurare un introito di almeno 385 milioni, bisogna quindi considerare ragionevolmente quante persone potranno frequentare l'impianto sportivo, per poter determinare il prezzo del biglietto di ingresso.

Se vogliamo ipotizzare un biglietto del costo di 5 000 lire, dovremmo avere almeno 77 mila presenze: quasi 250 al giorno per 300 giorni. Dato il costo dell'impianto non sembra realistica una simile previsione per mancanza di spazio, più ragionevolmente il flusso non potrebbe stimarsi superiore a 100 persone/giorno, il che fa lievitare il prezzo di ingresso a 13 000 lire. Ove questa cifra si ritenga coerente con il bacino d'utenza e con il numero potenziale dei frequentatori, questa sarà la tariffa da adottare

Per eventuali interventi di carattere sociale, il comune o altro ente dovrà esplicitamente stanziare delle somme che, per tutti o particolari categorie, abbattano una quota della tariffa, lasciando immutato l'introito ipotizzato.

93A1345

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli del 2° semestre 1992, valevole per il 1° semestre 1993 che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
TITOLI DI STATO				
Consolidati				
Rendita 5% 1935	56,10	53,60	50,49	48,24
10% (Red Cassa Sez. Aut.)	95,20	90,20	85,68	81,18
12% (Red Beni esteri 1980-98)	101,15	95,15	91,04	85,64
Certificati di credito del Tesoro				
C.T.O. 1-6-1989/95 12,50%	104,00	97,75	93,60	87,98
C.T.O. 19-6-1989/95 12,50%	103,95	97,70	93,56	87,93
C.T.O. 18-7-1989/95 12,50%	104,45	98,20	94,01	88,38
C.T.O. 16-8-1989/95 12,50%	105,15	98,90	94,64	89,01
C.T.O. 20-9-1989/95 12,50%	104,35	98,10	93,92	88,29
C.T.O. 19-10-1989/95 12,50%	105,80	99,55	95,22	89,60
C.T.O. 20-11-1989/95 12,50%	105,45	99,20	94,91	89,28
C.T.O. 18-12-1989/95 12,50%	105,35	99,10	94,82	89,19
C.T.O. 17-1-1990/96 12,50%	105,50	99,25	94,95	89,33
C.T.O. 19-2-1990/96 12,50%	105,30	99,05	94,77	89,15
C.T.O. 16-5-1990/96 12,50%	105,15	98,90	94,64	89,01
C.T.O. 15-6-1990/96 12,50%	105,15	98,90	94,64	89,01
C.T.O. 19-9-1990/96 12,50%	104,65	98,40	94,19	88,56
C.T.O. 20-11-1990/96 12,50%	104,90	98,65	94,41	88,79
C.T.O. 1-12-1988/96 10,25%	104,87	99,75	94,39	89,78
C.T.O. 18-1-1991/97 12,50%	104,80	98,55	94,32	88,70
C.T.O. 17-4-1991/97 12,50%	104,55	98,30	94,10	88,47
C.T.O. 19-6-1991/97 12%	103,20	97,20	92,88	87,48
C.T.O. 19-9-1991/97 12%	102,90	96,90	92,61	87,21
C.T.O. 20-1-1992/98 12%	102,70	96,70	92,43	87,03
C.T.O. 19-5-1992/98 12%	102,60	96,60	92,34	86,94
C.T.S. 18-3-1987/94 ind 5,85%	95,25	89,40	85,73	80,46
C.T.S. 21-4-1987/94 ind. 5,70%	94,75	89,05	85,28	80,15
C.C.T. 20-7-1987/92 ind. 5,85%	105,65	99,80	95,09	89,82
C.C.T. 19-8-1987/92 ind 6%	105,60	99,60	95,04	89,64
C.C.T. 1-11-1987/92 ind 6,25%	105,70	99,45	95,13	89,51
C.C.T. 1-12-1987/92 ind. 6,50%	106,00	99,50	95,40	89,55
C.C.T. 1-1-1988/93 ind 6,60%	106,25	99,65	95,63	89,69
C.C.T. 1-2-1988/93 ind 6,75%	106,45	99,70	95,81	89,73
C.C.T. 1-3-1988/93 ind 7,10%	106,80	99,70	96,12	89,73
C.C.T. 1-4-1988/93 ind 7,30%	107,20	99,90	96,48	89,91
C.C.T. 1-5-1988/93 ind 8,05%	108,15	100,10	97,34	90,09
C.C.T. 1-6-1988/93 ind 8,50%	109,10	100,60	98,19	90,54
C.C.T. 18-6-1987/93 ind. 8,75%	106,25	97,50	95,63	87,75
C.C.T. 18-6-1986/93 ind. c.v. 11,55%	105,33	99,55	94,80	89,60
C.C.T. 1-7-1988/93 ind 6,80%	107,20	100,40	96,48	90,36

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
Certificati di credito del Tesoro				
C C T 17-7-1987/93 ind 8,75%	105,60	96,85	95,04	87,17
C.C T 17-7-1986/93 ind c v 11,70%	105,45	99,60	94,91	89,64
C T R 1-8-1983/93 2,50%	101,65	100,40	91,49	90,36
C.T.C 1-8-1988/93 ind 6,95%	107,05	100,10	96,35	90,09
C T C 19-8-1987/93 8,50%	105,50	101,25	94,95	91,13
C.T.C 19-8-1986/93 ind c v. 11,95%	105,28	99,30	94,76	89,37
C C T 1-9-1988/93 ind 7,30%	107,20	99,90	96,48	89,91
C C T 18-9-1987/93 8,50%	103,30	99,05	92,97	89,15
C.C.T 18-9-1986/93 c.v ind 12,55%	105,68	99,40	95,12	89,46
C.C.T 1-10-1988/93 ind 7,50%	107,25	99,75	96,53	89,78
C.C T 20-10-1986/93 ind. 14%	106,60	99,60	95,94	89,64
C C T 1-11-1988/93 ind. 8,05%	108,70	100,65	97,83	90,59
C C T 18-11-1986/93 ind. 15,10%	107,45	99,90	96,71	89,91
C.C T 19-12-1986/93 ind. 11,95%	106,48	100,50	95,84	90,45
C C.T 1-1-1989/94 ind. 6,80%	106,80	100,00	96,12	90,00
C.C.T 1-1-1990/94 B H 13,95%	107,53	100,55	96,78	90,50
C.C T 1-1-1990/94 U.S.L. 13,95%	106,98	100,00	96,29	90,00
C.C T 1-2-1989/94 ind 6,95%	106,70	99,75	96,03	89,78
C.C.T 1-3-1989/94 ind. 7,30%	106,90	99,60	96,21	89,64
C C T 15-3-1989/94 ind 7,30%	106.90	99,60	96,21	89,64
C C.T 1-4-1989/94 ind 7,50%	107,10	99,60	96,39	89,64
C C.T 1-7-1984/94 9,50%	104,10	99,35	93,69	89,42
C C.T 1-9-1989/94 ind 7,30%	106,20	98,90	95,58	89,01
C.C T. 1-10-1987/94 ind. 15,20%	107,40	99,80	96,66	89,82
C.C.T 1-11-1989/94 ind. 8,05%	107,25	99,20	96.53	89,28
C.C.T. 1-1-1990/95 ind. 6,80%	106,05	99,25	95,45	89,33
C.C.T 1-2-1985/95 ind. 11,80%	104,60	98,70	94,14	88,83
C.C.T. 1-3-1985/95 ind. 11,30%	102,15	96,50	91,94	86,85
C.C T. 1-3-1990/95 ind. 7,30%	105,50	98,20	94,95	88,38
C C.T 1-4-1985/95 ind 11,75%	101,78	95,90	91,61	86,31
C C.T 1-5-1985/95 ind 11,10%	101,35	95,80	91,22	86,22
C C T 1-5-1990/95 ind 8.05%	106,40	98,35	95,76	88,52
C C T 1-6-1985/95 11,55%	101,68	95,90	91,52	86,31
C.C.T 1-7-1985/95 11,95%	103,08	97,10	92,78	87,39
C.C T 1-7-1990/95 6,80%	105,45	98,65	94,91	88,79
C.C T 1-8-1985/95 12,20%	102,75	96,65	92,48	86,99
C C T. 1-9-1985/95 12,80%	103,40	97,00	93,06	87,30
C C T 1-9-1990/95 7,30%	105,50	98,20	94,95	88,38
C.C.T. 1-10-1985/95 13,20%	104,00	97,40	93,60	87,66
C C T. 1-10-1990/95 7,50%	105,60	98,10	95,04	88,29
C C.T 1-11-1985/95 14,15%	105,48	98,40	94,94	88,56
C.C.T 1-11-1990/95 8,05%	106,45	98,40	95,81	88,56
C C T. 1-12-1985/95 15,05%	106,48	98,95	95,84	89,06
C C.T. 1-12-1990/95 8,50%	103,15	98,90	92,84	89,01
C C T 1-1-1986/96 11,30%	103,65	98,00	93,29	88,20
C.C.T 1-1-1986/96 C.V. 11,30%	105,05	99,40	94,55	89,46
C.T.T. 1-1-1991/96 ind. 6,80%	105,35	98,55	94,82	88,70
C C.T. 1-2-1986/96 ind 11,55%	103,38	97,60	93,05	87,84
C.T.T. 1-2-1991/96 ind. 6,95%	105,30	98,35	94,77	88,52

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Certificati di credito del Tesoro				
C.C.T. 1-3-1986/96 ind. 11,55%	102,48	96,70	92,24	87,03
C.C.T. 1-4-1986/96 ind. 11,25%	101,38	95,75	91,25	86,18
C.C.T. 1-5-1986/96 ind. 11,35%	100,98	95,30	90,89	85,77
C.C.T. 1-6-1986/96 ind 11,80%	102,20	96,30	91,98	86,67
C.C.T. 1-7-1986/96 ind. 11,95%	102,78	96,80	92,51	87,12
C.C.T. 1-8-1986/96 ind 12,20%	102,40	96,30	92,16	86,67
C.C.T. 1-9-1986/96 ind 12,80%	103,10	96,70	92,79	87,03
C.C.T. 1-10-1986/96 ind 14,25%	103,83	96,70	93,45	87,03
C.C.T. 1-11-1986/96 ind 15,35%	105,38	97,70	94,85	87,93
C.C.T. 1-12-1986/96 ind 16,30%	106,75	98,60	96,08	88,74
C.C.T. 1-1-1987/97 ind 12,15%	103,18	97,10	92,87	87,39
C.C.T. 1-2-1987/97 ind. 12,45%	102,63	96,40	92,37	86,76
C.C.T. 18-2-1987/97 ind 12,45%	102,23	96,00	92,01	86,40
C.C.T. 1-3-1987/97 ind 12,45%	101,78	95,55	91,61	86,00
C.C.T. 1-4-1987/97 ind 12,10%	101,40	95,30	91,26	85,77
C.C.T. 1-5-1987/97 ind. 12,25%	101,58	95,45	91,43	85,91
C.C.T. 1-6-1987/97 ind. 12,70%	102,45	96,10	92,21	86,49
C.C.T. 1-7-1987/97 ind. 12,90%	102,80	96,35	92,52	86,72
C.C.T. 1-8-1987/97 ind. 13,15%	103,38	96,80	93,05	87,12
C.C.T. 1-9-1987/97 ind. 14,80%	104,40	97,00	93,96	87,30
C.C.T. 1-3-1991/98 ind. 7,30%	103,75	96,45	93,38	86,81
C.C.T. 1-4-1991/98 ind. 7,50%	103,75	96,25	93,38	86,63
C.C.T. 1-5-1991/98 ind. 8,05%	104,50	96,45	94,05	86,81
C.C.T. 1-6-1991/98 ind 8,50%	105,50	97,00	94,95	87,30
C.C.T. 1-7-1991/98 ind. 6,80%	103,40	96,60	93,06	86,94
C.C.T. 1-8-1991/98 ind. 6,95%	103,15	96,20	92,84	86,58
C.C.T. 1-9-1991/98 ind. 7,30%	103,55	96,25	93,20	86,63
C.C.T. 1-10-1991/98 ind. 7,50%	103,40	95,90	93,06	86,31
C.C.T. 1-11-1991/98 ind. 8,05%	104,50	96,45	94,05	86,81
C.C.T. 1-12-1991/98 ind 8,50%	105,30	96,80	94,77	87,12
C.C.T. 1-1-1992/99 ind. 6,80%	102,55	95,75	92,30	86,18
C.C.T. 1-2-1992/99 ind. 6,95%	101,20	94,25	91,08	84,83
C.C.T. 1-3-1992/99 ind. 7,30%	102,25	94,95	92,03	85,46
C.C.T. 1-4-1992/99 ind 7,50%	102,40	94,90	92,16	85,41
C.C.T. 1-5-1992/99 ind 8,05%	103,50	95,45	93,15	85,91
C.C.T. 1-6-1992/99 ind. 6%	101,55	95,55	91,40	86,00
TITOLI DI STATO IN VALUTA				
Certificati di credito del Tesoro ECU:				
C.C.T. ECU 22-11-1984/92 10,50%	104,60	99,35	94,14	89,42
C.C.T. ECU 22-2-1985/93 9,60%	104,55	99,75	94,10	89,78
C.C.T. ECU 15-4-1985/93 9,75%	104,18	99,30	93,77	89,37
C.C.T. ECU 22-7-1985/93 9,00%	103,25	98,75	92,93	88,88
C.C.T. ECU 25-7-1988/93 8,75%	102,58	98,20	92,33	88,38
C.C.T. ECU 28-9-1988/93 8,75%	101,48	97,10	91,34	87,39
C.C.T. ECU 26-10-1988/93 8,65%	101,73	97,40	91,56	87,66
C.C.T. ECU 22-11-1985/93 8,75%	101,78	97,40	91,61	87,66
C.C.T. ECU 28-11-1988/93 8,50%	101,40	97,15	91,26	87,44
C.C.T. ECU 28-12-1988/93 8,75%	101,78	97,40	91,61	87,66
C.C.T. ECU 21-2-1986/94 8,75%	101,98	97,60	91,79	87,84
C.C.T. ECU 25-3-1987/94 7,75%	99,88	96,00	89,90	86,40

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
Certificati di credito del Tesoro				
C C T ECU 19-4-1989/94 9,90%	107,30	102,35	96,57	92,12
C C T ECU 26-5-1986/94 6,90%	98,35	94,90	88,52	85,41
C C T ECU 26-7-1989/94 9,65%	105,23	100,40	94,71	90,36
C C T ECU 30-8-1989/94 9,65%	105,28	100,45	94,76	90,41
C C T ECU 26-10-1989/94 10,15%	107,82	102,75	97,04	92,48
C C T ECU 22-11-1989/94 10,70%	109,10	103,75	98,19	93,38
C C T ECU 20-1-1990/95 11,15%	108,88	103,30	98,00	92,97
C C T ECU 27-3-1990/95 12,00%	109,30	103,30	98,37	92,97
C C T ECU 24-5-1989/95 9,90%	107,45	102,50	96,71	92,25
C C T ECU 29-5-1990/95 11,55%	110,58	104,80	99,53	94,32
C C T ECU 26-9-1990/95 11,90%	108,75	102,80	97,88	92,52
C C T ECU 16-7-1991/96 11,00%	106,10	100,60	95,49	90,54
C.C T. ECU 22-11-1992/96 10,60%	106,50	101,20	95,85	91.08
Buoni del Tesoro poliennali				
B T P 1-8-1988/92 11,50%	105,40	99,65	94,86	89,69
B T P 1-9-1988/92 12,50%	105,80	99,55	95,22	89,60
B T P 1-10-1988/92 12,50%	105,70	99,45	95,13	89,51
B T P 1-2-1989/93 12,50%	105,85	99,60	95,27	89,64
B T P 1-7-1989/93 12,50%	105,35	99,10	94,82	89,19
B T P 1-8-1989/93 12,50%	104,90	98,65	94,41	88,79
B T P 1-9-1989/93 12,50%	104,75	98,50	94,28	88,65
B T P 1-10-1989/93 12,50%	104,75	98,50	94,28	88,65
B T P 1-11-1988/93 12,50%	104,55	98,30	94,10	88,47
B T P 1-11-1989/93 12,50%	104,65	98,40	94,19	88,56
B T P 17-11-1988/93 12,50%	104,90	98,65	94,41	88.79
B T P 1-12-1989/93 12,50%	104,55	98,30	94,10	88,47
B T.P. 1-1-1989/94 12,50%	104,75	98,50	94,28	88,65
B T P 1-1-1990/94 12,50%	104,50	98,25	94,05	88,43
B.T P. 1-2-1990/94 12,50%	104,15	97,90	93,74	88,11
B T P 1-3-1990/94 12,50%	104,20	97,95	93,78	88,16
B T P 1-5-1990/94 12,50%	104,00	97,75	93,60	87,98
B T.P 1-6-1990/94 12,50%	104,40	98,15	93,96	88,34
B.T P 1-7-1990/94 12,50%	104,30	98,05	93,87	88,25
B T P 1-9-1990/94 12,50%	103,95	97,70	93,56	87,93
B T P 1-11-1990/94 12,50%	103,85	97,60	93,47	87,84
B T P 1-1-1991/96 12,50%	103,40	97,15	93,06	87,44
B T.P 1-3-1991/96 12,50%	103,25	97,00	92,93	87,30
B T P 1-6-1991/96 12,00%	101,85	95,85	91,67	86,27
B T P 1-9-1991/96 12,00%	101,45	95,45	91,31	85,91
B T.P. 1-11-1991/96 12,00%	101,70	95,70	91,53	86,13
B T.P 1-1-1992/97 12,00%	101,10	95,10	90,99	85,59
B T P 1-5-1992/97 12,00%	100,95	94,95	90.86	85,46
B T P 1-6-1990/97 12,50%	103,40	97,15	93,06	87,44
B T P. 16-6-1990/97 12,50%	103,20	96,95	92,88	87,26
B T P 1-11-1990/97 12,50%	102,90	96,65	92,61	86,99
B T P 1-1-1991/98 12,50%	102,90	96,65	92,61	86,99
B T P 19-3-1991/98 12,50%	102,75	96,50	92,48	86,85
B T P 20-6-1991/98 12,00%	100,40	94,40	90,36	84,96

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Buoni del Tesoro poliennali				
B.T.P. 18-9-1991/98 12,00%	100,25	94,25	90,23	84,83
B.T.P. 1-3-1991/2001 12,50%	103,30	97,05	92,97	87,35
B.T.P. 17-1-1992/99 12,00%	99,70	93,70	89,73	84,33
B.T.P. 18-5-1992/99 12,00%	99,35	93,35	89,42	84,02
B.T.P. 1-6-1991/2001 12,00%	100,90	94,90	90,81	85,41
B.T.P. 1-9-1991/2001 12,00%	100,40	94,40	90,36	84,96
B.T.P. 1-1-1992/2002 12,00%	100,20	94,20	90,18	84,78
B.T.P. 1-5-1992/2002 12,00%	99,80	93,80	89,82	84,42
TITOLI GARANTITI DALLO STATO				
Prestito obbligazionario Città di Napoli.				
10% (1975-95)	103,30	98,30	92,97	88,47
Prestito obbligazionario Città di Milano.				
7% (1973-1993)	98,60	95,10	88,74	85,59
Prestito obbligazionario Città di Genova				
7% (1972-1992)	101,70	98,20	91,53	88,38
7% (1973-1993)	100,00	96,50	90,00	86,85
E.N.E.L.				
7% (1973-1993)	103,35	99,85	93,02	89,87
9% (1974-1994)	104,50	100,00	94,05	90,00
6,60% (1984-1993) - Indicizzato semestrale II emissione	107,35	100,75	96,62	90,68
5,60% (1984-1993) - Indicizzato semestrale III emissione	120,30	114,70	108,27	103,23
6,60% (1984-1993) - Indicizzato semestrale IV emissione	120,65	114,05	108,59	102,65
5,95% (1985-1995) - Indicizzato semestrale I emissione	110,70	104,75	99,63	94,28
6,60% (1985-2000) - Indicizzato semestrale II emissione	108,50	101,90	97,65	91,71
6,20% (1985-2000) - Indicizzato semestrale III emissione	109,60	103,40	98,64	93,06
9,50% (1986-1993) - II emissione	102,15	97,40	91,94	87,66
6,95% (1989-1995) - I emissione indicizzata semestrale	108,60	101,65	97,74	91,49
6,40% (1989-1999) - II emissione indicizzata semestrale	105,80	99,40	95,22	89,46
6,20% (1989-1997) - III emissione indicizzata semestrale	106,95	100,75	96,26	90,68
7,35% (1990-1998) - I emissione indicizzata semestrale	107,85	100,50	97,07	90,45
9,70% (1986-1993) - III emissione (Tel-quel)	178,40	173,55	160,56	156,20
9,25% (1986-1993) - IV emissione	101,73	97,10	91,56	87,39
5,60% (1986-2001) - Indicizzata semestrale I emissione	108,75	103,15	97,88	92,84
9,25% (1987-1994) - I emissione	101,13	96,50	91,02	86,85
5,95% (1987-1994) - II emissione indicizzata semestrale	110,35	104,40	99,32	93,96
7,35% (1987-1993) - III emissione indicizzata semestrale	111,70	104,35	100,53	93,92
6,60% (1988-1994) - I emissione indicizzata semestrale	109,70	103,10	98,73	92,79
6,80% (1988-1994) - II emissione indicizzata semestrale	110,25	103,45	99,23	93,11
6,95% (1988-1996) - III emissione indicizzata semestrale	108,95	102,00	98,06	91,80
6,40% (1991-2001) - ind sem.	104,85	98,45	94,37	88,61
7,35% (1991-2003) - ind sem.	105,90	98,55	95,31	88,70
Consorzio di credito OO PP				
6% s.s. «B» I emissione (1966-1996)	79,95	76,95	71,96	69,26
6% s.s «B» II emissione (1967-1997)	91,75	88,75	82,58	79,88
6% s s «B» III emissione (1968-1998)	73,65	70,65	66.29	63,59

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Consorzio di credito OO.PP.:				
6% s.s. «B» IV emissione (1969-1999)	78,75	75,75	70,88	68,18
6% s.s. «B» V emissione (1970-2000)	81,00	78,00	72,90	70,20
7% s.s. «B» I emissione (1970-2000)	100,90	97,40	90,81	87,66
7% s.s. «B» II emissione (1971-2001)	92,50	89,00	83,85	80,10
6% s.s. «C» I emissione (1966-1996)	92,95	89,95	83,66	80,96
6% s.s. «C» II emissione (1967-1997)	89,50	86,50	80,55	77,85
6% s.s. «C» III emissione (1968-1998)	85,50	82,50	76,95	74,25
6% s.s. «Autostrade» I emissione (1968-1998)	88,20	85,20	79,38	76,68
7% s.s. «Autostrade» I emissione (1970-1998)	88,65	85,15	79,79	76,64
7% s.s. «Autostrade» II emissione (1972-2002)	83,30	79,80	74,97	71,82
8% s.s. «Autostrade» emissione (1974-2002)	83,75	79,75	75,38	71,78
8% s.s. «Autostrade» II emissione (1974-2004)	81,70	77,70	73,53	69,93
8% s.s. «Autostrade» emissione (1975-2005)	82,65	78,65	74,39	70,79
9% s.s. «Autostrade» I emissione (1975-2001)	90,00	85,50	81,00	76,95
9% s.s. «Autostrade» II emissione (1975-2005)	88,20	83,70	79,38	75,33
9% s.s. «Autostrade» emissione (1976-2006)	86,65	82,15	77,99	73,94
10% s.s. «Autostrade» emissione (1977-2006)	99,35	94,35	89,42	84,92
I.M.I.:				
6% «Autostrade» (1968-1998)	87,25	84,25	78,53	75,83
7% s.s. «Autostrade» (1973-2003) II emissione	80,15	76,65	72,14	68,99
OBBLIGAZIONI BANCARIE INTERNAZIONALI				
C.E.C.A. - (1986-1994) 9,25%	101,73	97,10	91,56	87,39
B.E.I. - Banca Europea Internazionale Investimenti:				
12,25% (1985-1993)	106,78	100,65	96,11	90,59
12,50% (1985-1992)	109,65	103,40	98,69	93,06
13% (1985-1992)	108,75	102,25	97,88	92,03
12,75% (1986-1994)	111,23	104,85	100,11	94,37
9% (1986-1995)	96,15	91,65	86,54	82,49
9% (1986-1995) 2ª emissione	96,05	91,55	86,45	82,40
9% (1986-1996)	95,35	90,85	85,82	81,77
9% (1987-1994)	98,70	94,20	88,83	84,78
9% (1987-1993)	102,95	98,45	92,66	88,61
6,20% (1987-1995) ind.	111,30	105,10	100,17	94,59
10,50% (1987-1992)	103,95	98,70	93,56	88,83
11,50% (1988-1993)	104,75	99,00	94,28	89,10
11,50% (1988-93) 2ª emissione	104,85	99,10	94,37	89,19
13,50% (1989-1999)	112,85	106,10	101,57	95,49
Ind. 6,10% (1989-1994)	106,40	100,30	95,76	90,27
13,25% (1990-1995)	107,63	101,00	96,87	90,90
12% (1991-2001)	101,95	95,95	91,76	86,36
IN VALUTA ESTERA - SOCIETÀ ED ENTI ESTERI				
B.E.I. Banca Europea per gli investimenti - ECU - (1984-1996) 11,25%	108,08	102,45	97,28	92,21
B.I.R.S. - Banca Intern. Ricostr. Sviluppi - ECU - (1985-1995) 9,375%	97,13	92,45	87,42	83,21
C.E.C.A. - ECU - (1984-1994) 11,25%	108,03	102,40	97,23	92,16
C.E.C.A. - ECU - (1985-1995) 8,625%	99,36	95,05	89,43	85,55

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
TITOLI ASSIMILATI AI GARANTITI DALLO STATO AI SOLI FINI DELL'ACCETTAZIONE IN CAUZIONE				
Consorzio di credito OO.PP.				
17,50% quindicennale emissione 1982	114,70	105,95	103,23	95,36
17,50% quindicennale emissione 1983	117,10	108,35	105,39	97,52
17,50% quindicennale emissione 1983	115,15	106,40	103,64	95,76
15% decennale emissione 1984	108,50	101,00	97,65	90,90
16% quindicennale emissione 1984 II emissione	113,60	105,60	102,24	95,04
15% quindicennale emissione 1985	110,15	102,65	99,14	92,39
15% decennale emissione 1985	110,00	102,50	99,00	92,25
6,05% decennale emissione 1985 ind.	105,85	99,80	95,27	89,82
6% quinquennale emissione 1987 ind.	105,40	99,40	94,86	89,46
12% settennale emissione 1987	103,95	97,95	93,56	88,16
3,70% settennale emissione 1987 ind.	102,45	98,75	92,21	88,88
11,25% settennale emissione 1987 ind.	102,18	96,55	91,97	86,90
6,25% undicennale emissione 1987 ind.	102,70	96,45	92,43	86,81
6,40% settennale emissione 1988 ind.	102,05	95,65	91,85	86,09
3,55% ottennale emissione 1988 ind.	102,05	98,50	91,85	88,65
11,50% decennale emissione 1988	92,35	86,60	83,12	77,94
13% quinquennale emissione 1989	105,65	99,15	95,09	89,24
3,05 ottennale emissione 1989 ind.	100,35	97,30	90,32	87,57
12,50% ottennale emissione 1989	104,25	98,00	93,83	88,20
3,80% ottennale emissione 1989 ind.	102,70	98,90	92,43	89,01
14% decennale emissione 1990	108,30	101,30	97,47	91,17
3,60% quinquennale emissione 1990 ind.	101,80	98,20	91,62	88,38
3,65% quinquennale emissione 1990 ind.	101,75	98,10	91,58	88,29
3,45% quinquennale emissione 1990 ind.	100,65	97,20	90,59	87,48
13,50% quinquennale emissione 1990	104,20	97,45	93,78	87,71
7% quinquennale emissione 1990 ind.	104,05	97,05	93,65	87,35
3,70% quinquennale emissione 1990 ind.	101,10	97,40	90,99	87,66
3,80% settennale emissione 1990 ind.	100,95	97,15	90,86	87,44
12,80% sessennale emissione 1990	103,10	96,70	92,79	87,03
13,80% settennale emissione 1990	105,30	98,40	94,77	88,50
3,55% settennale emissione 1990 ind.	100,45	96,90	90,41	87,21
7,10% ottennale emissione 1989 ind.	104,45	97,35	94,01	87,62
6% A.N.A.S. s.s. (1966-1997)	88,30	85,30	79,47	76,77
7% A.N.A.S. s.s. (1972-2002) I emissione	83,50	80,00	75,15	72,00
17% decennale emissione 1983	111,75	103,25	100,58	92,93
6,50% decennale emissione 1983 ind.	105,65	99,15	95,09	89,24
17,50% decennale emissione 1983	110,30	101,55	99,27	91,40
17% decennale emissione 1983 II emissione	110,65	102,15	99,59	91,94
17% decennale emissione 1993 III emissione	110,50	102,00	99,45	91,80
16% decennale emissione 1984	111,50	103,50	100,35	93,15
12% quindicennale emissione 1979	105,25	99,25	94,73	89,33
12% quindicennale emissione 1980	100,05	94,05	90,05	84,65
13,50% quindicennale emissione 1980	108,95	102,20	98,06	91,98
13,50% quindicennale emissione 1980 II emissione	106,80	100,05	96,12	90,05
16,50% quindicennale emissione 1981	114,60	106,35	103,14	95,72
18% quindicennale emissione 1992	118,25	109,25	106,43	98,33
17% quindicennale emissione 1983	122,20	113,70	109,98	102,33
17% quindicennale emissione 1983	114,70	106,20	103,23	95,58
17% quindicennale emissione 1983	123,50	115,00	111,15	103,50
16% quindicennale emissione 1984	113,25	105,25	101,93	94,73
15,50% quindicennale emissione 1985	114,75	107,00	103,28	96,30

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
Consorzio di credito di OO.PP.				
10% ventennale emissione 1977	93,40	88,40	84,06	79,56
10% ventennale emissione 1978	100,80	95,80	90,72	86,22
10% ventennale emissione 1979	95,35	90,35	85,82	81,32
6% trentennale emissione 1979	91,15	88,15	82,04	79,34
7% trentennale emissione 1979	84,50	81,00	76,95	72,90
5,50% trentennale emissione 1979	99,90	97,15	89,91	87,44
8% trentennale emissione 1974	84,55	80,55	76,10	72,50
8% trentennale emissione 1975	83,20	79,20	74,88	71,28
9% trentennale emissione 1975	90,70	86,20	81,63	77,58
8% trentennale emissione 1976	81,70	77,70	73,53	69,93
9% trentennale emissione 1976	87,30	82,80	78,57	74,52
10% trentennale emissione 1977	94,20	89,20	84,78	80,28
5% trentennale emissione	99,30	96,80	89,37	87,12
7% sessennale emissione 1973-1993 int. st. VI emissione	97,85	94,35	88,07	84,92
7% settennale emissione 1973-1993 int. st. VII emissione	96,00	92,50	86,40	83,25
7% ottennale emissione 1974-1994 int. st. VIII emissione	106,25	102,75	95,63	92,48
10% 1978-1993 int. st.	105,80	100,80	95,22	90,72
6,60% ottennale emissione 1985 ind.	106,20	99,60	95,58	89,64
6,25% novennale emissione 1985 ind.	105,75	99,50	95,18	89,55
3,75% decennale emissione 1987 ind.	102,90	99,15	92,61	89,24
6,50% settennale emissione 1988 ind.	105,40	98,90	94,86	89,01
6,65% ottennale emissione 1988 ind.	104,10	97,45	93,69	87,71
3,75% decennale emissione 1988 ind.	103,40	99,65	93,06	89,69
6,70% dodicennale emissione 1989 ind.	106,10	99,40	95,49	89,46
3,55% quinquennale emissione 1990 ind.	99,90	96,35	89,91	86,72
6,05% decennale emissione 1984 ind.	105,05	99,00	94,55	89,10
10% decennale emissione 1987	97,00	92,00	87,30	82,80
6,05% decennale emissione 1984 ind.	102,05	96,00	91,85	86,40
6,10% decennale emissione 1987 ind.	102,15	96,05	91,94	86,45
7,20% settennale emissione 1985 ind.	106,60	99,40	95,94	89,46
6,05% decennale emissione 1988 ind.	105,35	99,30	94,82	89,37
Ente FF.SS.:				
Ind. sem. (6,25%) Ente FF.SS. (1985-1995) II emissione	110,65	104,40	99,59	93,96
Ind. sem. (6,70%) Ente FF.SS. (1989-1999)	104,05	97,35	93,65	87,62
Ind. sem. (6,70%) Ente FF.SS. (1985-2000) III emissione	108,20	101,50	97,38	91,35
Ente FF.SS. (1986-1993) 9,50%	95,05	85,30	81,05	76,77
Ente FF.SS. (1986-1994) 8%	97,80	93,80	88,02	84,42
Ente FF.SS. (1987-1993) ind. sem. 6,30%	105,90	99,60	95,31	89,64
Ente FF.SS. (1988-1996) ind. sem. 7,95%	106,50	98,55	95,85	88,70
Ente FF.SS. (1990-1998) 13%	103,80	97,30	93,42	87,57
Ente FF.SS. (1990-1995) ind. ss. C.R.A. sem. 6,75%	106,15	99,40	95,54	89,46
Ente FF.SS. (1989-1999) ind. sem. 6,70%	102,00	95,30	91,80	85,77
Ente FF.SS. (1990-2001) ind. sem. 6,60%	102,40	95,80	92,16	86,22
A.N.A.S. 1985-2000 ind. sem. 5,40%	106,75	101,35	96,08	91,22
A.N.A.S. 1985-2000 ind. 6,70%	107,10	100,40	96,39	90,36
I.R.I.:				
Ind. sem. (6,50%) (1985-1999)	102,05	95,55	91,85	86,00
Ind. sem. (6,45%) (1985-2000)	104,15	97,70	93,74	87,93
Ind. sem. (6,55%) (1986-1995)	105,00	98,45	94,50	88,61
Ind. sem. (7%) (1987-1994)	106,10	99,10	95,49	89,19

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
I.R.I.:				
8,30% (1987-1994) ind. 2 sem.	108,35	100,05	97,52	90,05
9% Aeritalia (1986-1993) ex Warrant	98,05	93,55	88,25	84,20
7,50% (1987-1994) ind. 3 sem.	105,95	98,45	95,36	88,61
7,25% (1988-1995) ind. sem.	103,85	96,60	93,47	86,94
6,65% (1988-1995) ind. sem.	104,00	97,35	93,60	87,62
7,65% (1988-1995) ind. sem.	104,45	96,80	94,01	87,12
8,05% (1991-2001) ind. sem.	101,25	93,20	91,13	83,88
7,10% (1991-2001) ind. 2 sem.	100,20	93,10	90,18	83,79
8,00% (1991-2001) 3ª em. ind. sem.	103,40	95,40	93,06	85,86
E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) Sud:				
E.N.I. 1991-95 serie chimica ind. 6.30%	103,60	97,30	93,24	87,57
7% (1973-1993)	84,80	81,30	76,32	73,17
9% (1981-1994)	98,20	93,70	88,38	84,33
10% (1981-1994)	102,70	97,70	92,43	87,93
Ind. sem. (5,95%) (1982-1992)	107,10	101,15	96,39	91,04
(12,20%) (1986-1995) (a tasso fisso variabile)	105,80	99,70	95,22	89,73
6,45% (1987-1994) (a tasso rivalutabile)	104,60	98,15	94,14	88,34
(15%) (1985-1997)	109,50	102,00	98,55	91,80
Ind. sem. (6,30%) (1991-1995)	103,90	97,60	93,51	87,84
OBBLIGAZIONI FONDIARIE ED EQUIPARATE				
ISVEIMER:				
17,50% (1982-1997) 69ª serie	117,95	109,20	106,16	98,28
17,50% (1982-1997) 71ª serie	112,80	104,05	101,52	93,65
17,50% (1982-1997) 73ª serie	114,50	105,75	103,05	95,18
17% (1983-1997) 77ª serie	117,50	109,00	105,75	98,10
17% (1983-1998) 79ª serie	112,75	104,25	101,48	93,83
Tasso var. (sem. 6,05%) (1985-1992) 96ª serie	105,45	99,40	94,91	89,46
Tasso var. (sem. 6,05%) (1985-1992) 97ª serie	106,05	100,00	95,45	90,00
14% (1986-1993) 100ª serie	107,20	100,20	96,48	90,18
6,35% (1986-1993) 103ª serie ind.	106,55	100,200	95,90	90,18
6% ind. (1985-1992) 99ª serie	105,70	99,70	95,13	89,73
10,50% (1986-1993) 104ª serie	102,40	97,15	92,16	87,44
7,00% ind. (1986-1993) 105ª serie	108,15	101,15	97,34	91,04
10% (1986-1993) 106ª serie	101,25	96,25	91,13	86,63
3,80% (1987-1994) 111ª serie ind.	102,85	99,05	92,57	89,15
7,00% (1987-1994) 109ª serie ind.	104,80	97,80	94,32	88,02
6,80% (1988-1993) 112ª serie ind.	106,25	99,45	95,63	89,51
7,70% (1988-1993) 113ª serie ind.	107,30	99,60	96,57	89,64
6,15% (1988-1993) 114ª serie ind.	105,10	98,95	94,59	89,06
6,85% (1988-1993) 115ª serie ind.	105,90	99,05	95,31	89,15
7,85% (1988-1995) 116ª serie ind.	107,15	99,30	96,44	89,37
7,20% (1989-1994) 117ª serie ind.	103,10	95,90	92,79	86,31
13,75% (1989-1999) 118ª serie	104,13	97,25	93,72	87,53
13,80% (1990-2000) 119ª serie	105,40	98,50	94,86	88,65
13,75% (1990-2000) 121ª serie	102,38	95,50	92,15	85,95
13,75% (1991-2001) 125ª serie	108,38	101,50	97,55	91,35
3,60% (1990-1995) 122ª serie ind.	99,35	95,75	89,42	86,18
6,20% (1991-1994) 126ª serie ind. sem.	104,65	98,45	94,19	88,61
Istituto Italiano di Credito Fondiario - Roma:				
4% ord.	72,75	70,75	65,48	63,68
6% (1979-1999) cap. riv. 89ª serie	109,50	106,50	98,55	95,85
6% (1-4-1980/1-4-2000) cap. riv. 99ª serie	117,00	114,00	105,30	102,60
6% (1-10-1980/1-10-2000) cap. riv. 120ª serie	112,20	109,20	100,98	98,28
6% (1-4-1981/1-4-2001) cap. riv. 138ª serie	103,10	100,10	92,79	90,09

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
Istituto Italiano di Credito Fondiario - Roma:				
6% (1-10-1981/1-10-2001) cap. riv. 165ª serie	107,90	104,90	97,11	94,41
6% (1982-1997) cap. riv. 187ª serie	107,75	104,75	96,98	94,28
6% (1982-2002) cap. riv. 188ª serie	107,90	104,90	97,11	94,41
6% (1-10-1983/1998) cap. riv. 239ª serie	107,90	104,90	97,11	94,41
3% (1985-2000) cap. riv. 348ª serie	101,50	100,00	91,35	90,00
5% S.O. a premi	110,25	107,75	99,23	96,98
6% S.O. conv. (ex 5%)	90,40	87,40	81,36	78,66
6% Serie IV	97,15	94,15	87,44	84,74
6% Serie VI	82,80	79,80	74,52	71,82
6% Serie VII	94,40	91,40	84,96	82,26
6% Serie VIII	80,95	77,95	72,86	70,16
6% Serie IX	93,25	90,25	83,93	85,23
7% Serie I	90,20	86,70	81,18	78,03
7% Serie II	82,45	78,95	74,21	71,06
7% Serie IV	91,25	87,75	82,13	78,98
7% Serie V	82,15	78,65	73,94	70,79
10% 1-4-1976/1996 serie 51	100,30	95,30	90,27	85,77
10% 1-10-1976/1996 serie 53	95,20	90,20	85,68	81,18
10% 1-4-1977/2002 serie 55ª	96,15	91,15	86,54	82,04
11% 1-4-1977/1997 serie 56ª	99,40	93,90	89,46	84,51
11% 1-10-1977/1997 serie 59ª	98,10	92,60	88,29	83,34
11% 1-10-1977/1997 serie 63ª	104,10	98,60	93,69	88,74
11% 1-4-1978/1998 serie 65ª	106,35	100,85	95,72	90,77
11% 1-4-1978/1993 serie 66ª	100,40	94,90	90,36	85,41
11% 1-4-1978/2003 serie 67ª	96,25	90,75	86,63	81,68
11% 1-10-1978/2003 serie 72ª	98,85	93,35	88,97	84,02
12% 1-10-1978/1993 serie 73ª	101,75	95,75	91,58	86,18
12% 1-10-1978/1998 serie 74ª	102,80	96,80	92,52	87,12
12% 1-4-1979/1999 serie 81ª	104,50	98,50	94,05	88,65
12% 1-4-1979/1994 serie 82ª	104,40	98,40	93,96	88,56
12% 1-10-1979/1994 serie 95ª	105,20	99,20	94,68	89,28
12% 1-10-1979/1999 serie 92ª	102,90	96,90	92,61	87,21
12% 1-4-1980/1995 serie 100ª	103,10	97,10	92,79	87,39
12% 1-4-1980/2000 serie 98ª	99,00	93,00	89,10	83,70
12% 1-4-1980/2000 serie 114ª	108,30	102,30	97,47	92,07
13,50% 1-10-1980/1995 serie 122ª	113,00	106,25	101,70	95,63
13,50% 1-10-1980/2000 serie 123ª	115,25	108,50	103,73	97,65
13,50% 1-10-1980/2005 serie 124ª	121,60	114,85	109,44	103,37
15% 1-10-1980/1995 serie 130ª	115,35	107,85	103,82	97,07
15% 1-10-1980/2000 serie 131ª	119,65	112,15	107,69	100,94
15% 1-4-1981/1996 serie 142ª	118,90	111,40	107,01	100,26
15% 1-4-1981/2001 serie 143ª	119,00	111,50	107,10	100,35
16% 1-4-1981/1996 serie 148ª	121,00	113,00	108,90	101,70
16% 1-4-1981/2001 serie 149ª	124,00	116,00	111,60	104,40
18% 1-10-1981/1996 serie 158ª	132,00	123,00	118,80	110,70
17,50% 1-4-1982/1997 serie 170ª	128,75	120,00	115,88	108,00
17,50% 1-10-1982/1992 serie 192ª	115,80	107,05	104,22	96,35
17,50% 1-10-1982/1997 serie 193ª	119,25	110,50	107,33	99,45
7% Ind. sem. 1-1-1983/1993 serie 195ª	108,05	101,05	97,25	90,95
17% 1-4-1983/1993 serie 216ª	172,75	164,25	155,48	147,83
17% 1-4-1983/1998 serie 217ª	123,75	115,25	111,38	103,73
6,50% Ind. sem. 1-4-1983/1998 serie 225ª	106,50	100,00	95,85	90,00

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
Istituto Italiano di Credito Fondiario - Roma				
17% 1-10-1983/1993 serie 242ª	116,85	108 35	105,17	97,52
17% 1-10-1983/1998 serie 243ª	126,00	117,50	113,40	105,75
16,50% 1-7-1984/1999 serie 287ª	117,90	109,65	106,11	98,69
16,50% 1-7-1984/1994 serie 286ª	111,15	102,90	100,04	92,61
16,50% 1-4-1985/2000 serie 315ª	123,00	114,75	110,70	103,28
15,50% 1-4-1985/1995 serie 320ª	111,55	103,80	100,40	93,42
15% 1-7-1985/1995 serie 342ª	113,40	105,90	102,06	95,31
15% 1-7-1985/2000 serie 343ª	115,15	107,65	103,64	96,89
14,50% 1-1-1986/1996 serie 388ª	114,15	106,90	102,74	96,21
14,50% 1-1-1986/2001 serie 389ª	117,15	109,90	105,44	98,91
11,50% 1-7-1986/1996 serie 418ª	102,90	97,15	92,61	87,44
11,50% 1-7-1986/2001 serie 419ª	104,50	98,75	94,05	88,88
11,00% 1-4-1986/2001 serie 424ª	105,50	100,00	94,95	90,00
10,25% 1-1-1987/1997 serie 435ª	103,13	98,00	92,82	88,20
10,25% 1-1-1987/2002 serie 436ª	101,63	96,50	91,47	86,85
10% 1-4-1987/1997 serie 456ª	100,00	95,00	90,00	85,50
6,05% ind serie 459ª	104,70	98,65	94,23	88,79
6,85% ind 1-4-1987/1-4-2002 serie 472ª	102,85	96,00	92,57	86,40
10,80% 1-4-1987/1-4-1997 serie 473ª	105,40	100,00	94,86	90,00
6,95% ind. 1-10-1987/1-10-1997 serie 506ª	108,95	102,00	98,06	91,80
6,95% ind 1-4-1988/1998 515ª serie	105,45	98,50	94,91	88,65
6,95% 1-4-88/1998 ind.	101,95	95,00	91,76	85,50
6,95% 1-4-88/1998 517ª serie ind.	106,40	99,45	95,76	89,51
11,80% 1-4-88/2003 ind.	105,40	99,50	94,86	89,55
11,80% 1-4-1988/1998 520ª serie	99,90	94,00	89,91	84,60
7,05% 1-4-1988/1998 523ª serie ind.	103,55	96,50	93,20	86,85
11,80% 1-10-88/1998 551ª serie	105,40	99,50	94,86	89,55
7,05% 1-10-1989/1-10-1999 605ª serie ind	100,80	93,75	90,72	84,38
6% OO.PP. serie «A»	92,95	89,95	83,66	80,96
6% OO.PP. serie «B»	78,60	75,60	70,74	68,04
6% OO PP. serie «C»	76,50	73,50	68,85	66,15
7% OO.PP. serie «A»	87,50	84,00	78,75	75,60
7% OO.PP. serie «B»	81,80	78,30	73,62	70,47
10% OO.PP. 1976/2001	92,50	87,50	83,25	78,75
11% OO.PP. 1-10-1977/2002	98,70	93,20	88,83	83,88
11% OO.PP. 1-4-1978/2003	101,50	96,00	91,35	86,40
12% OO.PP. 1-4-1979/2004	106,85	100,85	96,17	90,77
18% OO.PP. 1-10-1981/2001	145,00	136,00	130,50	122,40
17,50% OO PP. 1-10-1982/2002	120,75	112,00	108,68	100,80
17% OO.PP. 1-4-1983/2003	122,25	113,75	110,03	102,38
16% OO.PP. 1-4-1984/1999	110,65	102,65	99,59	92,39
16% OO PP. 1-4-1984/2004	139,50	131,50	125,55	118,13
15% OO PP. 1-7-1985/2000	113,40	105,90	102,06	95,31
Istituto Credito Fondiario delle Venezie.				
Agrario ord. 6%	78,00	75,00	70,20	67,50
5%	86,50	84,00	77,85	75,60
6% ord.	74,50	71,50	67,05	64,35
6% conversione	78,50	75,50	70,65	67,95
9%	96,25	91,75	86,63	82,58
9% (1976-96) 1ª e 2ª emissione	95,70	91,20	86,13	82,08
9% (1977-96) 3ª e 4ª emissione	97,30	92,80	87,57	83,52
10% 1977-1997 1ª emissione	98,95	93,95	89,06	84,56
10% 1977-1992 2ª emissione	103,25	98,25	92,93	88,43

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
Istituto Credito Fondiario delle Venezie:				
10% 1977-1997 3ª emissione	98,30	93,30	88,47	83,97
10% 1978-1993 4ª emissione	102,75	97,75	92,48	87,98
10% 1978-1998 5ª e 6ª emissione	97,10	92,10	87,39	82,89
10% 1978-1998 8ª emissione	99,80	94,80	89,82	85,32
10% 1978-1993 9ª e 10ª emissione	100,25	95,25	90,23	85,73
10% 1979-1999 11ª emissione	104,30	99,30	93,87	89,37
10% (1979-1994) (15.le) 12ª emissione	101,70	96,70	91,53	87,03
12% (1980-2004) 4ª emissione	101,75	95,75	91,58	86,18
12% (1980-1994) 5ª emissione	105,30	99,30	94,77	89,37
12% 1980-1995 8ª emissione	106,20	100,20	95,58	90,18
12% 1980-1995 10ª emissione	107,50	101,50	96,75	91,35
12% (1980-1995) (quindicennale) 2ª emissione	110,50	104,50	99,45	94,05
15% (1981-1996) (quindicennale) 2ª emissione	123,15	115,65	110,84	104,09
15% (1981-2001) (ventennale) 3ª emissione	144,80	137,30	130,32	123,57
Credito Fondiario delle Venezie OO.PP.:				
6% OO.PP. ex 5%	85,00	82,00	76,50	73,80
6% OO.PP. s.s. trentennale ex 5,50%	82,00	79,00	73,80	71,10
6% s.o. trentennale ex 5,50%	80,00	77,00	72,00	69,30
6% s.o. trentacinquennale ex 5,50%	82,00	79,00	73,88	71,10
6,25% 41ª emissione decennale ind.	105,50	99,25	94,95	89,33
6% s.s. ventennale	84,00	81,00	75,60	72,90
6% s.s. trentennale	77,50	74,50	69,75	67,05
6% s.o. ventennale	82,72	79,75	74,48	71,78
6% s.o. trentennale	82,00	79,00	73,80	71,10
6% s.o. trentacinquennale	82,00	79,00	73,80	71,10
6% s. normale	83,80	80,80	75,42	72,72
10% 3ª emissione quindicennale	103,00	98,00	92,70	88,20
10% 5ª emissione quindicennale	102,40	97,40	92,16	87,66
10% 9ª e 10ª emissione quindicennale	102,80	97,80	92,52	88,02
10% 14ª e 15ª emissione quindicennale	101,10	96,10	90,99	86,49
12% 1ª emissione quindicennale	105,00	99,00	94,50	89,10
12% 3ª emissione quindicennale	105,90	99,90	95,31	89,91
12% 4ª emissione quindicennale	111,00	105,00	99,90	94,50
15% 1ª emissione quindicennale	114,50	107,00	103,05	96,30
9% 1ª emissione ventennale	98,50	94,00	88,65	84,60
9% 2ª emissione ventennale	98,75	94,25	88,88	84,83
9% 4ª e 5ª emissione ventennale	96,10	91,60	86,49	82,44
9% 6ª emissione ventennale	96,00	91,50	86,40	82,35
9% 7ª emissione ventennale	94,70	90,20	85,23	81,18
10% 6ª emissione ventennale	97,60	92,60	87,84	83,34
10% 7ª e 8ª emissione ventennale	96,70	91,70	87,03	82,53
10% 11ª e 12ª emissione ventennale	99,30	94,30	89,37	84,87
12% 2ª emissione ventennale	106,00	100,00	95,40	90,00
9% venticinquennale	93,30	88,80	83,97	79,92
Istituto Credito Fondiario della Regione marchigiana:				
5%	91,55	89,05	82,40	80,15
6%	83,50	80,50	75,15	72,45
7%	77,50	74,00	69,75	66,60
Istituto Credito Fondiario del Trentino-Alto Adige:				
4%	82,00	80,00	73,80	72,00
5%	79,00	76,50	71,10	68,85
6% conversione	88,00	85,00	79,20	76,50
6%	84,00	81,00	75,60	72,90
OO.PP. 6% ex 5%	80,00	77,00	72,00	69,30
OO.PP. 6%	82,00	79,00	73,80	71,10

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Istituto Credito Fondiario della Liguria:				
5%	107,65	105,15	96,89	94,64
6%	92,00	89,00	82,80	80,10
7% serie 11ª	94,95	91,45	85,46	82,31
9% serie 12ª	99,35	94,85	89,42	85,37
10% (1976-1996) serie 13ª	101,15	96,15	91,04	86,54
10% (1977-1997) serie 14ª	100,55	95,55	90,50	86,00
10% (1977-2002) serie 15ª	96,75	91,75	87,08	82,58
11% (1977-1997) serie 16ª	103,10	97,60	92,79	87,84
11% (1978-1998) serie 17ª	102,70	97,20	92,43	87,48
11% (1978-1998) serie 18ª	102,50	97,00	92,25	87,30
11% (1979-1999) serie 19ª	102,35	96,85	92,12	87,17
12% (1980-2000) serie 20ª	105,55	99,55	95,00	89,60
12% (1978-1998) serie 21ª	110,35	104,35	99,32	93,92
13% (1980-2000) serie 22ª	114,90	108,40	103,41	97,56
13% (1980-1995) serie 24ª	111,10	104,60	99,99	94,14
T.V. (sem. 7%) (1981-1993) 25ª serie	110,05	103,05	99,05	92,75
16% (1981-2001) 26ª serie	129,15	121,15	116,24	109,04
18% (1981-2001) 27ª serie	140,35	131,35	126,32	118,22
T.V. (sem. 7%) (1981-1993) 29ª serie	110,90	103,90	99,81	93,51
T.V. (sem. 7%) (1982-1999) 30ª serie	118,15	111,15	106,34	100,04
17% (1981-2002) 31ª serie	136,50	128,00	122,85	115,20
17% (1982-2002) 32ª serie	128,15	119,65	115,34	107,69
T.V. (sem. 7%) (1982-1993) 33ª serie	112,85	105,85	101,57	95,27
17% (1982-2002) 34ª serie	129,00	120,50	116,10	108,45
T.V. (1983-2000) 37ª serie sem. 6,50%	109,50	103,00	98,55	92,70
1984-2004 40ª em. 16,50%	124,20	115,95	111,78	104,36
1984-2001 41ª em. T.V. 5,65% sem.	102,15	96,50	91,94	86,85
1984-2001 44ª em. T.V. 5,65% sem.	102,15	96,50	91,94	86,85
1984-2004 45ª em. 15,50%	119,25	111,50	107,33	100,35
1985-2002 46ª em. T.V. 6,30% sem.	103,50	97,20	89,15	87,48
(1985-2002) 47ª em. 15%	117,40	109,90	105,66	98,91
(1985-2005) 48ª em. 14,75%	116,18	108,80	104,57	97,92
(1985-2005) 49ª em. 14,75%	116,03	108,65	104,43	97,79
(1985-2005) 51ª em. 13%	107,20	100,70	96,48	90,63
(1986-2006) 52ª em. 12%	101,70	95,70	91,53	86,13
(1986-2006) 53ª em. 11,25%	97,98	92,35	88,19	83,12
(1987-2006) 55ª em. 12%	102,00	96,00	91,80	86,40
(1987-2007) 56ª em. 10,50%	93,45	88,20	84,11	79,38
(1987-2007) 57ª em. 11,50%	103,95	98,20	93,56	88,38
(1987-2002) 58ª em. T.V. 6,50%	102,65	99,40	92,39	89,46
OO.PP. 6% (1973-1998) 1ª serie	95,30	92,30	85,77	83,07
OO.PP. 7% (1975-2010) 2ª serie	93,55	90,05	84,20	81,05
OO.PP. 9% (1975-1996) 3ª serie	99,50	95,00	89,55	85,50
OO.PP. 10% (1976-1996) 4ª serie	101,15	96,15	91,04	86,54
OO.PP. 10% (1976-1996) 5ª serie	100,80	95,80	90,72	86,22
OO.PP. 10% (1977-1997) 6ª serie	100,55	95,55	90,50	86,00
OO.PP. 11% (1978-1998) 7ª serie	102,70	97,20	92,43	87,48
OO.PP. 11% (1978-1993) 8ª serie	105,10	99,60	94,59	89,64
OO.PP. 11% (1978-1998) 9ª serie	102,50	97,00	92,25	87,30
OO.PP. 12% (1980-2000) 11ª serie	110,55	104,55	99,50	94,10

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
Istituto Credito Fondiario della Liguria:				
OO.PP. 13% (1980-2000) 12ª serie	115,10	108,60	103,59	97,74
OO.PP. 6,50% (T.V.) (1983-1999) 16ª serie	105,85	102,60	95,27	92,34
OO.PP. 10,50% (1987-2007) 20ª serie	94,15	88,90	84,74	80,01
OO.PP. 6,30% (T.V.) (1987-2008) 21ª serie	100,95	97,80	90,86	88,02
Istituto Credito Fondiario della Toscana:				
6%	84,45	81,45	76,01	73,31
Istituto Credito Fondiario del Piemonte-Valle d'Aosta:				
6%	103,00	100,00	92,70	90,00
7%	94,55	91,05	85,10	81,95
9%	99,75	95,25	89,78	85,73
10% (1976-1996) 1ª serie	104,05	99,05	93,65	89,15
10% (1976-1996) 2ª serie	99,80	94,80	89,82	85,32
10% (1977-2002) 3ª serie	103,60	98,60	93,24	88,74
10% (1977-1997) 4ª serie	103,95	98,95	93,56	89,06
10% (1977-1997) 5ª serie	103,90	98,90	93,51	89,01
10% (1978-1998) 6ª serie	103,90	98,90	93,51	89,01
10% (1978-1998) 7ª serie	103,95	98,95	93,56	89,06
10% (1978-2003) 8ª serie	103,55	98,55	93,20	88,70
10% (1978-2003) 9ª serie	103,55	98,55	93,20	88,70
10% (1978-1998) 10ª serie	103,85	98,85	93,47	88,97
10% (1979-1999) 11ª serie	97,60	92,60	87,84	83,34
10% (1979-1999) 12ª serie	103,80	98,80	93,42	88,92
10% (1979-1994) 13ª serie	104,15	99,15	93,74	89,24
12% (1980-2000) 14ª serie	113,85	107,85	102,47	97,07
13% (1980-1995) 15ª serie	113,50	107,00	102,15	96,30
13% (1980-2000) 18ª serie	120,00	113,50	108,00	102,15
15% (1981-1996) 19ª serie	120,00	112,50	108,00	101,25
16% (1981-1996) 22ª serie	123,15	115,15	110,84	103,64
16% (1981-1996) 28ª serie	124,00	116,00	111,60	104,40
7% sez. OO.PP.	91,45	87,95	82,31	79,16
9% sez. OO.PP.	99,75	95,25	89,78	85,73
10% OO.PP. (1976-1996) 1ª serie	104,00	99,00	93,60	89,10
10% OO.PP. (1977-1997) 3ª serie	103,95	98,95	93,56	89,06
10% OO.PP. (1978-1998) 7ª serie	103,90	98,90	93,51	89,01
10% OO.PP. (1978-1993) 11ª serie	103,00	98,00	92,70	88,20
13% OO.PP. (1980-1995) 13ª serie	113,50	107,00	102,15	96,30
Istituto Credito Sportivo:				
17,50% (1982-1992) 3ª emissione	112,65	103,90	101,39	93,51
17,50% (1983-1993) 1ª emissione	111,25	102,50	100,13	92,25
17% (1983-1993) 2ª emissione	112,50	104,00	101,25	96,30
17% (1983-1993) 26ª emissione	111,00	102,50	99,90	92,25
17,50% (1984-1994) 29ª emissione	114,40	105,65	102,96	95,09
16,75% (1984-1994) 30ª emissione	109,03	100,65	98,13	90,59
16,75% (1984-1994) 31ª emissione	109,88	101,50	98,90	91,35
14,75% (1985-1995) 32ª emissione	106,93	99,55	96,24	89,60
10,50% (1987-1997) 36ª emissione	100,20	94,95	90,18	85,46
12,50% (1988-1998) 38ª emissione	106,65	100,40	95,99	90,36
13,00% (1989-1999) 39ª emissione	104,45	97,95	94,01	88,16
13,50% (1990-2000) 40ª emissione	100,60	93,85	90,54	84,47
10% (1979-1994)	104,00	99,00	93,60	89,10

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
Banca di Roma.				
6% ventennale	90,50	87,50	81,45	78,75
5% venticinquennale	85,75	83,25	77,18	74,93
6% venticinquennale conversione	69,00	66,00	62,10	59,40
6% venticinquennale	80,05	77,05	72,05	69,35
Cassa di risparmio di Gorizia				
5% I serie	98,00	95,50	88,20	85,95
10% (1977-97) 2ª emissione	100,30	95,30	90,27	85,77
10% (1977-97) 3ª emissione	98,00	93,00	88,20	83,70
11% (1978-98) 1ª emissione	101,60	96,10	91,44	86,49
Cassa di risparmio V E di Palermo				
5% II, III, IV e VII emissione	79,50	77,00	71,55	69,30
6% conversione ex II, III, IV e VII	74,50	71,50	67,05	64,35
6% XI, XIII e XV serie	76,50	73,50	68,85	66,15
6% IX, XII e XVI emissione	91,00	88,00	81,90	79,20
Cassa di risparmio di Calabria e Lucania				
5%	80,50	78,00	72,45	70,20
6%	78,00	75,00	70,20	67,50
6% conversione	73,00	70,00	65,70	63,00
Credito Fondiario				
5%	110,65	108,15	99,59	97,34
6% conversione	95,00	92,00	85,50	82,80
6% 1992	97,80	94,80	88,02	85,32
17,50% 1992 1ª emissione A	124,00	115,25	111,60	103,73
6% 1993	95,15	92,15	85,64	82,94
17% 1993 1ª emissione C	116,50	108,00	104,85	97,20
17,50% 1993 1ª emissione A	118,80	110,05	106,92	99,05
17,50% 1993 2ª emissione A	117,65	108,90	105,89	98,01
17,50% 1993 3ª emissione A	114,00	105,25	102,60	94,73
17,50% 1993 4ª emissione A	118,75	110,00	106,88	99,00
17,50% 1993 5ª emissione A	117,00	108,25	105,30	97,43
Ind. (sem. 7%) 1993 1ª emissione	107,75	100,75	96,98	90,68
7% 1994	94,95	91,45	85,46	82,31
17% 1994 1ª emissione A	110,50	102,00	99,45	91,80
17% 1994 2ª emissione C	121,50	113,00	109,35	101,70
17% 1994 3ª emissione C	121,50	113,00	109,35	101,70
6% 1995	92,90	89,90	83,61	80,91
7% 1995	92,70	89,20	83,43	80,28
9% 1995	96,75	92,25	87,08	83,03
6% 1996	93,50	90,50	84,15	81,45
7% 1996	94,80	91,30	85,32	82,17
9% 1996	97,90	93,40	88,11	84,06
16,50% 1996 1ª emissione	134,50	126,25	121,05	113,63
6% 1997	91,65	88,65	82,49	79,79
10% 1997 1ª e 2ª emissione	97,70	92,70	87,93	83,43
10% 1997 3ª emissione	98,00	93,00	88,20	83,70
11% 1997 1ª emissione	99,50	94,00	89,55	84,60
16,50% 1997 1ª emissione	121,00	112,75	108,90	101,48
17,50% 1997 1ª emissione A	119,75	111,00	107,78	99,90
6% 1998	88,10	85,10	79,29	76,59

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
Credito Fondiario:				
12% 1998 1ª emissione	104,10	98,10	93,69	88,29
12% 1998 2ª emissione	103,90	97,90	93,51	88,11
17% 1998 1ª emissione C	117,25	108,75	105,53	97,88
17% 1998 2ª emissione A	119,50	111,00	107,55	99,90
17,50% 1998 1ª emissione C	127,80	119,05	115,02	107,15
17,50% 1998 2ª emissione A	123,30	114,55	110,97	103,10
17,50% 1998 3ª emissione A	124,75	116,00	112,28	104,40
7% 1999	93,65	90,15	84,29	81,14
12% 1999 1ª emissione	102,70	96,70	92,43	87,03
17% 1999 1ª emissione C	118,50	110,00	106,65	99,00
17% 1999 2ª emissione D	117,25	108,75	105,53	97,88
7% 2000	81,20	77,70	73,08	69,93
9% 2000	88,15	83,65	79,34	75,29
12% 2000 1ª emissione	102,60	96,60	92,34	86,94
12% 2000 2ª emissione	102,05	96,05	91,85	86,45
12% 2000 3ª emissione	107,50	101,50	96,75	91,35
9% 2001	93,20	88,70	83,88	79,83
13,50% 2001 1ª emissione	112,25	105,50	101,03	94,95
16,50% 2001 1ª emissione	120,15	111,90	108,14	100,71
16,50% 2001 2ª emissione D	115,25	107,00	103,73	96,30
6,30% 2002 1ª emissione ind.	105,55	99,25	95,00	89,33
Credito Fondiario OO.PP.:				
6% ex 5%	89,10	86,10	80,19	77,49
6% s.s. ventennale 1ª emissione	93,25	90,25	83,93	81,23
7% ventennale 2ª emissione	90,25	86,75	81,23	78,08
7% ventennale 3ª emissione	99,50	96,00	89,55	86,40
6% Autostrade 1ª e 2ª emissione	84,65	81,65	76,19	73,49
9% Autostrade 3ª emissione	93,15	88,65	83,84	79,79
6% s.o. 1ª emissione	88,10	85,10	79,29	76,59
6% s.o. 2ª emissione	81,00	78,00	72,90	70,20
7% s.o. 3ª emissione	93,25	89,75	83,93	80,78
9% s.o. 4ª emissione	91,30	86,80	82,17	78,12
10% s.o. 5ª emissione	96,25	91,25	86,63	82,13
12% s.o. 6ª emissione	100,25	94,25	90,23	84,83
12% s.o. 7ª emissione	106,50	100,50	95,85	90,45
12% s.o. 8ª emissione	104,95	98,95	94,46	89,06
12% s.o. 9ª emissione	107,00	101,00	96,30	90,90
12% s.o. 10ª emissione	107,85	101,85	97,07	91,67
13,50% s.o. 11ª emissione	113,25	106,50	101,93	95,85
17,50% s.o. 12ª emissione	119,25	110,50	107,33	99,45
Credito Industriale Sardo:				
16% (1983-1993)	109,35	101,35	98,42	91,22
Banca Nazionale del Lavoro:				
Credito Fondiario 5%	78,25	75,75	70,43	68,18
Credito Fondiario 6% s.o.	72,75	69,75	65,48	62,78
Credito Fondiario ord. 6% ord. conv.	74,10	71,10	66,69	63,99
Credito Fondiario 7% s.o.	74,90	71,40	67,41	64,26
Credito Fondiario Ind. (sem. 7%) (10.le) 3ª emissione	108,40	101,40	97,56	91,26
Credito Fondiario Ind. (sem. 7%) (15.le) 1ª emissione	110,00	103,00	99,00	92,70
Credito Fondiario 7% (20.le) «A 4»	97,60	94,10	87,84	84,69
Credito Fondiario 7% (20.le) «A 8»	96,45	92,95	86,81	83,66

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Banca Nazionale del Lavoro				
Credito Fondiario 9% (20.le) «NA 1»	101,35	96,85	91,22	87,17
Credito Fondiario 10% (20 le) «NA 3»	100,00	95,00	90,00	85,50
Credito Fondiario 10% (20 le) «NA 17»	97,15	92,15	87,44	82,94
Credito Fondiario 11% (20 le) «NA 19»	102,50	97,00	92,25	87,30
Credito Fondiario 12% (20.le) «NA 21»	103,30	97,30	92,97	87,57
Credito Fondiario 12% (20.le) «NA 27»	103,50	97,50	93,15	87,75
Sez. OO PP 5%	74,25	71,75	66,83	64,58
Sez. OO.PP. 6%	72,80	69,80	65,52	62,82
Sez. OO PP 6% (20 le) 1ª emissione	98,90	95,90	89,01	86,31
Sez. OO.PP. 6% (20.le) 2ª emissione	100,20	97,20	90,18	87,48
Sez. OO.PP. 6% (20.le) 3ª emissione	88,55	85,55	79,70	77,00
Sez. OO PP 6% (20.le) 4ª emissione.	98,95	95,95	89,06	86,36
Sez. OO PP Ind (sem. 7%) (10 le) NB1-IF	109,20	102,20	98,28	91,98
Sez. OO.PP. Ind (sem 7%) (15.le) NB1-IF	111,30	104,30	100,17	93,87
Sez OO PP. Ind. (sem. 7%) (15.le) NB2-IF	113,95	106,95	102,56	96,26
Banca Nazionale del Lavoro - Credito alberghiero-turistico.				
5%	85,30	82,80	76,77	74,52
(15.le) NC1 IF ind 7%	110,55	103,55	99,50	93,20
(15.le) NC1 IF ind. 7%	110,75	103,75	99,68	93,38
Banca Nazionale del Lavoro - credito industriale				
7% (1973-1994) 3ª emissione	98,05	94,55	88,25	85,10
8% (1974-1994) 4ª emissione I tr	98,60	94,60	88,74	85,14
9% (1975-1995) 4ª emissione II tr.	99,10	94,60	89,19	85,14
9% (1975-1995) 4ª emissione III tr	99,90	95,40	89,91	85,86
9% (1975-1995) 4ª emissione IV tr.	99,25	94,75	89,33	85,28
9% (1975-1995) 5ª emissione I tr	98,90	94,40	89,01	84,96
10% (1977-1997) 5ª emissione IV tr.	99,05	94,05	89,15	84,65
10% (1977-1997) 5ª emissione III tr	98,95	93,95	89,06	84,56
10% (1977-1997) 5ª emissione IV tr.	100,15	95,15	90,14	85,64
10% (1977-1997) 6ª emissione I tr.	98,80	93,80	88,92	84,42
10% (1978-1998) 6ª emissione II tr.	97,60	92,60	87,84	83,34
12% (1979-1994) 7ª emissione	104,70	98,70	94,23	88,83
12% (1980-1995) 8ª emissione	104,75	98,75	94,28	88,88
13% (1980-1995) 9ª emissione	108,50	102,00	97,65	91,80
13% (1981-1996) 9ª emissione II tr	108,65	102,15	97,79	91,94
6,20% (1984-1994) 19ª emissione ind sem	105,80	99,60	95,22	89,64
11,50% (1988-1993) 29ª emissione I tr.	105,45	99,70	94,91	89,73
11,50% (1988-1993) 29ª emissione II tr	104,75	99,00	94,28	89,10
11,80% (1988-1993) 29ª emissione III tr.	105,20	99,30	94,68	89,37
6,00% (1987-1992) 30ª emissione I tr ind. sem.	105,35	99,35	94,82	89,42
6,10% (1988-1993) 30ª emissione II tr ind. sem	105,75	99,65	95,18	89,69
6,30% (1988-1993) 30ª emissione III tr ind sem	105,80	99,50	95,22	89,55
10,90% (1988-1993) 32ª emissione I tr	103,75	98,30	93,38	88,47
7,05% (1988-1993) 32ª emissione II tr ind. sem.	106,75	99,70	96,08	89,73
11,80% (1988-1998) 32ª emissione III tr	102,95	97,05	92,66	87,35
11,60% (1988-1993) 32ª emissione IV tr.	104,40	98,60	93,96	88,74
6,10% (1988-1993) 32ª emissione V tr ind. sem.	105,90	99,80	95,31	89,82
11,80% (1988-1998) 32ª emissione VI tr	103,20	97,30	92,88	87,57
7,65% (1988-1993) 32ª emissione VII tr. ind. sem	107,40	99,75	96,66	89,78
12% (1989-1994) 32ª emissione VIII tr.	104,00	98,00	93,60	88,20
6,10% (1989-1994) 32ª emissione IX tr. ind. sem.	105,55	99,45	95,00	89,51
6,85% (1989-1994) 32ª emissione X tr. ind sem.	106,10	99,25	95,49	89,33
13% (1989-1994) 33ª emissione I tr	106,10	99,60	95,49	89,64

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Banca Nazionale del Lavoro - Credito industriale:				
7,15% (1989-1994) 33ª emissione II tr. ind. sem.	106,25	99,10	95,63	89,19
13,25% (1989-1996) 33ª emissione III tr.	106,68	100,05	96,02	90,05
13,25% (1989-1996) 33ª emissione IV tr.	106,78	100,15	96,11	90,14
13,25% (1990-1995) 33ª emissione V tr.	106,23	99,60	95,61	89,64
7,20% (1990-1995) 33ª emissione VI tr. ind. sem.	106,55	99,35	95,90	89,42
12,40% (1991-1996) 36ª emissione III tr.	103,45	97,25	93,11	87,53
13,00% (1991-1996) 36ª emissione IV tr.	105,05	98,55	94,55	88,70
12,80% (1991-1996) 36ª emissione V tr.	104,60	98,20	94,14	88,38
12,60% (1991-1998) 36ª emissione VI tr.	104,00	97,70	93,60	87,93
Banco di Sardegna:				
Serie A 5%	90,25	87,75	81,23	78,98
Serie AP 5%	87,50	85,00	78,75	76,50
Serie A conv. 6%	74,50	71,50	67,05	64,35
Serie B 6%	70,00	67,00	63,00	60,30
Serie C 6%	80,00	77,00	72,00	69,30
Serie D 6%	74,00	71,00	66,60	63,90
Serie E 7%	78,50	75,00	70,65	67,50
Serie F 9%	89,60	85,10	80,64	76,59
Serie G 1966 10%	101,00	96,00	90,90	86,40
Serie I 1978-93 10%	103,25	98,25	92,93	88,43
Serie L 1980-99 10%	96,90	91,90	87,21	82,71
Serie M 1980-95 10%	97,00	92,00	87,30	82,80
Serie N 1981-95 12%	105,80	99,80	95,22	89,82
Serie O 1981-2001 12%	107,25	101,25	96,53	91,13
Banco di Sicilia:				
11% serie «C» vent.	101,25	95,75	91,13	86,18
11% OO.PP. serie «E» vent.	100,10	94,60	90,09	85,14
Banco di Napoli - Credito fondiario:				
5%	121,50	119,00	109,35	107,10
6% ord.	88,15	85,15	79,34	76,64
6% conversione	87,50	84,50	78,75	76,05
7% sez. C.F.	86,00	82,50	77,40	74,25
9% sez. C.F.	98,55	94,05	88,70	84,65
18% (1981-2001) 8ª emissione	123,25	114,25	110,93	102,83
17,50% (1982-2002) 11ª emissione	113,25	104,50	101,93	94,05
17,50% (1982-1997) 13ª emissione	116,65	107,90	104,99	97,11
17,50% (1982-1992) 14ª emissione	117,75	109,00	105,98	98,10
16% (1983-2003) 18ª emissione	115,50	107,50	103,95	96,75
16% (1983-1998) 19ª emissione	112,70	104,70	101,43	94,23
16% (1983-1993) 20ª emissione	110,00	102,00	99,00	91,80
16% (1983-2003) 22ª emissione	120,00	112,00	108,00	100,80
16% (1983-2008) 23ª emissione	111,90	103,90	100,71	93,51
16% (1983-1998) 24ª emissione	114,00	106,00	102,60	95,40
16% (1983-1998) 25ª emissione	112,50	104,50	101,25	94,05
17% (1983-1993) 27ª emissione	115,40	106,90	103,86	96,21
15,40% (1984-1994) 30ª emissione	108,85	101,15	97,97	91,04
15,40% (1984-1999) 31ª emissione	112,70	105,00	101,43	94,50
15,40% (1984-2004) 32ª emissione	113,95	106,25	102,56	95,63
15,40% (1984-2009) 33ª emissione	112,60	104,90	101,34	94,41
15,40% (1984-1994) 34ª emissione	108,10	100,40	97,29	90,36

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
Banco di Napoli - Credito fondiario				
15,40% (1984-1999) 35ª emissione	114,20	106,50	102,78	95,85
15,40% (1984-2004) 36ª emissione	118,60	110,90	106,74	99,81
15,40% (1984-2009) 37ª emissione	113,95	106,25	102,56	95,63
14% (1985-2000) 41ª emissione	108,35	101,35	97,52	91,22
14% (1985-2000) 42ª emissione	110,00	103,00	99,00	92,70
14% (1985-2000) 43ª emissione	107,80	100,80	97,02	90,72
14% (1985-2010) 44ª emissione	111,10	104,10	99,99	93,69
14% (1985-2000) 45ª emissione	108,50	101,50	97,65	91,35
12,80% (1986-2001) 46ª emissione	103,10	96,70	92,79	87,03
11% (1986-1996) 47ª emissione	102,50	97,00	92,25	87,30
11% (1986-2001) 49ª emissione	101,90	96,40	91,71	86,76
10,50% (1986-1996) 51ª emissione	104,05	98,80	93,65	88,92
9% (1987-2002) 53ª emissione	90,50	86,00	81,45	77,40
10% (1987-2002) 65ª emissione	92,75	87,75	83,48	78,98
10% (1987-1997) 66ª emissione	99,45	94,45	89,51	85,01
10% (1979-1999) 3ª emissione	97,50	92,50	87,75	83,25
Banco di Napoli - Credito industriale				
13% (1979-1994) 2ª emissione	104,50	98,00	94,05	88,20
16% s s Italsider (1982-1997) 11ª emissione	111,70	103,70	100,53	93,33
14,50% 1985-1995 22ª emissione	107,80	100,55	97,02	90,50
6,05% Ind. (1987-1992) 26ª emissione	105,55	99,50	95,00	89,55
6,05% Ind. (1987-1992) 27ª emissione	105,65	99,60	95,09	89,64
6,20% Ind. (1987-1994) 28ª emissione	106,10	99,90	95,49	89,91
3,35% Ind (1987-1992) 29ª emissione	102,90	99,55	92,61	89,60
3,35% Ind. (1987-1992) 30ª emissione	102,40	99,05	92,16	89,15
Cassa di Risparmio PP LL. - Milano				
5%	98,80	96,30	88,92	86,67
6% conv	88,40	85,40	79,56	76,86
6% ord.	87,00	84,00	78,30	75,60
7%	88,55	85,05	79,70	76,55
9% (1975-1996)	101,55	97,05	91,40	87,35
9% (1975-2001)	93,90	89,40	84,51	80,46
10,00% (quindicennale) 1978	103,20	98,20	92,88	88,38
10,00% (quindicennale) 1979	102,85	97,85	92,57	88,07
12,00% (quindicennale) 1979	105,50	99,50	94,95	89,55
12,00% (quindicennale) 1979 2ª emissione	104,85	98,85	94,37	88,97
12,00% (quindicennale) 1980 1ª emissione	105,55	99,55	95,00	89,60
13,00% (quindicennale) 1980 1ª emissione	109,20	102,70	98,28	92,43
13,50% (quindicennale) 1980 1ª emissione	111,50	104,75	100,35	94,28
10,00% (ventennale) 1976 1ª emissione	101,05	96,05	90,95	86,45
10,00% (ventennale) 1976 2ª emissione	100,50	95,50	90,45	85,95
10,00% (ventennale) 1977 2ª emissione	99,70	94,70	89,73	85,23
10% (ventennale) 1978 1ª emissione	99,75	94,75	89,78	85,28
10% (ventennale) 1978 2ª emissione	99,35	94,35	89,42	84,92
10% (ventennale) 1979 1ª emissione	98,60	93,60	88,74	84,24
10% (ventennale) 1979 2ª emissione	98,15	93,15	88,34	83,84
13,50% (ventennale) 1980 1ª emissione	110,50	103,75	99,45	93,38
OO.PP 6% ex 5	87,75	84,75	78,98	76,28
OO.PP. 6%	81,60	78,60	73,44	70,74
OO.PP. 7%	86,20	82,70	77,58	74,43

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Cassa di Risparmio PP LL - Milano				
OO.PP 10% (quindicennale) 1978 1ª emissione	103,65	98,65	93,29	88.79
OO.PP 10% (quindicennale) 1978 2ª emissione	103,20	98,20	92,88	88,38
OO.PP 10% (quindicennale) 1979	102,85	97,85	92,57	88,07
OO.PP 12% (quindicennale) 1979	105,50	99,50	94,95	89,55
OO PP 12% (quindicennale) 1980 1ª emissione	105,50	99,50	94,95	89,55
OO.PP 12% (quindicennale) 2ª emissione	106,75	100,75	96,08	90,68
OO PP 6,05% ind sem. (quindicennale) 1991 3ª emissione	105,75	99,70	95,18	89,78
OO.PP 6,05% ind sem. (quindicennale) 1991 4ª emissione	105,75	99,70	95,18	89,73
OO.PP 10% (ventennale) 1976	100,50	95,50	90,45	85,95
OO PP. 10% (ventennale) 1977	99,75	94,75	89,78	85,28
OO PP 10% (ventennale) 1978 1ª emissione	99,30	94,30	89,37	84,87
OO PP 10% (ventennale) 1978 2ª emissione	99,45	94,45	89,51	85,01
OO PP 12% (ventennale) 1979	97,40	91,40	87,66	82,26
Banca dell'Emilia-Romagna				
5% II e III serie	97,50	95,00	87,75	85,50
6% II e III serie conv	94,00	91,00	84,60	81,90
Banca dell'Emilia-Romagna - BIMER				
6% (ex 5%)	98,65	95,65	88,79	86,09
7%	93,60	90,10	84,24	81,09
(1976-1996) 10% I	101,35	96,35	91,22	86,72
(1976-1996) 10% III	101,05	96,05	90,95	86,45
(1979-1999) 10% II	99,85	94,85	89,87	85,37
(1979-1999) 12% I	99,00	93,00	89,10	83,70
(1979-1999) 12% III	103,45	97,45	93,11	87,71
(1979-1999) 12% IV	103,45	97,45	93,11	87,71
6% OO PP. (ex 5%)	104,40	101,40	93,96	91,26
6% OO PP	83,55	80,55	75,20	72,50
7% OO PP	82,95	79,45	74,66	71,51
Monte dei Paschi di Siena				
5%	112,50	110,00	101,25	99,00
6% conversione	96,00	93,00	86,40	83,70
6%	95,50	92,50	85,95	83,25
7%	97,00	93,50	87,30	84,15
10% (1977-1997) 2ª emissione	97,65	92,65	87,89	83,39
10% (1977-1997) 3ª emissione	97,75	92,75	87,98	83,48
10% (1977-1997) 4ª emissione	97,65	92,65	87,89	83,39
10% (1978-1998) 1ª emissione	97,50	92,50	87,75	83,25
10% (1978-1998) 2ª emissione	97,50	92,50	87,75	83,25
10% (1978-1998) 3ª emissione	97,50	92,50	87,75	83,25
10% (1979-1999) 1ª emissione	97,50	92,50	87,75	83,25
10% (1979-1999) 2ª emissione	97,50	92,50	87,75	83,25
10% (1979-1999) 3ª emissione	97,50	92,50	87,75	83,25
10% (1979-1999) 5ª emissione	97,50	92,50	87,75	83,25
12,35% (1987-2002) 7ª emissione	103,68	97,50	93,32	87,75
12,35% (1988-2003) 1ª emissione	103,68	97,50	93,32	87,75
12,25% (1988-1998) 1ª emissione	103,63	97,50	93,27	87,75
6,20% (1988-2001) 4ª emissione ind. sem	105,95	99,75	95,36	89,78
12,30% (1988-2003) 6ª emissione	103,65	97,50	93,29	87,75
7,30% (1989-1999) 3ª emissione ind. sem	107,05	99,75	96,35	89,78
13,50% (1989-1999) 4ª emissione	106,75	100,00	96,08	90,00

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
Monte dei Paschi di Siena				
OO.PP 6% ex 5%	95,75	92,75	86,18	83,48
OO.PP. 6%	95,75	92,75	86,18	83,48
OO PP. 7%	96,25	92,75	86,63	83,48
OO.PP. 10% (1978-1998) 1ª emissione	97,50	92,50	87,75	83,25
OO.PP 10% (1978-1998) 2ª emissione	98,50	93,50	88,65	84,15
OO PP 10% (1979-1999) 1ª emissione	97,50	92,50	87,75	83,25
OO.PP. 10% (1979-1999) 2ª emissione	97,50	92,50	87,75	83,25
OO PP. 6,35% ind sem. 1989-94 3ª emissione	106,35	100,00	95,72	90,00
Istituto Bancario S. Paolo di Torino				
5%	94,50	92,00	85,05	82,80
6% conversione	76,55	73,55	68,90	66,20
6%	72,40	69,40	65,16	62,46
7%	87,90	84,40	79,11	75,96
9%	93,15	88,65	83,84	79,79
10% 1ª serie 1976	93,75	88,75	84,38	79,88
10% 2ª serie 1976	93,00	88,00	83,70	79,20
10% 3ª serie 1976	92,85	87,85	83,57	79,07
10% 4ª serie 1977	92,65	87,65	83,39	78,89
11% 5ª serie 1977	94,65	89,15	85,19	80,24
11% 7ª serie 1977	97,25	91,75	87,53	82,58
11% 8ª serie 1977	95,25	89,75	85,73	80,78
11% 9ª serie 1978	96,05	90,55	86,45	81,50
10% 10ª serie 1978	96,55	91,55	86,90	82,40
11% 12ª serie 1978	101,00	95,50	90,90	85,95
11% 13ª serie 1978	95,95	90,45	86,36	81,41
11% 14ª serie 1978	96,65	91,15	86,99	82,04
12% 15ª serie 1979	100,00	94,00	90,00	84,60
12% 16ª serie 1979	100,90	94,90	90,81	85,41
12% 17ª serie 1979	100,75	94,75	90,68	85,28
5% 19ª serie (1980-1995) ind. annuale	117,85	115,35	106,07	103,82
13% 20ª serie 1979	96,70	90,20	87,03	81,18
13% 21ª serie 1979	96,40	89,90	86,76	80,91
13% 22ª serie 1979	99,15	92,65	89,24	83,39
13% 23ª serie (1980-2000)	96,10	89,60	86,49	80,64
13% 24ª serie (1980-2000)	95,70	89,20	86,13	80,28
13,50% 30ª serie (1980-2000)	98,15	91,40	88,34	82,26
13,50 31ª serie (1980-2000)	99,40	92,65	89,46	83,39
Ind (sem. 6,15%) 50ª serie (1982-1997)	108,15	102,00	97,34	91,80
Ind (sem. 6,15%) 51ª serie (1982-1997)	107,15	101,00	96,44	90,90
Ind. (sem. 6,20%) 54ª serie (1983-1998)	104,60	98,40	94,14	88,56
Ind. (sem 6,20%) 55ª serie (1983-1998)	105,70	99,50	95,13	89,55
Ind. (sem. 6,20%) 56ª serie (1983-1998)	105,15	98,95	94,64	89,06
Ind. (sem. 6%) 57ª serie (1983-1993)	104,75	98,75	94,28	88,88
Ind. (sem. 5,85%) 58ª serie (1983-1993)	105,10	99,25	94,59	89,33
11,35% ridotto serie 59ª (1983-1998)	105,68	100,00	95,12	90,00
11,44% ridotto serie 60ª (1983-1998)	106,22	100,50	95,60	90,45
Ind. (sem 6%) 61ª serie (1983-1998)	103,90	97,90	93,51	88,11
Ind (sem. 6%) 63ª serie (1983)	102,40	96,40	92,16	86,76
Ind. (sem. 5,95%) 83ª serie (1986)	100,95	95,00	90,86	85,50

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
Istituto Bancario S Paolo di Torino				
88ª serie 86 10,75%	98,88	93,50	89,00	84,15
95ª serie 86 10,30%	98,40	93,25	88,56	83,93
108ª serie 87 10,20%	105,10	100,00	94,59	90,00
6% OO PP (ex 5%)	69,55	66,55	62,60	59,90
6% OO PP	83,75	80,75	75,38	72,68
7% OO.PP	82,85	79,35	74,57	71,42
12% OO.PP 8ª 1977-1992	103,00	97,00	92,70	87,30
12% OO PP 10ª 1978-1993	102,65	96,65	92,39	86,99
12% OO PP 13ª 1978-1993	101,85	95,85	91,67	86,27
13% OO.PP 14ª 1979-1994	105,40	98,90	94,86	89,01
13% OO.PP. 18ª emissione (1979-1994)	97,60	91,10	87,84	81,99
Ind (sem 6,15%) OO PP 30ª serie (1983-1993)	106,55	100,40	95,90	90,36
Ind (sem 6,15%) OO PP 31ª serie (1983-1993)	106,40	100,25	95,76	90,23
Ind (sem 5,85%) OO PP 32ª serie (1983-1993)	105,55	99,70	95,00	89,73
Ind (sem 6,15%) OO.PP 33ª serie (1983-1993)	106,40	100,25	95,76	90,23
Ind (sem 5,85%) OO PP 35ª serie (1983-1993)	100,00	94,15	90,00	84,74
Ind (sem 5,85%) OO PP 36ª serie (1983-1993)	105,25	99,40	94,73	89,46
Istituto Reg Fin. Industrie Sicilia 16ª emissione 13,50%	109,85	103,10	98,87	92,79
Istituto Reg Fin Industrie Sicilia 1991-2001 125ª serie 13,75%	106,88	100,00	96,20	90,00
Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità				
10% quind s o (1978-1993)	98,05	93,05	88,25	83,75
10% quind s o (1978-1993) 2ª emissione	96,40	91,40	86,76	82,26
10% quind s o (1979-1994)	98,00	93,00	88,20	83,70
13% quind s o (1979-1994)	105,35	98,85	94,82	88,97
13% quind s o (1980-1995)	107,80	101,30	97,02	91,17
7% vent s o (1973-1993) 4ª emissione	97,80	94,30	88,02	84,87
7% vent s o (1973-1993) 5ª emissione	97,75	94,25	87,98	84,83
7% vent. s.o (1974-1994) 6ª emissione	88.95	85,45	80.06	76,91
8% vent s o (1974-1994)	86,60	82,60	77,94	74,34
8% vent s o (1975-1995)	94,20	90,20	84,78	81,18
8% vent s o (1976-1996)	82,75	78,75	74,48	70,88
9% vent s o (1976-1996) 1ª emissione	92,40	87,90	83,16	79,11
9% vent s o (1976-1996) 2ª emissione	91,40	86,90	82,26	78,21
10% vent s.o (1977-1997)	94,75	89,75	85,28	80,78
10% s.s. svil ind. serie T	103,85	98,85	93,47	88,97
Istituto Nazionale Credito Edilizio				
9% (1975-1995)	91,45	86,95	82,31	78,26
10% (1976-1996)	93.45	88,45	84,11	79.61
10% (1978-1997) serie B	91,85	86,85	82,67	78,17
10% (1978-1998) serie C	94,20	89,20	84,78	80,28
10% (1978-1998) serie D	104,50	99,50	94,05	89,55
10% (1979-1999) serie E	104,50	99,50	94,05	89,55
10% (1979-1999) serie F	104,50	99,50	94,05	89,55

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Istituto Nazionale Credito Edilizio				
12% (1980-2000) serie G	105,00	99,00	94,50	89,10
12% (1980-2000) serie H	105,00	99,00	94,50	89,10
12% (1980-2000) serie I	104,65	98,65	94,19	88,79
12% (1981-2001) serie L	105,00	99,00	94,50	89,10
16,50% (1981-2001) serie M	110,25	102,00	99,23	91,80
16,50% (1981-2001) serie N	110,25	102,00	99,23	91,80
Mediocredito Centrale				
Ind. (sem 7,75%) (1987-1993)	107,45	99,70	96,71	89,73
Ind. (sem. 6,95%) (1988-1995)	104,70	97,75	94,23	87,98
Ind. (sem 7,25%) (1988-1995)	104,70	97,45	94,23	87,71
Ind. (sem. 6,25%) (1988-1995) 3ª emissione	104,70	98,45	94,23	88,61
Mediocredito Regione Lombardia				
Ind. (sem 6,45%) (1985-1995) 3ª emissione	103,75	97,30	93,38	87,57
Ind (sem 6,75%) (1985-1995) 4ª emissione	106,00	99,25	95,40	89,33
Ind (sem 6,05%) (1986-1992) 9ª emissione	105,75	99,70	95,18	89,73
11,50% (1986-1992) 10ª emissione	104,75	99,00	94,28	89,10
10,50% (1986-1992) 15ª emissione	104,05	98,80	93,65	88,92
14% (1986-1993) 1ª emissione	108,00	101,00	97,20	90,90
14% (1986-1993) 3ª emissione	107,80	100,80	97,02	90,72
Ind (sem 6,10%) (1986-1993) 2ª emissione	105,70	99,60	95,13	89,64
14% (1986-1993) 5ª emissione	107,40	100,40	96,66	90,36
12,50% (1986-1993) 6ª emissione	105,30	99,05	94,77	89,15
11,50% (1986-1993) 7ª emissione	104,05	98,30	93,65	88,47
10% (1986-1992) 13ª emissione	104,30	99,30	93,87	89,37
1986-93 14ª emissione Ind. (sem 6,45%)	109,20	102,75	98,28	92,48
(1987-1993) 8ª emissione (11,75%)	109,53	103,65	98,58	93,29
1987-93 9ª emissione (11,75%)	102,63	96,75	92,37	87,08
1987-94 3ª emissione Ind (sem 6,05%)	103,85	97,80	93,47	88,02
(1987-1993) 13ª emissione (12,25%)	106,18	100,05	95,57	90,05
(1987-1993) 14ª emissione (12,25%)	106,78	100,65	96,11	90,59
1987-94 1ª emissione Ind (sem 6,15%)	105,45	99,30	94,91	89,37
1987-96 6ª emissione 7,25%	101,63	98,00	91,47	88,20
1987-94 7ª emissione Ind. (sem. 6,10%)	103,75	97,65	93,38	87,89
1987-94 11ª emissione Ind. (sem. 3,42%)	95,28	98,70	85,76	88,83
1987-94 12ª emissione Ind (sem. 3,69%)	102,74	99,05	92,47	89,15
1988-1994 1ª emissione (12,25%)	105,63	99,50	85,07	89,55
1988-1994 3ª emissione (12,25%)	105,13	99,00	94,62	89,10
1990-95 4ª emissione Ind (sem 6,15%)	106,15	100,00	95,54	90,00
Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento				
5,00% Serie F (1963-1993)	78,35	75,85	70,52	68,27
6,00% Serie G (1970-1995)	74,00	71,00	66,60	63,90
7,00% Serie H (1974-1999)	79,60	76,10	71,64	68,49

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento:				
7,00% Serie H-B (1974-1995)	97,65	94,15	87,89	84,74
8,00% Serie I (1975-1995)	96,55	92,55	86,90	83,30
9,00% Serie L (1976-1996)	89,00	84,50	80,10	76,05
10,00% Serie M (1977-1997)	97,15	92,15	87,44	82,94
10,00% Serie N (1978-1998)	95,50	90,50	85,95	81,45
10,00% serie O (1979-1999)	93,45	88,45	84,11	79,61
12,00% serie O (1979-1999) 1ª emissione	105,00	99,00	94,50	89,10
12,00% serie O (1979-1999) 2ª emissione	99,45	93,45	89,51	84,11
12,00% serie P (1980-2000)	104,00	98,00	93,60	88,20
16,00% serie Q (1981-2001)	115,30	107,30	103,77	96,57
14,00% serie T (1985-2005)	112,50	105,50	101,25	94,95
16% serie R (1982-2002)	110,95	102,95	99,86	92,66
14,50% serie S (1984-2004)	114,75	107,50	103,28	96,75
15,50% serie S (1984-2004)	113,15	105,40	101,84	94,86
12,00% serie Z (1987-1997) 1ª emissione	103,50	97,50	93,15	87,75
Istituto Mobiliare Italiano:				
37 - 7% 1974-1994	90,90	87,40	81,81	78,66
38 - 7% 1974-1994	97,00	93,50	87,30	84,15
40 - 7% 1973-1993	103,90	100,40	93,51	90,36
42 - 8% 1974-1994	96,40	92,40	86,76	83,16
49 - 10% 1975-1993	100,55	95,55	90,50	86,00
94 - 14% 1986-1993	107,15	100,15	96,44	90,14
1987-1992 5ª emissione Ind. 2,95%	102,85	99,90	92,57	89,91
1990-1994 1ª emissione Ind. 3,00%	100,00	97,00	90,00	87,30
1988-1993 1ª emissione Ind. 6,10%	105,70	99,60	95,13	89,64
1988-1993 2ª emissione Ind. 3,50%	103,30	99,80	92,97	89,82
1985-1992 23ª emissione Ind. 6,05%	106,20	100,15	95,58	90,14
1986-1993 28ª emissione c.v. Ind. 7,70%	107,60	99,90	96,84	89,91
1986-1993 28ª emissione n.c. Ind. 7,70%	107,65	99,95	96,89	89,96
1986-1993 29ª emissione c.v. Ind. 6,05%	105,85	99,80	95,27	89,82
1986-1993 29ª emissione n.c. Ind. 5,90%	105,90	100,00	95,31	90,00
1986-1993 30ª emissione c.v. Ind. 6,75%	105,85	99,10	95,27	89,19
1986-1993 30ª emissione n.c. Ind. 6,75%	105,70	98,95	95,13	89,06
IMI s.s. N. Pignone (1988-1993) ex W Ind. 2,60%	105,90	103,30	95,31	92,97
R2 s.s. (1982-1992) 15% (Tel Quel)	219,10	211,60	197,19	190,44

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

93A0697

N. 34

Media dei titoli del 19 febbraio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	78,450
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	100 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94 —
» » » 21- 4-1987/94	93 —
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,750
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,025
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,150
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,150
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	98,900
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,150
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,850
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,375
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,625
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,225
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,050
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,050
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,325
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100 —
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,750
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,650
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,900
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,950
» » » 12,00% 19- 9-1991/97	100 —
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	99,950
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	99,875
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99,125
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,975
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,300
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,300
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101,200
» » » TR 2,5% 1983/93	101,325
» » » Ind. 1- 3-1988/93	100 —
» » » » 1- 4-1988/93	100,125
» » » » 1- 5-1988/93	100,500
» » » » 1- 6-1988/93	101,150
» » » » 18- 6-1986/93	100,125
» » » » 1- 7-1988/93	101,325
» » » » 17- 7-1986/93	100,375
» » » » 1- 8-1988/93	101,300
» » » » 19- 8-1986/93	100,500

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,900
» » » » 18- 9-1986/93	100,850
» » » » 1-10-1988/93	100,400
» » » » 20-10-1986/93	101,425
» » » » 1-11-1988/93	100,800
» » » » 18-11-1987/93	100,850
» » » » 19-12-1986/93	103,300
» » » » 1- 1-1989/94	101,075
» » » » 1- 2-1989/94	101,250
» » » » 1- 3-1989/94	101,425
» » » » 15- 3-1989/94	100,750
» » » » 1- 4-1989/94	100,350
» » » » 1- 9-1989/94	100,200
» » » » 1-10-1987/94	100,875
» » » » 1-11-1989/94	99,875
» » » » 1- 1-1990/95	100,325
» » » » 1- 2-1985/95	101,675
» » » » 1- 3-1985/95	99,300
» » » » 1- 3-1990/95	99,850
» » » » 1- 4-1985/95	97,575
» » » » 1- 5-1985/95	96,925
» » » » 1- 5-1990/95	99,275
» » » » 1- 6-1985/95	97,275
» » » » 1- 7-1985/95	97,575
» » » » 1- 7-1990/95	99,950
» » » » 1- 8-1985/95	97,950
» » » » 1- 9-1985/95	98,175
» » » » 1- 9-1990/95	99,800
» » » » 1-10-1985/95	98,650
» » » » 1-10-1990/95	99,300
» » » » 1-11-1985/95	99,600
» » » » 1-11-1990/95	99,325
» » » » 1-12-1985/95	100,525
» » » » 1-12-1990/95	99,875
» » » » 1- 1-1986/96	100,550
» » » » 1- 1-1986/96 II	102,350
» » » » 1- 1-1991/96	99,825
» » » » 1- 2-1986/96	100,650
» » » » 1- 2-1991/96	100 —
» » » » 1- 3-1986/96	99,200
» » » » 1- 4-1986/96	97,275
» » » » 1- 5-1986/96	96,425
» » » » 1- 6-1986/96	96,525
» » » » 1- 7-1986/96	96,650

Certificati di credito del Tesoro	Ind	1- 8-1986/96	96,775
» »	» »	1- 9-1986/96	97,300
» »	» »	1-10-1986/96	98,150
» »	» »	1-11-1986/96	99,425
» »	» »	1-12-1986/96	100,525
» »	» »	1- 1-1987/97	100,525
» »	» »	1- 2-1987/97	99,850
» »	» »	18- 2-1987/97	99,750
» »	» »	1- 3-1987/97	98,850
» »	» »	1- 4-1987/97	96,500
» »	» »	1- 5-1987/97	95,950
» »	» »	1- 6-1987/97	96,175
» »	» »	1- 7-1987/97	96,225
» »	» »	1- 8-1987/97	96,325
» »	» »	1- 9-1987/97	98 —
» »	» »	1- 3-1991/98	97,525
» »	» »	1- 4-1991/98	96,850
» »	» »	1- 5-1991/98	97,175
» »	» »	1- 6-1991/98	97,725
» »	» »	1- 7-1991/98	97,950
» »	» »	1- 8-1991/98	97,750
» »	» »	1- 9-1991/98	97,250
» »	» »	1-10-1991/98	96,575
» »	» »	1-11-1991/98	97,100
» »	» »	1-12-1991/98	97,500
» »	» »	1- 1-1992/99	97,450
» »	» »	1- 2-1992/99	97,375
» »	» »	1- 3-1992/99	97,025
» »	» »	1- 4-1992/99	96,400
» »	» »	1- 5-1992/99	96,450
» »	» »	1- 6-1992/99	97,125

Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 7-1993	99,925
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,125
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,025
» » »	12,50%	1-10-1993	99,950
» » »	12,50%	1-11-1993	100,050
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,950
» » »	12,50%	17-11-1993	100,250
» » »	12,50%	1-12-1993	100,050
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,375
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,375
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,100
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,025
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	99,050
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	98,800
» » »	12,00%	1-11-1991/96	98,725
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	98,600
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	98,400
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,950
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100 —
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,850
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,925
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,500
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	97,625
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	97,500
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	97,225
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98,925
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	96,500
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	96,450
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	96,525
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	96,400

Certificati credito Tesoro E C U	22- 2-1985/93	9,60%	99 —
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,900
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,100
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	99,800
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	98,500
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	99,300
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,500
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,500
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	99 600
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	102 —
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	98,500
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	101 —
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	98,400
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,750
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,500
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	102 —
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,900
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	115 —
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,500
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	104,100
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105 —
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105,250
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	104,250
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	106,025
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	110 —

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M19023

N. 35

Media dei titoli del 22 febbraio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	78,450
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	100 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr C.P 97	97,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	93,925
» » » 21- 4-1987/94	93,050
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,900
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,100
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,750
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,825
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,200
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,800
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,375
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,525
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,225
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,100
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,125
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,525
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,350
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,750
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,550
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,775
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,925
» » » 12,00% 19- 9-1991/97	100,050
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	99,950
» » » 12,00% 19- 5-1992/97	99,925
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,950
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,385
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,300
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101,200
» » » TR 2,5% 1983/93	101,325
» » » Ind 1- 3-1988/93	99,950
» » » » 1- 4-1988/93	100,050
» » » » 1- 5-1988/93	100,475
» » » » 1- 6-1988/93	101 —
» » » » 18- 6-1986/93	100,200
» » » » 1- 7-1988/93	101,250
» » » » 17- 7-1986/93	100,375
» » » » 1- 8-1988/93	101,325
» » » » 19- 8-1986/93	100,500
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93	100,825
» » » » 18- 9-1986/93	100,850
» » » » 1-10-1988/93	100,450
» » » » 20-10-1986/93	101,450
» » » » 1-11-1988/93	100,800
» » » » 18-11-1987/93	102,225
» » » » 19-12-1986/93	103,300
» » » » 1- 1-1989/94	101 —
» » » » 1- 2-1989/94	101,200
» » » » 1- 3-1989/94	101,050
» » » » 15- 3-1989/94	100,675
» » » » 1- 4-1989/94	100,350
» » » » 1- 9-1989/94	100,225
» » » » 1-10-1987/94	100,675
» » » » 1-11-1989/94	99,875
» » » » 1- 1-1990/95	100,275
» » » » 1- 2-1985/95	101,675
» » » » 1- 3-1985/95	99,350
» » » » 1- 3-1990/95	99,975
» » » » 1- 4-1985/95	97,575
» » » » 1- 5-1985/95	96,950
» » » » 1- 5-1990/95	99,350
» » » » 1- 6-1985/95	97,275
» » » » 1- 7-1985/95	97,675
» » » » 1- 7-1990/95	100,025
» » » » 1- 8-1985/95	98,025
» » » » 1- 9-1985/95	98,175
» » » » 1- 9-1990/95	99,850
» » » » 1-10-1985/95	98,675
» » » » 1-10-1990/95	99,375
» » » » 1-11-1985/95	99,575
» » » » 1-11-1990/95	99,400
» » » » 1-12-1985/95	100,525
» » » » 1-12-1990/95	99,900
» » » » 1- 1-1986/96	100,475
» » » » 1- 1-1986/96 II	102,025
» » » » 1- 1-1991/96	99,850
» » » » 1- 2-1986/96	100,575
» » » » 1- 2-1991/96	99,950
» » » » 1- 3-1986/96	99,200
» » » » 1- 4-1986/96	97,300
» » » » 1- 5-1986/96	96,400
» » » » 1- 6-1986/96	96,575
» » » » 1- 7-1986/96	96,650

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind	1- 8-1986/96	96,725
» » » »	1- 9-1986/96	97,300
» » » »	1-10-1986/96	98,100
» » » »	1-11-1986/96	99,525
» » » »	1-12-1986/96	100,800
» » » »	1- 1-1987/97	100,350
» » » »	1- 2-1987/97	99,850
» » » »	18- 2-1987/97	99,750
» » » »	1- 3-1987/97	98,800
» » » »	1- 4-1987/97	96,450
» » » »	1- 5-1987/97	95,875
» » » »	1- 6-1987/97	96,15
» » » »	1- 7-1987/97	96,225
» » » »	1- 8-1987/97	96,350
» » » »	1- 9-1987/97	97,950
» » » »	1- 3-1991/98	97,575
» » » »	1- 4-1991/98	96,850
» » » »	1- 5-1991/98	97,175
» » » »	1- 6-1991/98	97,625
» » » »	1- 7-1991/98	97,900
» » » »	1- 8-1991/98	97,750
» » » »	1- 9-1991/98	97,300
» » » »	1-10-1991/98	96,575
» » » »	1-11-1991/98	97 —
» » » »	1-12-1991/98	97,650
» » » »	1- 1-1992/99	97,450
» » » »	1- 2-1992/99	97,325
» » » »	1- 3-1992/99	97,025
» » » »	1- 4-1992/99	96,325
» » » »	1- 5-1992/99	96,450
» » » »	1- 6-1992/99	97,100

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 7-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 8-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,925
» » »	12,50%	1-10-1993	100 —
» » »	12,50%	1-11-1993	100 —
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,925
» » »	12.50%	17-11-1993	100,200
» » »	12,50%	1-12-1993	100,050
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,350
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,925
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,225
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,125
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,075
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	99 —
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	98,800
» » »	12,00%	1-11-1991/96	98,750
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	98,525
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	98,350
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,925
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,900
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,850
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,825
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,575
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	97,450
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	97,350
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	97,225
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98,900
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	96,525
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	96,450
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	96,550
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	96,525

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	15- 4-1985/93	9,75%	98,800
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,800
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	99 —
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	98,150
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	99,200
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,300
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	99,450
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	100,550
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	101,500
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	98,550
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	103 —
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	98,450
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,750
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	102 —
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	104 —
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,100
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104,500
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	103,150
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105 —
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,950
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	104,250
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	106,500
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	101,500

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M22023

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni di specialità medicinali nel corso dell'istruttoria delle domande di autorizzazioni all'immissione in commercio

La Direzione generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità richiama all'attenzione delle imprese interessate che le disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che disciplinano la procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) di una specialità medicinale, non prevedono l'ipotesi che il richiedente proponga, nel corso dell'istruttoria della domanda, modifiche delle caratteristiche tecniche del prodotto (ad esempio, variazioni di eccipienti, integrazioni delle indicazioni terapeutiche, revisione degli schemi posologici, ecc.).

Simili fattispecie non sono prese in considerazione neanche nelle disposizioni di dettaglio sulle documentazioni da presentare a corredo della domanda di A.I.C., recate, conformemente alla disciplina comunicatia, dal decreto ministeriale 19 maggio 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 1989, più volte richiamato dal predetto decreto legislativo n. 178/1991.

Pertanto, qualora un'impresa intenda modificare le caratteristiche o le condizioni di impiego di una specialità medicinale per la quale abbia già proposto domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, è tenuta a ritirare quest'ultima e a presentare nuova domanda integralmente riferita al prodotto nella sua caratterizzazione definitiva.

93A1358

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, nuove forme farmaceutiche, nuove confezioni, modificazioni di autorizzazio ni già concesse).

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali alle condizioni appresso specificate:

Decreto n. 85/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale: «PREMPAK» nella preparazione compresse da 0,625 e da 1,25 mg.

Titolare A.I.C.: Wyeth S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90, codice fiscale 00150450591.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina) con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento (blisteraggio, astucciamento ed inserimento del foglio illustrativo) da parte della consociata estera John Wyeth & Brother Ltd nello stabilimento sito in Havant (U.K.).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) compresse da 0,625 mg: confezione-calendario contenente 28 cpr da 0,625 mg di estrogeni coniugati e 12 cpr da 5 mg di medrogestone;
codice: 028031019 (in base 10) 0URG1C (in base 32);
classe: *d)*;

2) compresse da 1,25 mg: confezione-calendario contenente 28 cpr da 1,25 mg di estrogeni coniugati e 12 cpr da 5 mg di medrogestone;
codice: 028031021 (in base 10) 0URG1F (in base 32);
classe: *d)*.

Composizione:

per le compresse da 0,625 mg - ogni compressa marrone contiene: principio attivo: estrogeni coniugati naturali mg 0,625. Eccipienti: lattosio mg 106, metilcellulosa 15 cps mg 12, magnesio stearato mg 1,2. Rivestimento: shellac polvere mg 1,96, glicole polietilenico 20.000 mg 0,3, gliceril monooleato mg 0,15, calcio solfato anidro mg 10,67, saccarosio mg 123,5, cellulosa microcristallina mg 7,32, opalux maroon AS 3910 mg 4,31, cera carnauba mg 0,126, titano biossido mg 0,1, acido stearico mg 0,006;

ogni compressa bianca contiene: principio attivo: medrogestone (6,17-alfa-dimetil-6-deidroprogesterone) mg 5. Eccipienti: glicole polietilenico mg 13, amido mg 6,5, lattosio mg 105, magnesio stearato mg 1,5;

per le compresse da 1,25 mg - ogni compressa gialla contiene: principio attivo: estrogeni coniugati naturali mg 1,25. Eccipienti: lattosio mg 212, metilcellulosa 15 cps mg 24, magnesio stearato mg 2,4. Rivestimento: shellac polvere mg 4,2, glicole polietilenico 20.000 mg 0,643, gliceril monooleato mg 0,322, calcio solfato anidro mg 19,8, saccarosio mg 220,9, cellulosa microcristallina mg 14,6, colorante E110 mg 0,02, colorante E104 mg 0,623, titanio biossido mg 0,493, cera carnauba mg 0,222, acido stearico mg 0,01;

ogni compressa bianca contiene: principio attivo: medrogestone (6,17-alfa-dimetil-6-deidroprogesterone) mg 5. Eccipienti: glicole polietilenico mg 13, amido mg 6,5, lattosio mg 105, magnesio stearato mg 1,5.

Indicazioni terapeutiche:

sintomi vasomotori da moderati a gravi associati con il climaterio; osteoporosi (perdita della sostanza ossea indotta da insufficienza estrogenica, vaginite atrofica, uretrite atrofica, ipoestrogenismo dovuto a ipogonodismo, castrazione o insufficienza ovarica primaria.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 86/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale: «PERGOGREEN 75» e «PERGOGREEN 150» (Gonadotropina umana della post-menopausa) iniettabile per via intramuscolare.

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Serono S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Casilina n. 125, codice fiscale 04886390584.

Produttore: titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Roma, via Casilina, n. 125.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

«75» 1 fiala di liofilizzato + 1 fiala di solvente;
codice: 028412017 (in base 10) 0V323K (in base 32);
prezzo: L. 30.500 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classe: *a)*;

«150» 1 fiala di liofilizzato + 1 fiala di solvente;
codice: 028412029 (in base 10) 0V323X (in base 32);
prezzo: L. 57.850 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classe: *a)*.

La classificazione in classe *a)* decorre immediatamente.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Composizione:

una fiala di prodotto liofilizzato da 75 U.I. contiene: gonadotropina umana della post-manopausa corrispondente a: ormone follicolo stimolante (FSH) urinario umano 75 U.I.; ormone luteinizzante (LH) urinario umano 35 U.I.; lattosio 10 mg;

una fiala di solvente contiene: soluzione fisiologica 1 ml;

una fiala di prodotto liofilizzato da 150 U.I contiene: gonadotropina umana della post-menopausa corrispondente a: ormone follicolo stimolante (FSH) urinario umano 150 U.I.; ormone luteinizzante (LH) urinario umano 70 U.I., lattosio 10 mg;

una fiala di soluzione contiene: soluzione fisiologica 1 ml.

Indicazioni terapeutiche:

maturazione follicolare in donne infertili: di I solo follicolo in pazienti affette da ipogonadismo ipotalamico (gruppo I secondo la classificazione WHO); nelle pazienti con disfunzioni ipotalamico-ipofisarie (gruppo II secondo la classificazione WOH) che non hanno avuto adeguata risposta terapeutica con clomifene citrato; di più follicoli nei casi di programma di fertilizzazione in vitro con trasferimento dell'embrione (FIVET) ed altre tecniche di riproduzione assistita (casi di sterilità da fattore tubarico, di sterilità inspiegata o di sterilità maschile).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 87/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale: «VARITECT» (immunoglobulina umana a molecola integra, ad alto titolo anticorpale contro il virus varicella-Zoster (25 U.I./ml) iniettabile per via endovenosa.

Titolare A.I.C.: Biotest Pharma GmbH di Dreieich (Repubblica federale di Germania), rappresentata in Italia dalla società Biotest S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 43, codice fiscale 00807290150.

Produttore: Biotest Pharma GmbH nello stabilimento sito in Dreieich (Repubblica federale di Germania).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

fiala da 5 ml;
codice: 026978015 (in base 10) 0TR9QZ (in base 32);
classe: *d)*;

fiala da 20 ml;
codice: 026978027 (in base 10) 0TR9RC (in base 32);
classe: *d)*;

flacone da 50 ml;
codice: 026978039 (in base 10) 0TR9RR (in base 32);
classe: *d)*;

Composizione:

1 ml di soluzione contiene: proteine 100 mg di cui immunoglobuline umane almeno 95%, titolo anticorpale contro il virus varicella-Zoster 25 U.I., Na + 0,155 mmol, cl − 0,155 mmol, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche:

1. Profilassi della varicella in:
   a) bambini affetti da leucemia, da linfomi, con un difetto immunitario o sottoposti a terapie che deprimono il sistema immunitario, come ad es. dopo immunosoppressione, dopo trattamento cortisonico di lunga durata o raggi Röntgen;
   b) neonati la cui madre si è ammalata di varicella fino a 5 giorni prima del parto o subito dopo.
   Momento della somministrazione: immediatamente dopo il parto o dopo la scomparsa dei primi sintomi nella madre;
   c) bambini che, durante il periodo d'incubazione, sono affetti anche da un'altra malattia infettiva;
   d) gravide che non hanno ancora superato l'infezione e hanno avuto contatti con persone affette da varicella o herpes Zoster.
2. Terapia delle infezioni da Zoster in pazienti al alto rischio come ad es. dopo radioterapia, trattamento con corticosteroidi o citostatici.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 88/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale: «VALPAMAG» (magnesio dipropilacetato) nelle forme: compresse da 200 mg, compresse da 500 mg e soluzione orale al 10%.

Titolare A.I.C.: Midy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. B. Piranesi, 38, codice fiscale 00730870151.

Produttore: Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., nello stabilimento sito in Pomezia (Roma).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) 40 compresse da 200 mg:
codice: 027827017 (in base 10) 0UK6U9 (in base 32);
prezzo: L. 11.750 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classe: *a)*;

2) 40 compresse da 500 mg:
codice: 027827029 (in base 10) 0UK6UP (in base 32);
prezzo: L. 21.850 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classe: *a)*;

3) flacone da 100 ml di soluzione orale al 10%;
codice: 027827031 (in base 10) 0UK6UR (in base 32);
prezzo: L. 12.750 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* delle succitate confezioni decorre immediatamente.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 463/1983, non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito.

Composizione:

una compressa da 200 mg contiene: principio attivo: magnesio dipropilacetato 200 mg. Eccipienti: idrossipropilcellulosa 2 mg, carbossimetilcelulosa sodica 16 mg, silice precipitata 2 mg, talco 2 mg, magnesio stearato 2 mg, cellulosa microcristallina 38 mg, cellulosa acetoftalato 15 mg, etile ftalato 6 mg, olio di silicone 2 mg;

una compressa da 500 mg contiene: principio attivo: magnesio dipropilacetato 500 mg. Eccipienti: idrossipropilcellulosa 5 mg, carbossimetilcelulosa sodica 40 mg, silice precipitata 5 mg, talco 5 mg, magnesio stearato 5 mg, cellulosa microcristallina 95 mg, cellulosa acetoftalato 23 mg, etile ftalato 9 mg, olio di silicone 3 mg;

100 ml di soluzione contengono: principio attivo: magnesio dipropilacetato 10 g. Eccipienti: acqua depurata F.U. q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche:

piccolo male tipo assenza, dove è normalmente utilizzato da solo;

grande male, dove è utilizzato piu frequentemente in associazione con barbiturici;

epilessia mista essenziale grande male/piccolo male, dove può essere utilizzato sia da solo che in associazione ai barbiturici, e sia ancora associato, nei casi particolarmente ribelli, ed altri medicamenti con cui il paziente era già stato trattato in precedenza;

differenti forme di epilessia focalizzata, che reagiscono male ai mezzi terapeutici antiepilettici classici.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 89/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale «NORDITROPIN 4 UI» (ormone somatotropo umano da DNA ricombinante) iniettabile uso sottocutaneo o intramuscolare.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S - Bagsvaerd (Danimarca), rappresentata in Italia dalla società Nova Nordisk Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via dell'Imbrecciato n. 129, codice fiscale n. 03918040589.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Bagsvaerd (Danimarca).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1 flac. liof. × 4 UI + 1 f. solv. × ml 1;
codice: 027686031 (in base 10) 0UDX4H (in base 32)
prezzo: L. 114.900 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre immediatamente.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Composizione:

un flacone di liofilizzato contiene: principio attivo: ormone somatotropo umano da DNA ricombinante 4 UI.

eccipienti: glicina mg 20-27 mg; sodio bicarbonato 2,5-3,3 mg; mannitolo 2,0-2,7 mg. Un flacone di solvente contiene: alcool benzilico 9 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: deficit staturale dovuto a ridotta o mancata increzione di ormone somatotropo in bambini prepuberi. Deficit staturale associato alle disgenesie gonadiche (sindrome di Turner).

Regime di dispensazione: la specialità medicinale è vendibile soltanto su prescrizione di centri universitari od ospedalieri specializzati, nel trattamento degli ipostaturalismi, individuati dalle regioni e dalle province di Trento e Bolzano.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 90/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale «GLIAVIS» (L-alfa-glicerofosforiletanolamina) nelle forme compresse da mg 500, flaconcini uso orale × mg 500 e fiale iniettabili × mg 1000.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli n. 50, codice fiscale n. 00825120157.

Produttore:

per le compresse: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., nello stabilimento sito in Ancona, località Pontelungo, s.s. n. 16, km 303;

per le forme flaconcini uso orale e fiale iniettabili: Mediolanum farmaceutici S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, via S. Giuseppe Cottolengo n. 31.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 14 compresse × mg 500:
codice: 028105017 (in base 10) 0UTQ9T (in base 32);
classe: *a)*;

2) 10 flaconcini per uso orale × mg 500:
codice: 028105029 (in base 10) 0UTQB5 (in base 32);
classe: *a)*;

3) 3 fiale × mg 1000 IM/IV:
codice 028105031 (in base 10) 0TUQB7 (in base 32);
classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* delle predette confezioni decorre dal 1° ottobre 1993.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:

ogni compressa contiene:

principio attivo: L-alfa-glicerofosforiletanolamina monoidrata mg 500;

eccipienti: amido pregelatinizzato mg 70, cellulosa microcristallina mg 66, silice precipitata mg 45, sodio carbossimetilcellulosa mg 35, magnesio stearato mg 14;

ogni flaconcino contiene:

principio attivo: L-alfa-glicerofosforiletanolamina monoidrata mg 500;

eccipienti: glicerolo mg 750, sodio citrato mg 15, acido citrico mg 7,5, saccarina sodica mg 5, metile p-idrossibenzoato mg 6,3, propile p idrossibenzoato mg 0,7, aroma lampone mg 10, acqua depurata q.b. a ml 5;

ogni fiala contiene:

principio attivo: L-alfa-glicerofosforiletanolamina monoidrata mg 1000;

eccipienti: sodio cloruro mg 28, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 4.

Indicazioni terapeutiche: trattamento coadiuvante delle sindromi involutive cerebrali dell'anziano.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 91/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale «EFRAREL» (L-alfa-glicerofosforiletanolamina) compresse - flaconcini uso orale - fiale.

Titolare A.I.C.: Mediolanum farmeceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. Giuseppe Cottolengo n. 31, codice fiscale n. 01689550158.

Produttore:

per le compresse: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., nello stabilimento sito in Ancona, località Pontelungo, s.s. n. 16, km 303;

per i flaconcini e le fiale: società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Milano, via S. Giuseppe Cottolengo n. 31.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 14 compresse da mg 500:
codice: 028049017 (in base 10) 0URZMT (in base 32);
classe: *a)*;

2) 10 flaconcini per uso orale da mg 500:
codice: 028049029 (in base 10) 0URZN5 (in base 32);
classe: *a)*;

3) 3 fiale da mg 1000 im/iv:
codice 028049031 (in base 10) 0URZN7 (in base 32);
classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* delle predette confezioni decorre dal 1° ottobre 1993.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%, e con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:

ogni compressa contiene:

principio attivo: L-alfa-glicerofosforiletanolamina monoidrata mg 500;

eccipienti: amido pregelatinizzato mg 70, cellulosa microcristallina mg 66, silice precipitata mg 45, sodio carbossimetilcellulosa mg 35, magnesio stearato mg 14;

ogni flacone contiene:

principio attivo: L-alfa-glicerofosforiletanolamina monoidrata mg 500;

eccipienti: glicerolo mg 750, sodio citrato mg 15, acido citrico mg 7,5, saccarina sodica mg 5, metile p-idrossibenzoato mg 6,3, propile p-idrossibenzoato mg 0,7, aroma lampone mg 10, acqua depurata q.b. a ml 5;

ogni fiala contiene:

principio attivo: L-alfa-glicerofosforiletanolamina monoidrata mg 1000;

eccipienti: sodio cloruro mg 28, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 4.

Indicazioni terapeutiche: trattamento coadiuvante delle sindromi involutive cerebrali dell'anziano.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 92/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale «PROSTAVASIN» (alprostadil) nella forma fiale.

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma AG - Monheim - Germania, rappresentante per l'Italia: Schwarz Pharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in S. Grato - Lodi (Milano), via Emilia n. 99, codice fiscale n. 07254500155.

Produttore: Schwarz Pharma AG, nello stabilimento sito in Monheim, Germania.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1 fiala 20 mcg:
codice: 027584010 (in base 10) 0U9TJB (in base 32);
classe: *b)*.

Ove non diversamente stabilito dal CIP, la specialità medicinale è venduta al prezzo indicato dalla società titolare, la quale si è impegnata a non superare nella vendita agli ospedali il prezzo scontato di L. 17.625.

Composizione:
una fiala contiene:
principio attivo: alprostadil, alfa-ciclodestrina composto di inclusione 666,7 µg pari ad alprostadil 20 µg;
eccipiente: lattosio anidro: 47,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: tromboangioite obliterante (malattia di Buerger) di grado severo nei casi in cui non è indicato un intervento di rivascolarizzazione.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata, trattandosi di prodotto che può essere impiegato soltanto negli ospedali o nelle case di cura, sotto il diretto controllo medico.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 93/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale «ALPROSTAR» (alprostadil) nella forma fiale.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali, 1, codice fiscale 00748210150.

Produttore: titolare A.I.C. negli stabilimenti consortili siti in Milano e Pomezia.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1 fiala 20 mcg:
codice: 027666015 (in base 10) 0UD9LZ (in base 32);
classe: *b)*.

Ove non diversamente stabilito dal CIP, la specialità medicinale è venduta al prezzo indicato dalla società titolare, la quale si è impegnata a non superare nella vendita agli ospedali il prezzo scontato di L. 17.625.

Composizione:

una fiala contiene: principio attivo: alprostadil alfa-ciclodestrina composto di inclusione 666,7 µg pari ad alprostadil 20 µg; eccipiente: lattosio anidro: 47,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: tromboangioite obliterante (malattia di Buerger) di grado severo nei casi in cui non è indicato un intervento di rivascolarizzazione.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata, trattandosi di prodotto che può essere impiegato soltanto negli ospedali o nelle case di cura, sotto il diretto controllo medico.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 94/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale «REUMAFLEX» (diclofenac idrossietilpirrolidina) nella forma gel all'1%.

Titolare A.I.C.: Wharton S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Bologna, via Ragazzi del '99 n. 5, codice fiscale 00878760370.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Alanno Scalo (Pescara).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

tubo da g 50 di gel all'1%:
codice: 027757018 (in base 10) 0UH2GU (in base 32);
prezzo: L. 9.450 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre immediatamente.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Composizione:
100 g di gel contengono:
principio attivo: Diclofenac idrossietilpirrolidina g 1,32 pari a 1,0 g di Diclofenac sodico. Eccipienti: polietilenglicole 300 Ph.Eur g 8,00, polietilengicole 400 stearato DAB g 1,50, cetil stearil-2-etilesanoato g 2,00, carbomer B.P. g 1,00, trietanolamina Ph.Eur. g 2,00, isopropanolo Ph.Eur g 8,00, fragranza g 0,10, acqua depurata Ph.Eur q.b. a g 100 g 76,08.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento locale di stati dolorosi e flogistici di natura reumatica o traumatica delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 95/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale: «RETALZEM» (diltiazem resinato).

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Carnia n. 26, codice fiscale 00714810157.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Milano, via Carnia.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

16 capsule × mg 180:
codice: 028003010 (in base 10) 0UQLQ2 (in base 32);
prezzo: L. 30.000 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classe *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre immediatamente.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Composizione: ogni capsula da mg 180 contiene:
diltiazem resinato pari a mg 180 di diltiazem cloridrato;
ogni capsula è costituita da: eritrosina (E 127) mg 0,16, ferro ossido giallo (E 172) mg 1,46, titanio biossido (E 171) mg 2,26, gelatina mg 93,12.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della cardiopatia ischemica: angina da sforzo, angina spontanea, angina mista, postumi di infarto miocardico. Ipertensione arteriosa essenziale di grado lieve e moderato.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 96/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale: «BETA-ADALAT» nella forma capsule (contenenti ciascuna granuli di atenololo mg 50 e compresse di nifedipina 20 mg);

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126, codice fiscale 05849130157.

Produttore:
la preparazione delle compresse di nifedipina contenute nelle capsule è effettuata dalla Bayer A.G., nello stabilimento di Leverkusen (Germania);
la preparazione dei granuli di atenololo, la ripartizione di detti granuli e delle compresse di nifedipina in capsule di gelatina dura sono effettuati dalla ICI Pharma nello stabilimento di Plankstadt (Germania);
i controlli sul prodotto finito e le operazioni terminali di confezionamento (astucciamento ed inserimento del foglio illustrativo) sono effettuati sia dalla società titolare dell'A.I.C. sia nello stabilimento comune sito in Garbagnate Milanese (Milano), sia dalla Bayer A.G. nello stabilimento sito in Leverkusen (Germania).

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

28 capsule di gelatina dura:
codice: 027875018 (in base 10) 0ULPQB (in base 32);
prezzo L. 29.400 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classe *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre immediatamente.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Composizione: ogni capsula contiene:

principi attivi: atenololo mg 50,0, nifedipina mg 20,0. Eccipienti: magnesio carbonato pesante mg 87,5, amido di mais mg 73,7, cellulosa microcristallina mg 34,8, lattosio mg 10,0, magnesio stearato mg 5,2, sodio laurilsolfato mg 3,3, gelatina mg 2,0, idrossipropilmetilcellulosa mg 1,5, polisorbato 80 mg 1,0, polietilenglicole 4000 mg 0,5, biossido di titanio (E 171) mg 0,45, ferro ossido rosso (E 172) mg 0,05. Componenti della capsula opercolata: ferro ossido rosso (E 172) mg 1,135, biossido di titanio (E 171) mg 0,25, gelatina c.a. mg 74,615.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa essenziale nei pazienti nei quali la monoterapia con beta-bloccanti o calcio-antagonisti si sia dimostrata inefficace. Angina pectoris.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 97/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale: «RINO CALYPTOL» (ossimetazolina cloridrato) nelle preparazioni gocce nasali, nebulizzatore nasale e spray nasale.

Titolare A.I.C.: Rhone-Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via A. Kuliscioff, 37, codice fiscale 08257500150.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Origgio (Varese).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) gocce nasali - flacone 15 ml:
codice: 028742017 (in base 10) 0VF4D1 (in base 32);
classe: *c)*;

2) nebulizzatore nasale - flacone 15 ml:
codice: 028742029 (in base 10) 0VF4DF (in base 32);
classe: *c)*;

3) spray nasale - flacone 15 ml:
codice: 028742031 (in base 10) 0VF4DH (in base 32);
classe: *c)*.

Composizione per le preparazioni gocce, nebulizzatore e spray nasale: 15 ml di soluzione contengono: principio attivo: ossimetazolina cloridrato 7,5 mg. Eccipienti: sodio fosfato bibasico anidro 166,5 mg, sodio fosfato monobasico biidrato 153 mg, polimero dell'isottilpoliossietilenfenolo (Tyloxapol) 105 mg, clorexidina gluconato 7,5 mg, mentolo 3,75 mg, benzalconio cloruro 3 mg, canfora 2,25 mg, sodio edetato 1,5 mg, eucaliptolo 1,125 mg, acqua depurata q.b. a 15,0 ml.

Indicazioni terapeutiche: decongestionante della mucosa nasale, specie in caso di raffreddore.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico non è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 98/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale: «MINIDALTON» (parnaparin) soluzione iniettabile per via sottocutanea in fiale-siringa da 0,3 ml (3.200 U.I. a × a) e da 0,4 ml (4.250 U.I. a × a).

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lodi (Milano), via Emilia, 99, codice fiscale 07254500155.

Produttore: Alfa Wassermann S.p.a., nello stabilimento sito in Alanno Scalo (Pescara).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

6 fiale-siringa da 0,3 ml (3.200 U.I. a × a):
codice: 026603074 (in base 10) 0TCVL2 (in base 32);
prezzo L. 53.500;
classe *b)*;

6 fiale-siringa da 0,4 ml (4.250 U.I. a × a):
codice: 026603086 (in base 10) 0TCVLG (in base 32);
prezzo L. 67.350;
classe *b)*.

(I prezzi indicati sono stati pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992).

Composizione:

una fiala-siringa da 0,3 ml contiene: principio attivo: parnaparin U.I. a × a 3.200. Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili F.U. q.b. a 0,3 ml;

una fiala-siringa da 0,4 ml contiene: principio attivo: parnaparin U.I. a × a 4.250. Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili F.U. q.b. a 0,4 ml.

Indicazioni terapeutiche: profilassi delle trombosi venose profonde (TVP) in chirurgia generale ed in chirurgia ortopedica.

Regime di dispensazione: uso riservato agli ospedali e case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 99/1993 del 18 febbràio 1993

Specialità medicinale: «SAGAMICINA» (micronomicina solfato) nelle forme collirio allo 0,3% e pomata per uso oftalmico allo 0,3%.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a, con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Costarica, 20/22, codice fiscale 00431030584.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Pomezia (Roma) via Costarica, 20/22.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) flacone x ml 5 di collirio allo 0,3%:
codice: 026605016 (in base 10) 0TCXGS (in base 32);
prezzo: L. 9.950 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classe: *a)*;

2) tubo da g 5 di pomata uso oftalmico allo 0,3%:
codice: 026605028 (in base 10) 0TCXH4 (in base 32);
prezzo: L. 8.600 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992).
classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* delle confezioni succitate decorre immediatamente. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Composizione:

100 ml di collirio contengono: micromicina solfato g 0,460, sodio cloruro g 0,9, benzalconio cloruro g 0,005, acqua depurata q.b. a g 100;

100 g di pomata contengono: micromicina solfato g 0,460, paraffina liquida g 5, acqua depurata g 5, metile p-idrossibenzoato g 0,05, propile p-idrossibenzoato g 0,01, lanolina anidra g 10, vaselina bianca q.b. a g 100.

Indicazioni terapeutiche: la SAGAMICINA è indicata nel trattamento topico delle infezioni esterne del segmento anteriore dell'occhio e dei suoi annessi causate da germi sensibili. Queste comprendono: congiuntiviti, cheratiti, cheratocongiuntiviti, ulcere corneali, blefariti e blefarocongiuntiviti, orzaiolo e dacriocistiti.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 100/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale: «ESTO» (L-alfa-glicerofosforiletanolammina) nelle forme compresse da mg 500, soluzione per uso orale da 500 mg/5 ml e fiale iniettabili da mg 1000/4 ml.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale 03907010585.

Produttore: titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile sito in Ancona, ad eccezione della produzione e del confezionamento della preparazione fiale iniettabili che vengono invece effettuati dalla società Mediolanum farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in Milano.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 14 compresse da mg 500:
codice: 028062014 (in base 10) 0USD9Y (in base 32);
classe: *a)*;

2) 10 flaconcini di soluzione per uso orale da mg 500:
codice: 028062026 (in base 10) 0USDBB (in base 32);
classe: *a)*;

3) 3 fiale da 1000 mg:
codice: 028062038 (in base 10) 0USDBQ (in base 32);
classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* delle predette confezioni decorre dal 1° ottobre 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50% e con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:
ogni compressa contiene: principio attivo: L-alfa-glicerofosforiletanolammina monoidrata mg 500. Eccipienti: amido pregelatinizzato mg 70, cellulosa microcristallina mg 66, silice precipitata mg 45, sodio carbossimetilcellulosa mg 35, magnesio stearato mg 14;

ogni flacone contiene: principio attivo: L-alfa-glicerofosforiletanolammina monoidrata mg 500. Eccipienti: glicerolo mg 750, sodio citrato mg 15, acido citrico mg 7,5, saccarina sodica mg 5, metile p-idrossibenzoato mg 6,3, propile p-idrossibenzoato mg 0,7, aroma lampone mg 10, acqua depurata q.b. a ml 5;

ogni fiala contiene: principio attivo: L-alfa-glicerofosforiletanolamminamonoidrata mg 1000; eccipienti: sodio cloruro mg 28, acqua per preparazioni iniettabili ml 4.

Indicazioni terapeutiche: trattamento coadiuvante delle sindromi involutive cerebrali dell'anziano.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 101/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale: «LIVOSTIN» (levocabastina), nella forma spray nasale (0,5 mg/ml).

Titolare A.I.C.: Janssen farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Latina, via C. Janssen, codice fiscale 00962280590.

Produttore: la produzione della specialità medicinale è effettuata dalla Janssen Pharmaceutica N.V., nello stabilimento sito in Beerse (Belgio). Le operazioni terminali di confezionamento (astucciamento ed inserimento del foglio illustrativo) sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Latina, via C. Janssen.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) flacone da ml 10 x 0,5 mg/ml di spray nasale:
codice: 027699014 (in base 10) 0UF9U6 (in base 32);
prezzo: L. 17.250 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre immediatamente. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Composizione: ogni ml di spray nasale contiene: principio attivo: levocabastina cloridrato 0,54 mg (pari a 0,5 mg di levocabastina). Eccipienti: propilen glicole 50,00 mg, sodio fosfato monoidrato 5,38 mg, disodio fosfato anidro 8,66 mg, idrossipropilmetilcellulosa 2910 5mPa.s 2,50 mg, polisorbato 80 1,00 mg, benzalconio cloruro 0,15 mg, disodio edetato 0.15 mg, acqua purificata q.b. a 1,00 ml;

Indicazioni terapeutiche: riniti allergiche.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 102/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale: «TIAPROFEN» (acido tiaprofenico) nelle preparazioni compresse e bustine.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58, codice fiscale 07696270581.

Produttore: Salus Researches S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina, 1496.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

30 compresse da mg 300:
codice: 028613014 (in base 10) 0V96DQ (in base 32);
classe: *a)*;

30 bustine da mg 300:
codice: 028613026: (in base 10) 0V96F2 (in base 32);
classe *a)*.

La collocazione in classe *a)* delle succitate confezioni, decorre dal 1° ottobre 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%. Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere messo in commercio con il regime dei prezzi previsti per i farmaci di classe *d)*.

Composizione: per la preparazione compresse, ogni compressa contiene: principio attivo: acido tiaprofenico [acido alfa-(5-benzoil-2-tienil) propionico] mg 300. Eccipienti: amido di mais mg 143,70, polietilenglicole 6000 mg 0,30, magnesio stearato mg 4,50, talco mg 1,50.

Per la preparazione bustine, ogni bustina contiene: principio attivo: acido tiaprofenico [acido alfa-(5-benzoil-2-tienil) propionico] mg 300. Eccipienti: ßciclodestrina mg 1400, mannite mg 400, saccarosio mg 824, sodio diottilsolfosuccinato mg 6, saccarina sodica mg 10, cloruro di sodio mg 10, ammonio glicirrizzinato mg 40, aroma menta mg 10.

Indicazioni terapeutiche: affezioni che beneficiano di un trattamento antinfiammatorio e antalgico. Sintomatologia infiammatoria delle infezioni delle vie respiratorie: angine, faringiti, laringiti, sinusiti, otiti, ecc. Flebiti superficiali e flebosclerosi. Stati post-operatori (chirurgia generale e specialistica) e post-traumatici. Distorsioni e fratture. Affezioni reumatiche infiammatorie e degenerative (poussées infiammatorie dell'artrosi, periatriti, tendiniti, tenosinoviti, miositi, artrite reumatoide, spondilite anchilosante, ecc.).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 103/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale: «LEVOSTAB» (levocabastina), nella forma spray nasale (0,5 mg/ml).

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43, codice fiscale 04485620159.

Produttore: la produzione della specialità medicinale è effettuata dalla Janssen Pharmaceutica N.V., nello stabilimento sito in Beerse (Belgio). Le operazioni terminali di confezionamento (astucciamento ed inserimento del foglio illustrativo) sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Origgio (Varese).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

flacone da ml 10 × 0,5 mg/ml di spray nasale.
codice: 028127013 (in base 10) 0UUCT5 (in base 32);
prezzo: L. 17.250 (Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 4 agosto 1992);
classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre immediatamente. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Composizione: ogni ml di spray nasale contiene: principio attivo: levocabastina cloridrato 0,54 mg (pari a 0,5 mg di levocabastina). Eccipienti: propilen glicole 50,00 mg, sodio fosfato monoidrato 5,38 mg, disodio fosfato anidro 8,66 mg, idrossipropilmetilcellulosa 2910 5mPa.s 2,50 mg, polisorbato 80 1,00 mg, benzalconio clururo 0,15 mg, disodio edetato 0,15 mg, acqua purificata q.b. a 1,00 ml.

Indicazioni terapeutiche: Rinite allergica.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 104/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale: «FLEBOSTASIN R» (glicosidi triterpenici) capsule.

Titolare A.I.C.: Luitpold S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Anagni (Frosinone), via S. Anna, 2 - codice fiscale 00468270582.

Produttore: Klinge Pharma GmbH nello stabilimento sito in Monaco (Germania).

Confezione autorizzata, codici, prezzo classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

30 capsule.

Codice: 028424012 (in base 10) 0V3FUD (in base 32) prezzo: L. 17.000 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 4 agosto 1992) classe: *a)*.

La classificazione in classe *a)* decorre immediatamente.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Composizione: una capsula contiene: principio attivo: estratto secco standardizzato di ippocastano semi mg 300 pari a glicosidi triterpenici mg 50; eccipienti: destrina mg 42,94; copolimero di vinilpirrolidone, vinilacetato 60:40 mg 34,34; talco mg 24,05: poli (etilacrilato, metilmetacrilato, trimetilammonio-etilmetacrilato cloruro 1:2:0,1) 150.000 mg 10,17; poli (etilacrilato, metilmetacrilato, trimetilammonio-etilmetacrilato cloruro 1:2:0,2) 150.000 mg 0,91; dibutilftalato mg 0,87.

Componenti: della capsula di gelatina: gelatina mg 80,46; acqua depurata mg 13,72; ferro ossido rosso E 172 mg 1,55; ferro ossido giallo E 172 mg 0,35; ferro ossido nero E 172 mg 0,39; chinolina giallo E 104 mg 1,05; titanio biossido E 171 mg 0,39; indigotina E 132 mg 0,09.

Indicazioni terapeutiche: quadri di insufficienza venosa cronica, di varia origine, degli arti inferiori e loro manifestazioni: senso di peso e di tensione, parestesie, dolori, crampi ai polpacci, prurito, edemi perimalleolari, alterazioni cutanee e disturbi trofici. Varici e sindromi varicose.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 105/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale: «NEUROGER» (selegilina) nella forma: compresse confettate × mg 10.

Titolare A.I.C.: Phideapharma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, codice fiscale 09499650159.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. - nello stabilimento consortile sito in Parma, via S. Leonardo, 96.

Confezione autorizzata, codici, prezzo classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

30 compresse confettate × mg 10.

Codice: 028121010 (in base 10) 0UU5XL (in base 32); prezzo: L. 42.800, classe *a)*, la collocazione in classe *a)* decorre immediatamente.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Composizione: una compressa confettata contiene: selegilina HCL mg 10; eccipienti: lattosio mg 114,5, saccarosio mg 55,83, metilcellulosa mg 40, amido mg 20, calcio carbonato mg 8,77, talco mg 1,99, polivinilpirrolidone mg 1,45, titanio biossido mg 1, silice precipitata mg 0,65, alluminio idrossido mg 0,17, cere naturali mg 0,10, magnesio stearato mg 0,50, indigotina lacca di alluminio mg 0,04.

Indicazioni terapeutiche: Sindrome psico-organica primaria.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 120/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale: «VIARTRIL-S» (glucosamina solfato) polvere per uso orale.

Titolare A.I.C.: Rotta Research Laboratorium S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, Galleria Unione, 5 - codice fiscale 04472830159.

Produttore: società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Monza (Milano).

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

20 bustine monodose per uso orale: codice: 028034015 (in base 10) 0URJYZ (in base 32); classe *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre del 1° gennaio 1994. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)*, il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsti per i farmaci di classe *d)*

Composizione: glucosamina solfato policristallina mg 1884 equivalente a: glucosamina solfato mg 1500, sodio cloruro mg 384. Eccipienti: aspartame mg 2,5, sorbitolo mg 2028,5, acido citrico mg 25,0, carbovax 4000 mg 10,0.

Indicazioni terapeutiche: artrosi primarie e secondarie, osteocondrosi, spondilosi, condromalacia della rotula, periartrite scapolo-omerale.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 121/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale: «APLACTIN» (pravastatin sale sodico), nelle forme «10» compresse da mg 10 e compresse da mg 20.

Titolare A.I.C.: Mead - Johnson S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Roma, via Paolo di Dono, n. 73, codice fiscale 08489130586.

Produttore: Bristol Mayers Squibb S.p.a., nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), località Fontana del Ceraso.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

20 compresse × mg 10, codice: 027786019 (in base 10) 0UHYT3 (in base 32); prezzo: L. 39.950 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992); classe: *a)*, con decorrenza immediata.

10 compresse × mg 20 codice: 027786021 (in base 10) 0UHYT5 (in base 32), prezzo: L. 39.550 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992); classe: *a)*, con decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50% e con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Composizione:

ogni compressa da mg 10 contiene: principio attivo: pravastatin sale sodico 10,0 mg. eccipienti: lattosio 150,0 mg; polivinilpirrolidone 4,0 mg; cellulosa microcristallina 30,0 mg; sodio croscarmellose 4,0 mg, magnesio stearato 2,0 mg;

ogni compressa da mg 20 contiene: principio attivo: pravastatin sale sodico 20,0 mg, eccipienti: lattosio 300,0 mg; polivinilpirrolidone 8,0 mg; cellulosa microcristallina 60,0 mg; sodio croscarmellose 8,0 mg, magnesio stearato 4,0 mg.

Indicazioni terapeutiche:

APLACTIN e APLACTIN «10» è indicato per la riduzione dei livelli elevati di colesterolo totale ed LDL in pazienti con ipercolesterolemia primaria, quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche da sole si sia dimostrata inadeguata.

APLACTIN e APLACTIN «10» è indicato per la riduzione dei livelli elevati di colesterolo in pazienti con ipercolesterolemia ed ipertrigliceridemia associate, quando l'ipercolesterolemia è l'anormalità di maggior rilievo e quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche da sole si sia dimostrata inadeguata.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 122/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale: «PRASTEROL» (pravastatin sale sodico), nelle forme: compresse × mg 20 e «10» compresse × mg 10.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste, 40, codice fiscale 00678100504.

Produttore:

la produzione della specialità medicinale è effettuata dalla società A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi, 3;

le operazioni terminali di confezionamento (astucciamento, inserimento del foglio illustrativo) ed i controlli possono essere effettuati sia dalla succitata A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., nello stabilimento di Firenze, sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Pisa, via Trieste, 40.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 10 compresse × mg 20;
codice: 027776018 (in base 10) 0UHP0L (in base 32);
prezzo: L. 39.950 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classe: *a)*;

2) 20 compresse × mg 10;
codice: 027776020 (in base 10) 0UHP0N (in base 32);
prezzo: L. 39.950 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)*, delle succitate confezioni, decorre immediatamente.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Supplemento straordinario. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Composizione:

una compressa da mg 20 contiene: pravastatin sale sodico 20,0 mg. Eccipienti: lattosio 300,0 mg; polivinilpirrolidone mg 8,0; cellulosa microcristallina 60,0 mg; sodio croscarmellosio 8,0 mg, magnesio stearato 4,0 mg.

una compressa da mg 10 contiene: pravastatin sale sodico 10,0 mg. Eccipienti: lattosio 150,0 mg; polivinilpirrolidone mg 4,0; cellulosa microcristallina 30,0 mg; sodio croscarmellosio 4,0 mg, magnesio stearato 2,0 mg.

Indicazioni terapeutiche:

PRASTEROL è indicato per la riduzione dei livelli elevati di colesterolo totale ed LDL in pazienti con ipercolesterolemia primaria, quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche da sole si sia dimostrata inadeguata.

PRASTEROL è indicato per la riduzione dei livelli elevati di colesterolo in pazienti con ipercolesterolemia ed ipertrigliceridemia associate, quando l'ipercolesterolemia è l'anormalità di maggior rilievo e quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche da sole si sia dimostrata inadeguata.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 123/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale: «ESTRACOMB TTS» nella forma sistemi terapeutici transdermici (4 di tipo A + 4 di tipo B);

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese), s.s. 233, km 20,5 - codice fiscale 00826480154.

Produttore:

la produzione della specialità medicinale è effettuata dalla Ciba-Geigy Ltd nello stabilimento sito in Basilea (Svizzera);

le operazioni terminali di confezionamento (inscatolamento ed inserimento del foglio illustrativo) sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Milano, via Benadir, 5.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

scatola contenente 4 sistemi transdermici di tipo A e 4 di tipo B;

codice: 028305011 (in base 10) 0UZTMM (in base 32);

classe: *a)*. La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° ottobre 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:

Sistema A - superficie di rilascio 10 cm²:

un sistema che libera 50µg/24 h di estradiolo contiene: estradiolo mg 4. Eccipienti: etanolo mg 213,2; idrossipropilcellulosa mg 2,8.

Sistema B - superficie di rilascio 20 cm²:

un sistema che libera 50 µg/24 h di estradiolo e 0,25 mg/24 di noretisterone acettato contiene: estradiolo mg 10; noretisterone acetato mg 30. Eccipienti: etanolo mg 697,2; idrossipropilcellulosa mg 12,8.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei segni e sintomi da deficienza di estrogeni dovuti a menopausa, per esempio: vampate di calore, disturbi del sonno, atrofia urogenitale e distrurbi del tono dell'umore conseguenti, in pazienti con utero intatto.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta.

Altre condizioni: la specialità medicinale deve essere destinata all'impiego nel solo territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 124/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale «LASTICOM» (Azelastina cloridrato), nelle forme: compresse rivestite × mg 2,2 e «spray» nasale.

Titolare A.I.C.: Asta Medica AG - Francoforte (Germania), rappresentata in Italia dalla società Asta Medica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Zanella, 3/5, codice fiscale 00846530152.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Francoforte (Germania).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

20 compresse rivestite × mg 2,2:

codice: 027673019 (in base 10) 0UDJFV (in base 32);

classe: *a)*.

1 flacone × ml 10 di soluzione per spray nasale (0,14 mg predosati/spruzzo):

codice: 027673033 (in base 10) 0UDJG9 (in base 32);

classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* delle confezioni succitate decorre dal 1° ottobre 1993.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:

1 compressa rivestita mg 2,2 contiene: principio attivo: azelastina cloridrato mg 2,20.

Eccipienti: lattosio mg 60,00; cellulosa microcristallina mg 34,45; talco mg 2,00; silice anidra colloidale mg 1,00; magnesio stearato mg 0,30; ossido di ferro giallo, E 172 mg 0,05.

Altri componenti (rivestimento): polietilenglicole 6000 mg 0,621; polisorbato 80 mg 0,124; talco mg 1,243; biossido di titanio, E 171 mg 0,584; ossido di ferro giallo, E 172 mg 0,037; carbossimetilcellulosa sodica mg 0,099; simethicone mg 0,012; copolimero dell'estere dell'acido acrilico: estere metilico dell'acido neacrilico (70:30) mg 0,280.

10 ml pari a 10,05 g di soluzione per spray nasale contengono:

principio attivo: azelastina cloridrato g 0,01000.

Eccipienti: metilidrossipropilcellulosa g 0,01000; sodio edetato g 0,00500; benzalconio cloruro g 0,00125; acido citrico anidro g 0,00438; sodio fosfato dodecaidrato 0,06480; sodio cloruro g 0,06870; acqua depurata g 9,88587.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale e perenne.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 125/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale «ASMELOR» (Azelastina cloridrato), nelle forme: compresse rivestite × mg 2,2 e «spray nasale».

Titolare A.I.C.: S.p.a. Italiana Laboratori Bouty, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Vanvitelli, n. 4, codice fiscale 00844760157.

Produttore: la produzione della specialità medicinale è effettuata dalla società Asta Medica AG nello stabilimento sito in Francoforte (Germania).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

20 compesse × mg 2,2:

codice: 027700018 (in base 10) 0UFBTL (in base 32);

classe: *a)*.

flacone × ml 10 di spray nasale (0,14 mg predosati spruzzo):

codice: 027700032 (in base 10) 0UFBU0 (in base 32);

classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* delle confezioni succitate decorre dal 1° ottobre 1993.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:

1 compressa rivestita mg 2,2 contiene:

principio attivo: azelastina cloridrato mg 2,20.

Eccipienti: lattosio mg 60,00; cellulosa microcristallina mg 34,45; talco mg 2,00; silice anidra colloidale mg 1,00; magnesio stearato mg 0,30; ossido di ferro giallo, E 172 mg 0,05.

Altri componenti (rivestimento): polietilenglicole 6000 mg 0,621; polisorbato 80 mg 0,124; talco mg 1,243; biossido di titanio, E 171 mg 0,584; ossido di ferro giallo, E 172 mg 0,037; carbossimetilcellulosa sodica mg 0,099; simethicone mg 0,012; copolimero dell'estere dell'acido acrilico: estere metilico dell'acido neacrilico (70:30) mg 0,280.

10 ml pari a 10,05 g di soluzione per spray nasale contengono:

principio attivo: azelastina cloridrato g 0,01000.

Eccipienti: metilidossipropilcellulosa g 0,01000; sodio edetato g 0,00500; benzalconio cloruro g 0,00125; acido citrico anidro g 0,00438; sodio fosfato dodecaidrato 0,06480; sodio cloruro g 0,06870; acqua depurata g 9,88587.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale e perenne.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio, delle sottoindicate nuove forme farmaceutiche, alle condizioni appresso specificate.

Decreto n. 106/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale «CLAREMA RETARD» compresse gastroresistenti da mg 120 (nuova forma farmaceutica) di specialità medicinale già autorizzata.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Damor S.p.a., con sede legale e docimicilio fiscale in Napoli, via S. Maria a Cubito, n. 27, codice fiscale 00272420639.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Napoli, via S. Maria a Cubito, n. 27.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

10 compesse gastroresistenti × mg 120:

codice: 027456021 (in base 10) 0U5WJP (in base 32);

classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° gennaio 1994.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:

1 compressa «RETARD» gastroresistente contiene:

principio attivo: eparan solfato mg 120.

Eccipienti: alcool cetilico mg 100, saccarosio mg 60; cellulosa microcristallina mg 25; copolimero dell'acido acrilico e metacrilico (Eudragit L) mg 15; talco mg 10; polivinilpirrolidone mg 5; idrossipropilmetilcellulosa mg 5; titanio biossido mg 3; magnesio stearato mg 2; silice precipitata mg 2; dibutilftalato mg 2; polisorbato 80 mg 1.

Indicazioni terapeutiche: patologia vascolare con rischio trombotico.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 107/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale «PEVARYL» (econazolo nitrato), nella forma «lavanda vaginale» (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Cilag S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti, 23, codice fiscale 05823290159.

Produttore: Laboratori Guieu S.p.a., nello stabilimento sito in Confienza (Pavia).

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

5 falconi da 140 ml con 5 cannule:

codice: 023603234 (in base 10) 0QJB12 (in base 32);

classe: *d)*.

Composizione: 100 ml di lavanda contengono: econazolo nitrato 0,300 g.

Eccipienti: coccoilamidopropilbetaina (soluzione acquosa 30%) 6,000 g; acido lattico 0,050 g; estratto idroglicolico di timo 1,000 g; acqua depurata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: coadiuvante nella terapia delle affezioni vulvovaginali da Candida; può essere impiegato anche dopo altra terapia topica, allo scopo di ridurre il rischio di recidive.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 109/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale: «MAG 2» (pidolato di magnesio) granulato da 2,25 g (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: L.I.R.C.A. Synthelabo S.r.l., con sede legale e domicilio in Milano, via P. Mascagni, 2, codice fiscale 06685100155.

Produttore: titolare dell'AIC nello stabilimento consortile sito in Limito (Milano), via Rivoltana, 35.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

20 bustine di granulato da 2,25 g;

codice: 025519048 (in base 10) 0SBSY8 (in base 32);

classe: *a)*. La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° gennaio 1994. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%. Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:

una bustina da g 6 contiene: principio attivo: pidolato di magnesio g 2,250 corrispondenti a g 0,184 di ione Mg^{++}; eccipienti: saccarina sodica g 0,015, acido citrico monoidrato g 0,450, saccarosio g 2,985, aroma di limone g 0,300.

Indicazione terapeutiche:

in neurologia: quadri clinici espressione di uno stato di ipereccitabilità del sistema nervoso centrale e periferico, sostenuti da una carenza di magnesio;

in ostetricia: vomito, insonnia, irritabilità, crampi muscolari, contrazioni dolorose dell'utero, eclampsia.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate nuove confezioni di specialità medicinali, alle condizioni appresso specificate:

Decreto n. 108/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale: «TILADE» (sodio nedocromile) bomboletta di aerosol da mg 224 per 112 erogazioni (nuova confezione di prodotto già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Fisons Italchimici S.p.a, con sede e domicilio fiscale in Cisterna di Latina (Latina), Corso della Repubblica, 115, codice fiscale 01328640592.

Produttore: la società titolare dell'AIC - stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Pontina, n. 5.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

bomboletta di aerosol da mg 224 per 112 erogazioni;

codice: 026632024 (in base 10) 0TDRUS (in base 32);

classe: *a)*. La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° gennaio 1994. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%. Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*. Dal 1° gennaio 1994 la confezione già autorizzata bomboletta di aerosol da mg 112 per 56 erogazioni è collocata nella classe *d)* di cui alla citata legge n. 67/1988.

Composizione: ogni bomboletta contiene: principio attivo: sodio nedocromile 224 mg; eccipienti: sorbitan trioleato 78 mg, dentomint 45 mg, saccarina sodica micronizzata 6 mg, diclorodifluorometano/diclorotetra fluoroetano (miscela 60/40) 15182 mg.

Indicazione terapeutiche: terapia profilattica dell'asma bronchiale.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 126/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale: «GOCCE LASSATIVE AICARDI» (psicosolfato sodico), flaconcino contagocce 15 ml (nuova confezione di prodotto già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Mede (Pavia), via Cavour, n. 70, codice fiscale 01108720598.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Mede (Pavia), via Cavour, n. 70.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

flaconcino contagocce 15 ml;

codice: 022015022 (in base 10) 0NZV1G (in base 32);

classe: *c)*.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 127/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale: «XYLOCAINA» (lidocaina) iniettabile al 2% in fiale da 5 e 10 ml (nuove confezioni di forma farmaceutica già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Astra Simes S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via degli Artigianelli, 10 - codice fiscale 07968910153.

Produttore: titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Capua (Caserta).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1 fiala da 5 ml di Xilocaina al 2%;

codice: 004535047 (in base 10) 04BDS7 (in base 32);

classe: *d)*;

1 fiala da 10 ml di Xilocaina al 2%;

codice: 004535050 (in base 10) 04BDSB (in base 32);

classe: *d)*.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 128/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale: «CARBOCAINA» iniettabile al 0,5%, all'1% e al 2% con e senza adrenalina in fiale da 5 ml (nuove confezioni di forme farmaceutiche già autorizzate).

Titolare A.I.C.: Astra Simes S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via degli Artigianelli, 10 - codice fiscale 07968910153.

Produttore: Astra Simes S.p.a. nello stabilimento sito in Capua (Caserta).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1 fiala da 5 ml di carbocaina allo 0,5%;

codice: 016691394 (in base 10) 0HXD62 (in base 32);

classe: *d)*;

1 fiala da 5 ml di carbocaina all'1%;

codice: 016691406 (in base 10) 0HXD6G (in base 32);

classe: *d)*;

1 fiala da 5 ml di carbocaina al 2%;
codice: 016691408 (in base 10) 0HXD6U (in base 32);
classe: *d)*;

1 fiala da 5 ml di carbocaina allo 0,5 con adrenalina 1:200.000;
codice: 016691420 (in base 10) 0HXD6W (in base 32);
classe: *d)*;

1 fiala da 5 ml di carbocaina all'1% con adrenalina 1:200.000;
codice: 016691432 (in base 10) 0HXD78 (in base 32);
classe: *d)*;

1 fiala da 5 ml di carbocaina al 2% con adrenalina 1:200.000;
codice: 016691444 (in base 10) 0HXD7N (in base 32),
classe: *d)*.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993

Decreto n. 129/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale: «MARCAINA» iniettabile allo 0,25% e allo 0,50%, con e senza adrenalina in fiale da 5 ml (nuove confezioni di forme farmaceutiche già autorizzate).

Titolare A.I C.: Pierrel S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Capua (Caserta) - Strada statale Appia - codice fiscale 00294170634.

Produttore: Pierrel S.p.a. nello stabilimento comune, sito in Capua (Caserta).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1 fiala da 5 ml di marcaina allo 0,25%;
codice: 021409180 (in base 10) 0NFCDW (in base 32);
classe: *d)*;

1 fiala da 5 ml di marcaina allo 0,50%;
codice: 021409192 (in base 10) ONFCF8 (in base 32),
classe: *d)*,

1 fiala da 5 ml di marcaina allo 0,25% con adrenalina;
codice: 021409204 (in base 10) 0NFCFN (in base 32);
classe: *d)*;

1 fiala da 5 ml di marcaina allo 0,50% con adrenalina;
codice: 021409216 (in base 10) 0NFCG0 (in base 32),
classe: *d)*.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali:

Decreto n. 110/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale «LOCORTEN» TAR pomata dermatologica g 30.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia n. 13, codice fiscale 00687350124

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale:

la specialità medicinale è ora denominata «LOCORTEN TAR» ed è scorporata dalla specialità medicinale «LOCORTEN» presentando caratteristiche di specialità medicinale autonoma

Numeri di codice:

g 30 pomata dermatologica;
codice 028729010 (in base 10) 0VDRPL (in base 32)

Indicazioni terapeutiche:

dermatosi infiammatorie croniche corticosensibili, con componente cheratosica, quali:

psoriasi volgare;
eczema cronico lichenificato,
neurodermite localizzata, lichen ruber planus

La specialità medicinale resta collocata in classe *d)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 111/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale «NEUTROSE-VICHY» nella preparazione compresse - scatola da 42 compresse.

Titolare A.I.C.: L.I.R.C.A. Synthelabo S.r.l., con sede legale in Milano, via P. Mascagni, 2 - codice fiscale 06685100155.

Modifica apportata:

numeri di codice:

42 compresse:
codice: 006483022 (in base 10) 065V2G (in base 32);
classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988;
classe *c)*

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico dell'iperacidità (dolore e bruciore dello stomaco)

Regime di dispensazione: la vendita della specialità medicinale non è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° maggio 1993.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti non possono essere più venduti.

Decreto n. 112/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale «MIALIN» (alprazolam) nelle forme 24 compresse × mg 0,25, 24 compresse × mg 0,50 e 12 compresse × mg 1,

Titolare A I.C · Biomedica Foscama S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, km 14,500 - codice fiscale 00408870582

Modifiche apportate:

confezioni: in sostituzione delle confezioni 24 compresse × mg 0,25, 24 compresse × mg 0,50 e 12 compresse × mg 1 sono autorizzate le confezioni da 20 compresse × mg 0,25, 20 compresse × mg 0,50 e 20 compresse × mg 1.

Numeri di codice·

20 compresse × mg 0,25.
codice: 026088094 (in base 10) 0SW4NY (in base 32);

20 compresse × mg 0,50:
codice: 026088106 (in base 10) 0SW4PB (in base 32);

20 compresse × mg 1.
codice 026088118 (in base 10) 0SW4PQ (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Decreto n. 113/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale «VENTADUR» (salbutamolo solfato), compresse mg 4 e mg 8

Titolare A.I C.: Duncan farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Verona, via Fleming n. 2, codice fiscale 00455000232.

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata «BUTAL» (salbutamolo solfato);

titolare A I.C.: nuovo titolare A I.C.: Max Farma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Corsico (Milano), via C. Colombo, 5/C, codice fiscale 01393930019. La specialità medicinale continua ad essere prodotta e controllata dalla società Glaxo S.p a. nello stabilimento consortile sito in S. Polo di Torrile (Parma).

La specialità medicinale è confezionata dalla società Sofar S.p.a., nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano).

Numeri di codice:

30 compresse mg 4:
codice: 026911038 (in base 10) 0TP89Y (in base 32);

30 compresse mg 8:
codice: 026911040 (in base 10) 0TP8B0 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti non possono essere più venduti dal 1° ottobre 1993.

Decreto n. 114/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinali: «TI TRE» (liotironina sodica) 50 compresse da 20 mcg - codice: 013401068 (in base 10) 0DSYZD (in base 32); «GRISOVINA FP» (griseofulvina) 20 compresse da 125 mg; codice: 015642010 (in base 10) 0GXCDU (in base 32).

Titolare A.I.C.: Glaxo S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Verona, via Fleming, 2 - codice fiscale 00212840235.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C. Teofarma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Valle Salimbene (Pavia), via F.lli Cervi, 8 - codice fiscale 01423300183;

produttore: le specialità medicinali sopra indicate sono prodotte dal nuovo titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Pavia, viale Certosa n. 8/A.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 115/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale: «FEVITAL» nella preparazione «Fevital Simplex» (ferritina), 10 flaconcini da 10 ml per uso orale.

Titolare A.I.C.: SPA - Società prodotti antibiotici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Biella, 8 - codice fiscale 00747030153.

Modifiche apportate:

composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente: 1 flacone contiene: complesso gluconato ferrico sodico mg 200 (pari a ferro trivalente mg 62,5). Eccipienti: saccarosio g 1,95, alcool benzilico mg 90, acqua distillata q.b. a ml 10.
Conseguentemente sulle etichette della specialità medicinale la denominazione «FEVITAL SIMPLEX» è accompagnata dalla specificazione (complesso gluconato ferrico sodico);

numeri di codice:

10 flaconcini da 10 ml;
codice: 018227037 (in base 10) 0KD7UX (in base 32).

Prezzo: L. 13.850 (suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992).

La specialità medicinale resta collocata nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, alle condizioni precedentemente stabilite.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

I lotti già prodotti con la precedente formulazione non possono essere più venduti a partire dal 1° luglio 1993.

Decreto n. 116/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale: «ETA BIOCORTILEN» collirio, nella confezione flacone × ml 3.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Catania, via Nicola Coviello, 15/B - codice fiscale 00122890874.

Modifiche apportate:

composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente: 100 ml contengono: principi attivi: desametasone sodio fosfato g 0,150, neomicina solfato g 0,500 pari a neomicina base g 0,320. Eccipienti: borace g 0,800, sodio cloruro g 0,600, tiomersal g 0,010, acqua distillata q.b. a ml 100;

numeri di codice: flacone × ml 3 di collirio:
codice: 018804031 (in base 10) 0KXV9Z (in base 32).

Prezzo: L. 2.900 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 4 agosto 1992).

Classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988: la specialità medicinale, come sopra modificata, resta collocata nella classe *a)*, di cui alla citata disposizione, alle condizioni precedentemente previste.

Indicazioni terapeutiche:

infezioni oftalmiche non purulente da germi sensibili alla neomicina, quando sia utile associare l'azione antiinfiammatoria del desametasone;

congiuntiviti batteriche, stagionali, allergiche, follicolari. Blefariti non purulente. Cheratiti. Cheratoendoteliti. Lesioni corneali superficiali da agenti termici e chimici.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di codice in precedenza attribuito, non possono essere più venduti a partire dal 1° ottobre 1993.

Decreto n. 117/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale «DIVICAL» 10 bustine di granulare tipo forte × mg 6.

Titolare A.I.C.: Lifepharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso n. 15, codice fiscale 05062510150.

Modifiche apportate:

forma farmaceutica e confezione: in sostituzione della confezione e forma farmaceutica 10 bustine di granulare × g 6 è autorizzata la confezione e forma farmaceutica: 30 compresse × mg 15;

composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente:

ogni compressa contiene: principio attivo: calcio folinato pentaidrato mg 19,06 (equivalente a 15 mg di acido folinico). Eccipienti: cellulosa microcristallina mg 70; lattosio mg 37 ca; talco mg 3; magnesio stearato mg 1.

Conseguentemente sulle etichette della specialità medicinale la denominazione «DIVICAL» è accompagnata dalla specificazione «calcio folinato»;

numeri di codice, classificazione, prezzo ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 47/1988;

30 compresse × mg 15;
codice: 007701093 (in base 10) 07C0M5 (in base 32);
prezzo: L. 24.150 (Supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992;
classe *a)*. La collocazione in classe *a)* della succitata confezione decorre immediatamente.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Indicazioni terapeutiche:

Divical è indicato nella prevenzioine e terapia di tutti gli stati folato carenziali conseguenti ad aumentata richiesta, ridotta utilizzazione e insufficiente apporto dietetico. Divical trova inoltre impiego nei protocolli di terapia antiblastica con farmaci antifolici (aminopterina, metotrexate, 5-fluorouracile, sulfasalazina, ecc.) e in caso di sovradosaggio da antagonisti dell'acido folico.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a partire dal 1° ottobre 1993.

Decreto n. 118/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale «ANTISPASMINA COLICA» 30 confetti e 30 confetti «Forte».

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali, n. 1, codice fiscale n. 00748210150.

Modifica apportata:

classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 68/1988:

le confezioni 30 confetti e 30 confetti «Forte» sono collocate nella classe *c)* prevista dalla citata disposizione;

numeri di codice:

1) 30 confetti:
codice: 002918047 (in base 10) 02T1NZ (in base 32);

2) 30 confetti «Forte»:
codice: 002918050 (in base 10) 02T1P2 (in base 32).

Indicazioni: sintomatico nelle manifestazioni spastico-dolorose dell'apparato gastro-enterico.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti non possono essere più venduti a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Decreto n. 119/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale «NATO-CAPS» 15 capsule.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico S.I T. S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Mede (Pavia), via Cavour n. 70, codice fiscale 01108720598.

Modifiche apportate:
classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988.

la confezione 15 capsule è collocata nella classe *c)* prevista dalla citata disposizione:

15 capsule: codice: 008174029 (in base 10) 07TGGF (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: in tutti i casi di carenza di vitamina E da malassorbimento, specie dei grassi.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° maggio 1993.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti.

Decreto n. 130/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale «INDUSIL» (cobamamide): flacone gocce 30 mg.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali n. 1, codice fiscale 00748210150.

Modifiche apportate:
classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

la confezione flacone gocce 30 mg è collocata nella classe *c)* prevista dalla citata disposizione;

numero di codice:

flacone gocce 30 mg: codice: 021196112 (in base 10) 0N6VBJ (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: in tutti i casi di carenza di vitamina B12 per aumentata richiesta e ridotto apporto dietetico, come in caso di stati di denutrizione e convalescenze.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Decreto n. 132/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale «FERROSTAR» (ferro acetil transferrina) soluzione orale da 40 mg e capsule da 40 mg.

Titolare A.I.C.: Mediolanum farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. Giuseppe Cottolengo, 31, codice fiscale 01689550158.

Modifiche apportate: denominazione della specialità medicinale la specialità medicinale è ora denominata «SIDEROGLOBINA» (ferro acetil transferrina);

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C. Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carlo Imbonati, 24, codice fiscale 07608290156.

Produttore: Mediolanum farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in Milano, via S. Giuseppe Cottolengo, 31. Le operazioni terminali di confezionamento sono eseguite anche dalla società titolare dell'A.I C. nello stabilimento consortile sito in Ascoli Piceno

Numeri di codice:

10 flaconcini di soluzione per uso orale da 40 mg· codice: 025785092 (in base 10) 0SLWS4 (in base 32);

20 capsule da 40 mg. codice: 025785104 (in base 10) 0SLWSJ (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Decreto n. 133/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale «SOPIVAN» (zopiclone) 30 confetti da mg 7,5

Titolare A.I.C.· Prodotti Formenti S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43, codice fiscale 04485620159.

Modifiche apportate· composizione (limitatamente agli eccipienti). la composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo: invariato Eccipienti: amido di frumento 60 mg, calcio fosfato bibasico 60 mg, lattosio 31,575 mg, sodio carbossimetilamido 4,95 mg, magnesio stearato 0,975 mg, metilidrossipropilcellulosa 6,5 mg, titanio biossido 1,5 mg

Forma di presentazione e confezione· in sostituzione della confezione 30 confetti da mg 7,5 è autorizzata la confezione 20 compresse rivestite divisibili da mg 7,5.

Numeri di codice: 025625031 (in base 10) 0SG0G7 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Decreto n. 134/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale «CHIRIAX» (rufloxacina) - compresse rivestite mg 150 e mg 200 - capsule mg 150 e mg 200.

Titolare A.I.C.· Roussel Pharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18, codice fiscale 00738420157 (D.M. n. 464/92 in data 13 giugno 1992 e n. 80/1993 in data 13 febbraio 1993 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 16 giugno 1992 e n. 38 del 16 febbraio 1993).

Modifiche apportate: denominazione della specialità medicinale:

la specialità medicinale è ora denominata: «TEBRAXIN» (rufloxacina).

Titolare A I.C.: nuova titolare A I.C.: Bracco S p.a con sede e domicilio fiscale in Milano, via Folli, 50 - codice fiscale 00825120157.

Produttore:

per le compresse rivestite: produzione da parte della società SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina km 10,400; confezionamento da parte della società Mediolanum farmaceutici S p.a. nello stabilimento sito in Milano, via S. Giuseppe Cottolengo, 31; controlli da parte della precitata Mediolanum farmaceutici S.p.a. nel succitato stabilimento e da parte della società titolare A.I.C nello stabilimento consortile sito in Milano, via Folli, 50;

per le capsule: produzione e controllo da parte della società Mediolanum farmaceutici S.p.a. nello stabilimento succitato.

Numeri di codice:

«150» 6 compresse rivestite mg 150:
codice: 028058093 (in base 10) 0US8HF (in base 32);

6 compresse rivestite mg 200:
codice: 028058105 (in base 10) 0US8HT (in base 32);

«150» 6 capsule mg 150:
codice: 028058117 (in base 10) 0US8J5 (in base 32);

6 capsule mg 200:
codice: 028058129 (in base 10) 0US8JK (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 40/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale «IUVACOR» flaconcini monodose da 50 mg.

Titolare A.I.C.: Inverni Della Beffa S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 99.

Modifiche apportate: composizione (limitatamente agli eccipienti):

1 flaconcino contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: sorbitolo 70 per cento, non cristallizzabile 2500 mg; olio di ricino idrogenato poliossietilenato 40 500 mg; sodio benzoato 20 mg; acido succinico 10 mg; arancia aroma 10 mg; ammonio glicirrizinato (Glycamil) 6 mg; sodio deidroacetato 5 mg; sodio edetato 5 mg; saccarina sodica 2 mg; acqua depurata q.b. a 10 ml.

Conseguentemente alla modifica di eccipienti viene eliminato il tappo serbatoio.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 71/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale «INOCOR» fiale.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Colombo n. 40.

Modifica apportata: produttore limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento ed ai controlli.

Le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli sono ora effettuati dalla società Sanofi Winthrop anche nello stabilimento sito in Milano, via G.B. Piranesi n. 38.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 72/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale «BITEROL», aerosol per uso inalatorio.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Colombo n. 40.

Modifica apportata: produttore limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento ed ai controlli.

Le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli sono ora effettuati dalla società Sanofi Winthrop anche nello stabilimento sito in Milano,via G.B. Piranesi n. 38.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 73/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale «PROFENIL RETARD» capsule a rilascio modificato da 200 mg.

Titolare A.I.C.: Società D.R. Drug Research S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Podgora n. 9.

Modifiche apportate: produttore limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento.

Le operazioni terminali di confezionamento (ripartizione delle compresse in capsule, blisteraggio e astucciamento) sono ora effettuate dalla società S.I.I.T. S.r.l., nello stabilimento sito in Trezzano sul Naviglio (Milano).

Confezionamento: in sostituzione della capsula di tipo «Supro A» è ora autorizzata la capsula di tipo «O EL allungato».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 74/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: «FENTIDERM» crema 2% - gel 2% - soluzione nebulizzatore 2% - lozione 2% - polvere aspersoria 1% e 2%.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13.

Modifica apportata: produttore (limitatamente alle operazioni di controllo).

I controlli delle specialità medicinali sono ora effettuati dalla società Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a. nello stabilimento sito in Milano, via Civitali n. 1.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 75/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: «FENTIDERM» schiuma al 2%.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13.

Modifica apportata: produttore (limitatamente alle operazioni di controllo).

I controlli della specialità medicinale sono ora effettuati dalla società Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a. nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Laurentina km 24,730.

Decorrenza del provvedimento: 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 76/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: «ZOFRAN» fiale.

Titolare A.I.C.: Glaxo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2.

Modifica apportata: produzione (limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento e di controllo). Le operazioni terminali di confezionamento e i relativi controlli sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. anche nello stabilimento sito in S. Polo di Torrile (Parma).

Decorrenza del provvedimento: 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 77/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: «TRANSCOP».

Titolare A.I.C.: Alza Corporation di Palo Alto (California) rappresentata in Italia dalla società Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali, 1.

Modifiche apportate: il termine previsto dal D.M. n. 9/93 del 13 gennaio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1993, per lo smaltimento delle confezioni recanti i codici precedentemente autorizzati è prorogato fino al 31 agosto 1993.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 78/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: «BON LAX S. PELLEGRINO» gocce e confetti.

Titolare A.I.C.: Laboratorio chimico farmaceutico E. Granelli - S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Castelvetro, 17/23.

Modifica apportata: la specialità medicinale è ora prodotta dalla società Montefarmaco S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Pero (Milano). I controlli continuano ad essere effettuati come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 79/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: «DECORENONE 50» 10 flaconcini monodose da 50 mg.

Titolare A.I.C.: Lifepharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 15.

Modifiche apportate:

Composizione (limitatamente agli eccipienti):

un flaconcino contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: sorbitolo 70% (non cristallizzabile) mg 2500; olio di ricino idrogenato poliossietilenato 40 mg 500; sodio benzoato mg 20; acido succinico mg 10; aroma arancio mg 10; ammonio glicirrizinato mg 6; sodio edetato mg 5; sodio deidroacetato mg 5; saccarina sodica mg 2; acqua depurata q.b. a ml 10.

Conseguentemente alla modifica di eccipienti viene eliminato il tappo serbatoio.

Produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata anche dalla società Inverni Della Beffa S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, via Ripamonti, 99.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 80/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: «UBITEN 50» flaconcini monodose da 50 mg.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330.

Modifiche apportate:

Composizione (limitatamente agli eccipienti):

un flacontino contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: sorbitolo 70% (non cristallizzabile) mg 2500; olio di ricino idrogenato poliossietilenato 40 mg 500; sodio benzoato mg 20; acido succinico mg 10; arancia aroma mg 10; ammonio glicirrizinato mg 6; sodio edetato mg 5; sodio deidroacetato mg 5; saccarina sodica mg 2; acqua depurata q.b. a ml 10.

Conseguentemente alla modifica di eccipienti viene eliminato il tappo serbatoio.

Produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata anche dalla società Inverni Della Beffa S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, via Ripamonti, 99.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 81/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: «MEPIDENT» (mepivacaina con adrenalina), nella confezione: 60 tubofiale da 1,8 ml.

Titolare A.I.C.: Parke Davis S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, corso Matteotti, 8.

Modifica apportata:

denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «MEPIDENT 2%» (mepivacaina con adrenalina).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 82/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: «MEPIDENT» (mepivacaina), nella confezione: 60 tubofiale da 1,8 ml.

Titolare A.I.C.: Parke Davis S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, corso Matteotti, 8.

Modifica apportata:

denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «MEPIDENT 3%» (mepivacaina).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 83/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: «GUTRON» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste, 40.

Modifica apportata:

Composizione (limitatamente agli eccipienti):

una compressa contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: amido mg 81,5; cellulosa microcristallina mg 38,5; biossido di silicio mg 4; talco mg 3; magnesio stearato mg 0,5.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 84/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: «ORUDIS» 6 fiale liofilizzate 100 mg e.v.

Titolare A.I.C.: Rhone-Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via A. Kuliscioff, 37.

Modifiche apportate:

Composizione (limitatamente agli eccipienti):

una fiala contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: sodio idrossido 20 mg; acido citrico monoidrato 7 mg; acido amminoacetito 160 mg; fiala solvente: acqua p.p.i. uso e.v. 5 ml.

Produttore: la specialità medicinale, nella confezione sopra specificata, è ora prodotta dalla società Rhone-Poulenc Rorer Pharma Specialites nello stabilimento sito in Maisons Alfort (Francia) - Rue Jean Jaures, 180.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 85/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: «DUOGAS» 10 bustine di granulato × g 3,5.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli, 50.

Modifiche apportate:

produttore (limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento):

le operazioni terminali di confezionamento (imbustamento ed astucciamento) sono effettuate dalla Ivers-Lee Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese);

le rimanenti fasi produttive continuano ad essere effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Milano, via E. Folli, 50.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 86/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: «PHARMATON GEGORVIT» flaconi da 30 e 100 capsule.

Titolare A.I.C.: Pharmaton S.a., con sede in Bioggio - Lugano (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società Istituto biochimico Pavese S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pavia, viale Certosa, 10.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: trasferimento rappresentanza: la rappresentanza della società estera titolare A.I.C. è trasferita alla società Boehringer Ingelheim S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10 - codice fiscale 00421210485.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 87/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: «NEO-GINSANA» nelle forme:

capsule: confezione da 30 capsule
elisir: confezione 7 flaconcini da 15 ml
sciroppo: confezione 1 flacone da 250 ml

Titolare A.I.C.: Ginsana Products S.a., con sede in Lugano (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società Istituto biochimico Pavese S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pavia, viale Certosa, 10.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: trasferimento rappresentanza: la rappresentanza della società estera titolare A.I.C. è trasferita alla società Boehringer Ingelheim S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10 - codice fiscale 00421210485.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 88/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: «FELODAY» e «FELODAY 5» compresse a rilascio controllato.

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), s.s. 233, km 20,5.

Modifica apportata:

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente:

per la preparazione «FELODAY»: una compressa rivestita contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: olio di ricino idrogenato 40 poliossilato 10 mg; idrossipropilcellulosa 11,5 mg; propilgallato 0,06 mg; metilidrossipropilcellulosa 105,3 mg; alluminio silicato 47 mg; cellulosa microcristallina 3 mg; lattosio anidro 28 mg; sodio stearilfumarato 4,25 mg; polietilenglicole 6000 1,3 mg; titanio biossido 0,6 mg; ferro ossido giallo 0,07 mg; ferro ossido rosso 0,1 mg; cera carnauba 0,1 mg;

per la preparazione «FELODAY 5»: una compressa rivestita contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: olio di ricino idrogenato 40 poliossilato 5 mg; idrossipropilcellulosa 11,5 mg; propilgallato 0,06 mg; metilidrossipropilcellulosa 105 mg; alluminio silicato 47 mg; cellulosa microcristallina 3 mg; lattosio anidro 28 mg; sodio stearilfumarato 4,05 mg; polietilenglicole 6000 1,3 mg; titanio biossido 0,7 mg; ferro ossido giallo 0,01 mg; ferro ossido rosso 0,03 mg; cera carnauba 0,1 mg.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 89/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: «PREVEX» e «PREVEX 5» compresse.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti n. 89.

Modifica apportata:

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente:

per la preparazione compresse da 5 mg: principio attivo: invariato. Eccipienti: olio di ricino idrogenato 40 poliossilato 5 mg; idrossipropilcellulosa 14,5 mg; propilgallato 0,06 mg; metilidrossipropilcellulosa 105 mg; alluminio silicato 47 mg; cellulosa microcristallina 3 mg; lattosio 28 mg; sodio stearilfumarato 4,05 mg; polietilenglicole 1,3 mg; titanio biossido 0,7 mg; ferro ossido giallo 0,01 mg; ferro ossido rosso 0,03 mg; cera carnauba 0,1 mg;

per la preparazione compresse da 10 mg: principio attivo: invariato. Eccipienti: olio di ricino idrogenato 40 poliossilato 10 mg; idrossipropilcellulosa 11,5 mg; propilgallato 0,06 mg; metilidrossipropilcellulosa 105,3 mg; alluminio silicato 47 mg; cellulosa microcristallina 3 mg; lattosio 28 mg; sodio stearilfumarato 4,25 mg; polietilenglicole 1,3 mg; titanio biossido 0,6 mg; ferro ossido giallo 0,07 mg; ferro ossido rosso 0,1 mg; cera carnauba 0,1 mg.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 90/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: «CITOFOLIN» compresse.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con legale e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli n. 50.

Modifica apportata:

la specialità medicinale è ora confezionata anche in blister.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 91/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: «PERNEXIN FOLINICO» 10 flaconcini orali monodose da 15 ml.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale in Milano, via L. Mancinelli, 11.

Modifica apportata:

composizione (limitatamente agli eccipienti): un flaconcino contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: sorbitolo 1,40 g, glicole propilenico 1,00 g, metile p-idrossibenzoato sale sodico 0,045 g, propile p-idrossibenzoato sale sodico 0,015 g, aroma morella 0,060 g, saccarina sodica 0,015 g, acqua depurata 12,565 ml. Ogni tappo serbatoio contiene: calcio folinato pentaidrato mg 0,235 (corrispondente a mg 0,185 di acido folinico). Eccipiente: mannitolo 99,8 mg.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 92/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: «PRIOVIT» e «PRIOVIT FORTE» 40 pastiglie.

Titolare A.I.C.: Bayropharm italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 210.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata anche dalla ditta Dr. C. Soldan GmbH nello stabilimento sito in Norimberga (Germania).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 93/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: «TRASPULMINA GOLA» e «TRASPULMINA ANTITOSSE» 20 pastiglie.

Titolare A.I.C.: Bayropharm italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 210.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata anche dalla ditta Dr. C. Soldan GmbH nello stabilimento sito in Norimberga (Germania).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 94/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinali:

ACUTIL
60 cpr 20 mg
100 cpr 20 mg
50 cpr 40 mg
26 cpr 40 mg

ACUTIL FOSFORO
10 flac. OS 10 ml
sciroppo 200 ml
26 cpr
50 cpr

ACUTIL S
sciroppo 200 ml
40 cpr 30 mg

CADRATEN
30 cpr 10 mg
30 cpr 15 mg
21 cpr 20 mg

COALIP
1000 - 6 fiale liof. + solv.
2000 - 4 fiale liof. + solv.
2000 - 6 fiale liof. + solv.

DUPLAMOX MUCOLITICO
12 compresse
16 compresse
20 compresse
60 g sciroppo
100 g sciroppo

FOSFOLIP
40 capsule

IODOSAN NAS. CONTAC.
nebulizzatore 15 ml

MONOS
6 cpr 150 mg
6 cpr 200 mg

NEUROMET
10 fiale da 1 g
30 compresse da 400 mg
20 compresse da 800 mg
120 ml soluz. orale
10 flac da 5 ml

PENICILLINA ICAR
1.000.000 - 1 flac. + solv.

PAIDOCIN
12 cpr. 400 mg
flac. gran. 48 g

SEBERCIM
14 compresse da 200 mg
14 compresse da 400 mg

TAMETIN
40 confetti 200 mg
50 confetti 200 mg
50 confetti 400 mg

ZAROXOLIN
50 cpr 5 mg
50 cpr 10 mg
20 cpr 2,5 mg
30 cpr 2,5 mg
50 cpr 2,5 mg
20 cpr 5 mg
30 cpr 5 mg
20 cpr 10 mg
30 cpr 10 mg

Titolare A.I.C.: Smith Kline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata:

produttore. le specialità medicinali sono prodotte e controllate dalla società titolare A.I.C. anche nello stabilimento comune sito in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 95/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinali:
EXEPIN CORTEX - 10 f. liof. + f. solv.;
STELLARID - gocce os 20 ml

Titolare A.I.C.: Smith Kline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: le specialità medicinali sono prodotte e controllate dalla società titolare A.I.C. anche nello stabilimento comune sito in Roma, via Tiburtina km. 10,400.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993

Provvedimento n. 96/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinali:
ENGERIX-B: im 1 fl 1 ml, im 1 fl 1 ml + siringa; im 10 fl 1 ml + 10 siringhe; im 25 fl 1 ml + 25 siringhe; im BB 1 fl 0,5 ml + siringa, im BB 25 fl + 25 siringhe;
ERVEVAX: 1 fl liof. + sirin. solv.;
MENCEVAX AC: 1 dose fl liof. + f. solv.; 1 dose fl liof. + sirin. solv.;
MENCEVAX ACWY 1 dose fl. liof. + f solv.; 1 dose fl liof. + sirin.; flac mult. + f. sol.;
PARIORIX. 1 fl. liof. + f.; 1 fl. liof. + sirin.,
PLUSERIX: im 1 fl. liof. + 1 fiala-sirin., 25 fl liof. mon. + 25 sirin.,
Polio Sabin: os 1 dose; 10 tubic. contag. 0,5 ml; 25 tubic contag. 0,5 ml;
RIMEVAX: 1 fl. liof. + 1 f.

Titolare A.I.C.: Smith Kline Beecham Biologicals S A. - Rixensart - Belgio rappresentata in Italia dalla Smith Kline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: produttore. limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento: le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate anche dalla società Smith Kline Beecham Farmaceutici S.p.a nello stabilimento comune sito in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento. 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 97/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinali:
DISEON: flac. gocce 10 ml;
FIBRASE: 0,5% pom 40 g.; 50 cps 50 mg; im iv 10 f. 1 ml 100 mg;
RIDAURA: 30 cpr. 3 mg;
TAGAMET. 12 f. 2 ml 200 mg; 20 bust. 200 mg; 50 bust. 200 mg, 50 cpr. 200 mg; 50 bust 400 mg; 30 bust. 400 mg; 30 bust. 800 mg; 40 bust. 400 mg; 40 bust. 200 mg; 50 cpr. 400 mg; 30 cpr. 800 mg;
SIMPLAMOX: sosp. est. 50 ml; 12 cpr. 750 mg, i.v. 1 flac 1 g; I.M./I.V. 1 flac. 500 mg,
THROMBOCID: pomata 40 g.

Titolare A.I.C.: Smith Kline e French S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali sono prodotte e controllate dalla società titolare A.I.C. anche nello sbabilimento comune sito in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 98/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinali:
ANTOCIN: 20 conf. 30 mg; 30 conf. 30 mg;
CRISOFIN: 30 cpr. rivest. 3 mg;
STOMET: 50 cpr. solub. 200 mg.

Titolare A.I.C.: Allergan S p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Costarica, 20/22.

Modifica apportata: le specialità medicinali sono prodotte e controllate dalla società titolare A.I.C. nello stabilimento comune sito in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 99/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinali:
CLAVERSAL: 30 cpr. 500 mg; 10 supposte 500 mg;
CONTUS: 10 cps.;
DISEON: 30 cps. 0,25 mcg; 30 cps 1 mcg;
NABUSER: 20 cpr. 1 g; os grat. 20 bust. 1 g.

Titolare A.I.C.: Smith Kline e French S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali sono prodotte e controllate dalla società titolare A.I.C. anche nello sbabilimento comune sito in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 100/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: Zinadril - 14 cpr. 10 mg.

Titolare A.I.C.: Smith Kline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: la specialità medicinale è prodotta e controllata dalla società titolare A.I.C. nello sbabilimento comune sito in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 101/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: ZENTEL - 3 cpr. 400 mg; os sosp. 4% 30 ml.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Smith Kline e French S.A. (Francia), rappresentata in Italia dalla Smith Kline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: produttore limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento: le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società Smith Kline Beecham Farmaceutici S.p.a. nello stabilimento comune sito in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 102/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: CLAVERSAL: 50 cpr. 500 mg; 20 supposte 500 mg; 7 clismi 2 g; 7 clismi 4 g.

Titolare A.I.C.: Smith Kline e French S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: produttore limitatamente ai controlli ed alle operazioni terminali di confezionamento: la specialità medicinale è controllata e confezionata anche dalla titolare A.I.C. nello stabilimento comune sito in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 103/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: CODEX 250: 10 capsule; 20 capsule; 10 bustine polv. uso orale; 20 bustine polv. uso orale.

Titolare A.I.C.: Smith Kline e French S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: produttore limitatamente ai controlli ed alle operazioni terminali di confezionamento: la succitata specialità medicinale è controllata dalla società titolare A.I.C. nello stabilimento comune sito in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, e confezionata anche dalla succitata società nel precitato stabilimento.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 104/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale «CYCLOVIRAN» (aciclovir) pomata oftalmica.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shaakspeare, 47.

Modifiche apportate:

Produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata dalla società The Wellcome Foundation Ltd nello stabilimento sito in Dartford - Inghilterra.

Confezionamento: in sostituzione del tubo in alluminio laccato è ora autorizzato il tubo flessibile di poliolefina/alluminio/poliolefina.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 105/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale «ACYVIR OFTALMICO» pomata al 3% (aciclovir), nella confezione: tubo di pomata da 4,5 g.

Titolare A.I.C.: Società Laboratori Delalande Isnardi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Imperia - Via XXV Aprile, 69.

Modifiche apportate:

produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta e controllata dalla società estera The Wellcome Foundation Ltd nello stabilimento sito in Dartford - Inghilterra.

confezionamento: il materiale di confezionamento è modificato da «tubo in alluminio laccato» a «tubo flessibile di poliolefina/alluminio/poliolefina».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 106/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: «ZOVIRAX OFTALMICO», pomata al 3% (aciclovir), nella confezione: tubo di pomata da 4,5 g.

Titolare A.I.C.: Società Wellcome Italia S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via del Mare n. 36.

Modifiche apportate:

— produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta e controllata dalla società estera The Wellcome Foundation Ltd nello stabilimento sito in Dartford (Inghilterra);

— confezionamento: il materiale di confezionamento è modificato da «tubo in alluminio laccato» a «tubo flessibile di poliolefina/alluminio/poliolefina».

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 107/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: «PROENDOTEL» - capsule.

Titolare A.I.C.: Fidia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A.

Modifica apportata:

Produttore: le operazioni di lavorazione in microgranuli e riempimento delle capsule della specialità medicinale sono ora effettuate, oltre che dalla ditta Euderma nello stabilimento sito in Cerasolo di Coriano (Forlì), anche presso la ditta Valpharma S.A. nello stabilimento sito in Serravalle (Repubblica di San Marino).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 108/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: «DIAMICRON» - 40 compresse.

Titolare A.I.C.: Les Laboratories Servier, con sede in Gidy (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Servier Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via degli Aldobrandeschi, 13.

Modifica apportata:

Composizione (limitatamente agli eccipienti);

una compressa contiene: principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio mg 66,30; polividone eccipiente mg 8; glicerolo behenato mg 5; silice colloidale mg 0,3; stearato di magnesio mg 0,4.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 109/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: «CEFODIE».

Titolare A.I.C.: Smith Kline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: alla predetta specialità medicinale, nel confezionamento autorizzato con provvedimento n. 42/1993 del 13 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1993, sono attribuiti i seguenti codici:

1 flacone 500 mg + 1 siringa/solv im 025418070;
1 flacone 1 g + siringa/solv im 025418082;
1 flacone 500 mg + 1 siringa/solv im 025418094;
1 flacone 1 g + siringa/solv im 025418106.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

I lotti contraddistinti dal precedente confezionamento (fl polvere + f solvente) e dal codice in precedenza attribuito, possono essere mantenuti in commercio fino al 31 dicembre 1993.

Provvedimento n. 110/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: «MONOCID».

Titolare A.I.C.: Smith Kline e French S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano).

Modifica apportata: alla predetta specialità medicinale, nel confezionamento autorizzato con provvedimento n. 41/1993 del 13 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1993, sono attribuiti i seguenti codici:

1 flacone 500 mg + 1 siringa/solv im 025422078;
1 flacone 1 g + siringa/solv im 025422080;
1 flacone 500 mg + siringa/solv im 025422092;
1 flacone 1 g + siringa/solv im 025422104.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

I lotti contraddistinti dal precedente confezionamento (fl polvere + f solvente) e dal codice in precedenza attribuito, possono essere mantenuti in commercio fino al 31 dicembre 1993.

Provvedimento n. 111/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: «MONOS» compresse rivestite mg 150 e mg 200.

Titolare A.I.C.: Smith Kline Beecham farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata al decreto n. 78/1993 del 13 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1993: è consentita la vendita, fino al 31 dicembre 1993, di confezioni riportanti i codici autorizzati precedentemente all'entrata in vigore del predetto decreto del 13 febbraio purché riportino, in luogo della precedente avvertenza «uso riservato ad ospedali e case di cura - Vietata la vendita al pubblico» la dicitura «da vendersi dietro presentazione di ricetta medica».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

Nota n. 800/4/70-259/84 del 25 febbraio 1993

Con la nota sopra indicata il Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, ha preso atto che la società Clintec S.r.l., codice fiscale n. 07270410587, ha trasferito la sede legale ed il domicilio fiscale da Roma, viale Tiziano, 25 a Milano, via G. Richard, 5.

Provvedimento n. MI 72/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: «DIANE».

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Segrate (Milano), via E. Schering.

Oggetto del provvedimento: modifica foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

trattamento di malattie dermatologiche androgeno-dipendenti nella donna quali:

— forme conclamate di acne di ogni tipo, con notevole presenza di grasso sulla cute (seborrea) ed accompagnate da manifestazioni infiammatorie e nodulari (acne papulo-pustolosa, acne nodulo-cistica);

— forme modeste di crescita anomala di peli al viso ed al corpo (irsutismo);

— un irsutismo di recente comparsa o rapidamente ingravescente richiede approfondite indagini cliniche;

— caduta dei capelli androgeno-dipendente (alopecia androgenetica).

Sebbene DIANE abbia anche un effetto contraccettivo, non può essere prescritto a tali fini; l'uso deve invece essere riservato nei casi in cui si renda necessario il trattamento delle patologie cutanee androgeno-dipendenti sopra descritte. In tali soggetti, pertanto, non devono essere somministrati altri anticoncezionali.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI 73/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinale: «COALIP 1000» e «COALIP 2000».

Titolare A.I.C.: Smith Kline Beecham farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate (Milano), via Zambeletti.

Oggetto del provvedimento: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: ipertrigliceridemie primitive e resistenti al trattamento dietetico.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° marzo 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimenti numeri MI 75/1993, MI 74/1993 del 25 febbraio 1993

Specialità medicinali:

LIPODEL.
Titolare A.I.C.: Laboratori Delalande, Isnardi S.p.a., via XXIV Aprile - Imperia;

PANTETINA.
Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a., via G. Colombo, 40 - Milano.

Oggetto dei provvedimenti: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

ipertrigliceridemie, pure e combinate, che non rispondono al trattamento dietetico.

Decorrenza di efficacia dei provvedimenti: 1° marzo 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

93A1359

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con il decreto di seguito indicato è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione all'immissione in commercio della seguente specialità medicinale

Decreto n 2 RU/1993 del 18 febbraio 1993

Specialità medicinale «TOXEPASI COMPLEX» nella confezione. 5 fiale + 5 fiale 3 ml - codice 021623018

Titolare A I C Boehringer Mannheim Italia S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S Uguzzone, 5 - codice fiscale 04843650153

Motivo della revoca la specialita non risponde ai requisiti attualmente richiesti per razionalità e validità terapeutica

Decorrenza di efficacia del decreto di revoca 4 marzo 1993

Con il decreto di seguito indicato è stata revocata, su rinuncia della societa titolare, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottospecificata confezione di specialità medicinale·

Decreto RR n 1/1993 del 18 febbraio 1993

Specialita medicinale «INDUSIL» nella confezione im 6 fiale 2,5 mg + 6 fiale 2 ml - codice 021196100

Titolare A I C Recordati industria chimica e farmaceutica S p a , con sede e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali, n 1, codice fiscale 00748210150

Motivo della revoca: la societa interessata ha rinunciato all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale

Data di decorrenza del decreto 1° marzo 1993.

Il prodotto di cui trattasi non può essere venduto a decorrere dal 1° ottobre 1993

93A1360

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato della Corte suprema di cassazione recante: «Annuncio di tre richieste di *referendum* popolare» (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 38 del 16 febbraio 1993)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 38 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, negli annunci relativi a due richieste di *referendum* popolare presentate da sessantuno cittadini italiani in data 15 febbraio 1993, riportati nella prima e seconda colonna, dove è scritto «pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* in data 30 dicembre 1992 - serie generale - n *301*», leggasi «pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* in data 30 dicembre 1992 - serie generale - n. *305*»

93A1365

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 25 del 1° febbraio 1993)

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 30, in corrispondenza dei decreti numeri 32/1993 e 33/1993, datati 25 gennaio 1993, concernenti rispettivamente le specialita medicinali «NIFTEN» e «MIXER», alla voce indicazioni terapeutiche, in luogo di «ipertensione arteriosa essenziale nei pazienti nei quali la monoterapia con beta-bloccanti *e* calcio-antagonisti si sia dimostrata *inefficacia* Angina pectoris», per quanto concerne alla specialità «NIFTEN», e in luogo di· «ipertensione arteriosa essenziale nei pazienti nei quali la monoterapia con beta-bloccanti o calcio antagonisti si sia dimostrata *insufficiente* Angina pectoris», per quanto concerne la specialità «MIXER», leggasi, in entrambi i casi «Ipertensione arteriosa essenziale nei pazienti nei quali la monoterapia con beta-bloccanti *o* calcio antagonisti si sia dimostrata *inefficace* Angina pectoris»

93A1386

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

annuale	L. 193.000
semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44 000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7 350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300